

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (RICHIESTA DAL DEPUTATO RENATO FARINA) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI . . . . .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e X) . . . . .	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) . . . . .	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) . . . . .	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	35
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	51
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	54
DIFESA (IV) . . . . .	»	68
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	69
FINANZE (VI) . . . . .	»	97
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	109
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	116
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	121

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.**

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	126
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	142
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	149
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	156
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI .....	»	161
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	162

## COMMISSIONE D'INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento

*richiesta dal deputato Renato Farina*

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione ..... 3

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza  
del presidente Rocco BUTTIGLIONE.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Comunicazioni del Presidente  
sui lavori della Commissione.**

Rocco BUTTIGLIONE, *presidente*, rende  
comunicazioni sui lavori della Commis-  
sione.

Intervengono i deputati Giacomo  
STUCCHI (LNP) e Angelo Salvatore Lom-  
bardo (Misto-MpA-Sud), ai quali replica  
Rocco BUTTIGLIONE, *presidente*.

La Commissione delibera, infine, di  
tornare a riunirsi mercoledì 24 febbraio  
2010.

**La seduta termina alle 15.45.**

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni del deputato Nicola Cosentino (Doc. IV, n. 6) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	4
--	---

*Mercoledì 3 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

#### **La seduta comincia alle 9.20.**

**Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni del deputato Nicola Cosentino (Doc. IV, n. 6).**

*(Esame e rinvio).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, nel dare la parola al relatore fa presente che come di norma il deputato interessato all'odierna deliberazione è stato invitato ad intervenire.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, stante l'identità dei fatti esaminati in occasione della domanda di autorizzazione all'arresto dell'onorevole Cosentino crede che gli sarà consentito di ritenerli noti e di non doverli ripetere. Le intercettazioni il cui utilizzo viene richiesto afferiscono a conversazioni avutesi tra il deputato Cosentino e altre persone fra il 2002 e il 2004. Già questo elemento fa ritenere scarsamente plausibile la richiesta che, all'evidenza, prende in considerazione elementi ormai molto risalenti nel tempo e la cui idoneità probatoria deve ritenersi in gran parte scemata. Si tratta di conversazioni il cui contenuto non conferisce profili di novità alle risultanze dell'esame che

abbiamo già svolto a proposito della richiesta di arresto. Il Cosentino parla con il Valente, con il Facchi e con i fratelli Orsi. Questi rapporti erano già noti alla Giunta e il collega Cosentino non li ha mai negati. Si sa però che il solo fatto che questi contatti fossero in essere in quegli anni non può ritenersi decisivo ai fini della colpevolezza dell'onorevole Cosentino per i reati a lui ascritti. Sottolinea in particolare che, a pagina 39 del fascicolo delle intercettazioni, Valente e Cosentino parlano dell'intervento del ministro Matteoli nella vicenda dell'individuazione del sito Lo Uttaro come discarica. Valente informa Cosentino dell'orientamento contrario del ministro ma Cosentino ritiene che la cosa non sia rilevante. Poi si fa passare il *sub*-commissario Facchi e anche Facchi insiste sull'opposizione del ministro sulla vicenda di Lo Uttaro ma Cosentino non appare colpito. Né risulta particolarmente impressionato quando, ripresa la conversazione con Valente, questi gli dice che dietro l'opposizione alla discarica Lo Uttaro sarebbe Paolo Togni, capo di gabinetto di Matteoli, asseritamente legato ai fratelli Colucci, titolari della *Waste management*. A pagina 43, addirittura, Cosentino dubita della verità di quello che gli viene prospettato. Ciò evidentemente è in contrasto con l'ipotesi accusatoria secondo la quale invece Cosentino avrebbe avuto

un aperto fastidio dagli interventi ostativi di Altero Matteoli.

In sostanza e in conclusione, la sussistenza di elementi che – ripete – risalgono al più tardi al 2004, la mancanza di novità e anzi queste indicazioni contrarie portano a ritenere che la fragilità dell'impianto accusatorio – già constatata nella relazione che ebbe a svolgere per l'Assemblea sulla richiesta di arresto – venga confermata in questa circostanza.

Inoltre, gli risulta francamente curioso che elementi che allora non furono ritenuti idonei a consolidare sospetti a carico di Cosentino e a farlo iscrivere al registro degli indagati divengano oggi addirittura fattori necessari per un rinvio a giudizio. Propone quindi il diniego dell'autorizzazione.

Federico PALOMBA (IdV) rileva che nei giorni scorsi la Corte di cassazione ha emanato una sentenza sull'impugnazione che l'onorevole Cosentino ha proposto sul provvedimento del Gip di Napoli che disponeva la sua misura cautelare. Tale sentenza è totalmente negativa per l'interessato e questo fa capire come la Giunta e la Camera non si dovrebbero mai sostituire all'autorità giudiziaria nella valutazione dei fatti. Quando ciò accade con disinvoltura e disprezzo per l'equilibrio dei poteri, si cade in macroscopici errori. Evidentemente la pronuncia della Camera è stata affrettata e politicamente orientata. Tali considerazioni non solo dovrebbero indurre alla concessione dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni ma anche a tornare sulla decisione in ordine all'autorizzazione all'esecuzione all'arresto assunta qualche settimana fa. Quella decisione infatti fu presa *rebus sic stantibus* e quindi essa deve essere nuovamente assunta alla luce dei nuovi elementi. Chiede quindi un rinvio in attesa di acquisire la sentenza della Corte di cassazione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che in materia d'immunità parlamentare la Giunta e la Camera si pronunciano una e una sola volta. Il provve-

dimento della Corte di cassazione, sull'impugnazione da parte dell'onorevole Cosentino della misura cautelare che lo ha interessato costituisce un giudizio e una valutazione degli stessi fatti su cui la Giunta e la Camera si sono già pronunciate. Esso invece non costituisce di per sé un fatto nuovo. Fa comunque presente di aver già domandato al presidente della I sezione della Corte di cassazione copia della sentenza, che sarà trasmessa alla Giunta non appena depositata.

Pierluigi MANTINI (UDC), ricordato che la Giunta in questi casi ha mostrato in passato disponibilità alla concessione dell'autorizzazione all'uso delle intercettazioni, come nel caso del collega Fassino (Doc. IV n. 9-A, XV legislatura), non crede ben impostata la relazione: la Giunta non deve entrare nel merito dei contenuti delle intercettazioni bensì verificare la correttezza dei presupposti procedurali del loro svolgimento e della loro introduzione agli atti del processo, eventualmente così constatando la sussistenza o la mancanza di un *fumus persecutionis*.

Maurizio PANIZ (PdL), osservato incidentalmente che si sarebbe astenuto dal consigliare al collega Cosentino il ricorso per cassazione, sottolinea che il relativo giudizio ha bensì la stessa base fattuale ma non le medesime finalità della deliberazione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione. Sicché l'esito del giudizio di cassazione non influenza in alcun modo il lavoro della Giunta e della Camera, la cui pronuncia in punto di *fumus persecutionis* è sovrana e definitiva. Concorda pertanto con i rilievi del Presidente Castagnetti. Ricordato peraltro che l'Assemblea della Camera respinse la domanda di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni a carico di Vincenzo De Luca (Doc. IV, n. 15-A, XIV legislatura), aderisce alla tesi del relatore per cui l'autorità giudiziaria ha dato delle intercettazioni una lettura distorta e molto posticipata a fini penalistici. In tal senso è importante addentrarsi anche nel merito delle questioni sottoposte

alla Giunta e, da questo punto di vista, gli sembra evidente la forzatura politica dell'operazione e preannunzia fin d'ora il suo voto negativo sulla domanda in titolo.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea che le intercettazioni appaiono regolarmente acquisite al procedimento, sia alla luce della correttezza dei provvedimenti dispositivi e acquisitivi del materiale, sia alla luce della tempistica. Sebbene in effetti le intercettazioni non abbiano in sé quella caratteristica valenza indiziante, esse l'acquistano alla luce degli elementi successivi della trama dell'indagine, quali le risultanze raccolte dai fratelli Orsi, da Vassallo e dallo stesso Valente. Se peraltro il relatore fosse convinto davvero che le intercettazioni non hanno valore accusatorio ma anzi ne abbiano uno a scarico dell'indagato, il diniego del loro utilizzo sa-

rebbe davvero incomprensibile. Auspicato quindi che la Giunta e la Camera non vogliano dare un cattivo segnale al territorio casertano, nel quale si conduce una disperata battaglia contro le cosche, aderisce alla richiesta di rinvio in attesa di acquisire la sentenza della Corte di cassazione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, atteso che stanno per iniziare votazioni nominali in Assemblea, avverte che dovrà sospendere l'esame, anche per consentire lo svolgimento di ulteriori interventi. La Giunta, se non vi sono obiezioni, sarà riconvocata quando il provvedimento della Corte di cassazione di cui oggi si è discusso, sarà stato trasmesso.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

---

#### S O M M A R I O

AVVERTENZA .....	7
------------------	---

*Mercoledì 3 febbraio 2010.*

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno sono stati trattati:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.*

*Atto n. 171.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) .....

8

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della IX Commissione Mario VALDUCCI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Paolo Romani.*

#### La seduta comincia alle 14.45.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.**

**Atto n. 169.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2010.

Michele Pompeo META (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, in considera-

zione delle notizie di dominio comune su Telecom, chiede al viceministro Romani di impegnarsi a venire a riferire in Parlamento su quale sia l'indirizzo del Governo su una questione strategica per l'economia del Paese. Ritene infatti che il Governo debba manifestare nelle sedi istituzionali competenti la propria posizione in merito allo sviluppo e al potenziamento della rete, al suo mantenimento al servizio degli interessi del Paese e alla garanzia del pluralismo nel settore delle telecomunicazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comprende le ragioni della richiesta del collega Meta e si impegna a prevedere ad assumere le opportune iniziative per rendere possibile lo svolgimento di una audizione sui temi da quest'ultimo richiamati.

Bruno MURGIA (Pdl) osserva di voler intervenire sulla parte dello schema di decreto riguardante Internet. Premette che, pur conoscendo bene lo strumento, non lo considera una panacea per tutto.

Dichiara di aver letto il decreto con attenzione e ritiene che alcune ambiguità sul punto della questione Internet vadano modificate. Ritiene, a differenza di altri colleghi, che si possa intervenire con intelligenza anche operando all'interno del decreto stesso.

Sottolinea come alcune questioni vadano comunque chiarite. Osserva che una cosa è difendere il copyright, ma altra cosa è equiparare un utente di You tube a un produttore televisivo. Ritiene molto difficile e inutilmente burocratico poter operare un controllo preventivo su strumenti web come Facebook o altri.

Non ritiene possibile costringere Facebook a vagliare il contenuto di ogni intervento, ritiene il filtro dannoso e in contrasto con quanto disposto con la direttiva europea. Con tale operazione si porrebbe un controllo a monte sul contenuto, andando a toccare in un certo qual modo la libertà di espressione. Inoltre sottolinea che non è possibile configurare una fattispecie specifica di reato: non è possibile che la semplice apertura di un profilo possa essere configurata come un reato, né è possibile fare carico You tube della responsabilità dei contenuti. Ricorda peraltro come molte trasmissioni televisive ad esempio telegiornali usino You tube a corollario dei loro interventi. Ritiene non sia possibile accedere a restrizioni della rete che sono tipiche di Paesi autoritari, rammenta come Facebook sia utilizzato dall'onda verde in opposizione al regime dell'Iran. Osserva inoltre che occorre fare chiarezza sulla perfetta equiparazione che emerge tra rete e tv che, a suo giudizio, non sono paragonabili, né un broadcaster può essere paragonato a un singolo utente che riprende e pubblica il suo video.

Sottolinea anche non essere per lui molto convincente il concetto di « responsabilità editoriale ». Ritiene importante le aperture che sono state date dal viceministro e considera tutte le possibili modifiche come passi in avanti nella giusta direzione. Ricorda come anche il Time ha parlato di un controllo sui contenuti e del

fatto che si punti a ottenere una licenza dal ministero per chiunque voglia usare il video.

Ricorda che Internet è regolato dalle leggi della carta stampata e che per il resto non è possibile controllare una sorta di Idra come Internet, che è ugualmente difficilmente assimilabile al meccanismo televisivo.

Antonio PALMIERI (PdL), nel richiamare l'intervento del collega Giulietti, ritiene di dover fare un discorso articolato in diversi punti. In primo luogo ribadisce quanto già detto dal viceministro Romani e cioè che né il Governo né la maggioranza hanno mai avuto intenzione di « mettere le mani » sulla libertà della rete. Come già nell'intervento di ieri ha sottolineato il viceministro questo schema di decreto può essere uno strumento di sviluppo utile per tutti e a tal fine ritiene importante una moratoria verbale, invitando a non usare espressioni illiberali che non hanno riscontro nella realtà. Ricorda come l'onorevole Giulietti e Gentiloni abbiano chiesto lo stralcio della parte riguardante Internet dal provvedimento. Ricorda che il Considerando n. 20 della direttiva vi faccia però preciso riferimento. Rammenta inoltre diversi episodi avvenuti in vari momenti politici della legislatura in cui il Governo e la maggioranza hanno sempre dimostrato attenzione alla libertà su Internet e ai diritti di tutti. Aggiunge infine che, a suo giudizio, possa essere esplicitata con maggiore chiarezza la definizione di « audiovisivi », come citata dall'articolo 4, comma 1, in cui si stabilisca che tale definizione non riguarda gli Internet Provider. Ritiene che tale modifica possa chiarire « a cascata » all'interno del provvedimento tutte le problematiche relative alla libertà di accesso, alla censura preventiva, che in tal modo verrebbero dissolte. Richiama ancora una volta al dialogo riferendosi esplicitamente all'intervento del collega Giulietti. Osserva che gli è noto che si è in presenza di un inevitabile gioco delle parti, essendo anche in campagna elettorale, ma ritiene importante non alzare i toni e ribadisce la limpidezza del comporta-

mento del Governo e della maggioranza a tutela della libertà di espressione, comunque manifestata.

Michele Pompeo META (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel riconoscere che le Presidenze delle due Commissioni hanno permesso lo svolgimento un esame approfondito dello schema di decreto legislativo in esame, rileva che il numero dei colleghi iscritti a parlare e gli impegni relativi ai lavori dell'Assemblea rendono estremamente difficile pervenire nella seduta odierna alla votazione del parere. Chiede pertanto formalmente ai Presidenti delle due Commissioni di prevedere che la votazione del parere abbia luogo nella giornata di domani.

Il viceministro Paolo ROMANI ribadisce la disponibilità da parte del Governo a proseguire l'esame fino al 4 febbraio 2010.

Mario VALDUCCI (PdL), in accordo con la Presidenza della VII Commissione, accogliendo la richiesta del deputato Meta, dispone che l'esame del provvedimento prosegua anche nella giornata di domani. Sarà a tale fine prevista un'apposita seduta delle Commissioni riunite al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, nella quale i relatori presenteranno la propria proposta di parere e si procederà alla votazione della stessa.

Carlo MONAI (IdV) preannuncia la presentazione da parte del proprio gruppo di una proposta di parere alternativa. Nel rinviare al testo di tale proposta per quanto concerne una puntuale individuazione dei profili di criticità dello schema in esame, si limita a soffermarsi su alcune questioni di particolare rilievo. In primo luogo segnala l'assenza, nell'ambito dello schema in esame, di disposizioni che prevedano l'ordinamento automatico dei canali in tecnica digitale terrestre. L'assenza di un tale ordinamento comporta infatti gravi difficoltà per l'introduzione del digitale terrestre stesso.

Osserva quindi che, per quanto la direttiva comunitaria ammetta alcune dero-

ghe in materia di pubblicità occulta e preveda l'introduzione del *product placement*, lo schema di decreto in esame affida la disciplina di quest'ultimo istituto interamente all'autoregolazione dei soggetti interessati, anziché prevedere una regolamentazione attuativa da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ciò comporta il rischio di abusi nell'utilizzo di tale forma di pubblicità, nonché il rischio di aggiramento dei limiti previsti in materia di affollamento pubblicitario. Osserva che ciò potrebbe comportare gravi danni al settore dell'editoria, e, al tempo stesso, il rischio di un notevole decadimento del livello qualitativo dei programmi televisivi, per effetto del condizionamento esercitato dai committenti dell'inserimento di prodotti. Ricorda che simili preoccupazioni sono state illustrate alla Commissione dallo stesso Presidente dell'Autorità.

Sempre in materia di disciplina della pubblicità, sottolinea che la scelta del Governo di stabilire i limiti dell'affollamento pubblicitario in modo discrezionale risulta assai discutibile. Ritiene che su una materia tanto delicata sarebbe stata necessaria una trasparente discussione parlamentare nell'ambito di un progetto di legge, piuttosto che un intervento mediante un decreto legislativo di recepimento di una direttiva comunitaria su cui gli organi parlamentari possono esprimere soltanto un parere non vincolante.

Auspica pertanto che i contenuti del decreto legislativo che sarà adottato dal Governo si mantengano quanto più possibile corrispondenti al dettato della direttiva comunitaria che il decreto legislativo è chiamato a recepire. Rileva infatti che in Italia già in molti settori e in molte circostanze si presentano rilevanti situazioni di conflitto di interesse e non risulta certo auspicabile che l'adozione del provvedimento in esame costituisca un'altra occasione di questo genere.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) osserva che ha trovato l'intervento del viceministro Romani eccessivo nella sua critica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Ricorda come l'Autorità sia un organo emanante una terzietà essenziale in un settore che ne ha già estremo bisogno. L'Autorità non fa altro che rivendicare le sue funzioni di controllo e di indirizzo, indirizzi che si tenta di mettere nello schema in modo arbitrario o addirittura di non tenerne conto. Rileva un accentramento nelle mani del Governo, qualunque sia il Governo e ricorda come ci siano funzioni e ruoli differenti su cui si articola la democrazia, il Parlamento stesso e non si può non concordare con quanto detto dall'Autorità.

Ricorda che più volte si è parlato di un eccesso di delega, una delega troppo pesante che si è estesa ad argomenti che avrebbero dovuto essere oggetto di disegni di legge, dove anche al maggioranza stessa avrebbe avuto il diritto di intervenire in articolati dibattiti parlamentari. Sottolinea come lo stesso discorso vada fatto per la questione inerente alla libertà della rete, tema che sarebbe stato degno di una riflessione comune che poteva portare anche a un legiferare congiunto. Ritiene che con il provvedimento oggetto d'esame si sia di fronte ad un controllo all'origine, ad una sorta di schedatura che non giova né alla libertà di espressione ma neanche a quella del mercato.

Osserva per quello che riguarda il diritto di autore, che tale delicato tema era stato liquidato dal ministro Gelmini per quello che riguarda i libri *on line* e qui invece viene ripristinato: quindi il diritto non esiste quando si riversano i libri *on line* ma fa da scudo per un controllo sul mondo web.

Aggiunge che altro discorso va fatto per le quote cinema, prende atto dell'apertura data. Ritiene che per la produzione italiana sia importante stare nella competitività internazionale e ritiene un dovere finanziare e diffondere la cultura dell'Italia nel mondo. Sottolinea come su tale questione maggioranza e opposizione abbiano una posizione diversa.

Per quello che riguarda i minori ritiene che lo schema operi un pasticcio anche terminologico parlando prima di minori e

poi di bambini, ritiene che vada fatta chiarezza in merito alle fasce di età a cui ci si voglia rivolgere.

Sottolinea come per il *product placement* nel cinema lei lo abbia caldeggiato anche tramite la *tax shelter* e la *tax credit*, ma il discorso è assolutamente diverso per la televisione che è aperta ad una fascia ben più ampia di pubblico, differente per varietà e per età. Sottolinea come nello schema non vi sia alcuna definizione su quote, tempi, tetti e questo è grave. Ricorda che quando la pubblicità occulta invade i programmi dei minori l'esito può essere devastante su personalità fragili in formazione. Ritiene che gli adolescenti debbano crescere come individui pensanti e non come individui atti solo al consumo. Osserva che lo schema debba prendere in considerazione i minori come soggetti di diritto.

Per quello che riguarda i controlli sul Internet aggiunge di sapere bene che è molto difficile conciliare la libertà del *web* e la libertà dei minori, pensa ad esempio al grave fenomeno della pedopornografia. Ricorda che il problema è molto aperto e che si tratta di materia di competenza dell'AGCOM. Ritiene che nella fascia protetta debbano essere predisposti alcuni strumenti che vengono già utilizzati nei videogiochi. Ritiene infatti che in questo campo la responsabilità sia delle famiglie e crede nel dovere etico dell'autoregolamentazione. Occorre quindi dare alle famiglie strumenti come ad esempio il *parental control*, o le segnalazioni acustiche e visive durante le trasmissioni. Ricorda come anche un'estensione illimitata dell'orario non può andare bene. Sottolinea che anche su tali temi si poteva fare di più. Si associa alla richiesta di stralci già avanzata dai colleghi Giulietti e Gentiloni, ritiene tale decreto gravato da interessi particolari la cui preponderanza non giova neanche alla logica del mercato. Conclude facendo riferimento ad un allarme internazionale e a diversi articoli che sono stati pubblicati sull'argomento e aggiunge infine che non desidererebbe che l'Italia venisse vista dal mondo come un'anomalia nel campo della comunicazione.

Jonny CROSIO (LNP), tenuto conto dell'ampiezza sia dell'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni, sia della discussione in atto, ritiene opportuno, a nome del proprio gruppo, sollecitare da parte del rappresentante del Governo alcuni chiarimenti su profili che giudica particolarmente rilevanti, quali la determinazione dei tetti pubblicitari, il sostegno alla produzione cinematografica e la disciplina relativa alle attività tramite Internet.

Per quanto riguarda il primo punto, rileva che l'Italia è l'unico Paese europeo che introduce limiti differenziati sull'affollamento pubblicitario, con riferimento alle emittenti a pagamento. Ritiene pertanto opportuno che il rappresentante del Governo chiarisca alle Commissioni se vi è un rischio di una procedura di infrazione su questo aspetto.

Per quanto riguarda le produzioni cinematografiche, auspica un ripristino delle forme di sostegno vigenti, in quanto una revisione della disciplina sulla materia richiederebbe un confronto parlamentare nell'ambito dell'esame di un apposito progetto di legge.

Relativamente all'attività su Internet, esprime la propria preoccupazione che il provvedimento in esame si traduca in una burocratizzazione di tali attività. Evidenzia che i soggetti attivi su Internet operano in modo radicalmente diverso rispetto a quella che è l'attività tradizionale dei soggetti che definiscono un palinsesto televisivo. Per questo ritiene impropria l'attribuzione di responsabilità editoriale a chi gestisce piattaforme su Internet.

In conclusione, auspica da parte sia delle Commissioni, sia del Governo, una riflessione serena sui temi da lui evidenziati, in modo che ciò permetta di pervenire ad una valutazione favorevole dello schema in esame.

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda che in Italia si è assistito a riforme della disciplina del settore radiotelevisivo con cadenze temporali più che decennali. Nel caso dello schema in esame al contrario si procede, a poca distanza di anni dal testo unico del 2005, a una riforma effettuata

mediante un decreto legislativo di recepimento di una direttiva comunitaria. Viene pertanto adottata una procedura che limita l'intervento degli organi parlamentari all'espressione di un parere non vincolante. Come membro della I Commissione, fa presente di aver sollecitato la Commissione stessa ad esprimere un parere o quanto meno rilievi in ordine alla costituzionalità del testo in esame. Evidenzia infatti che più volte nel corso dell'attività conoscitiva e del dibattito delle Commissioni riunite è emersa la segnalazione che parecchie disposizioni contenute nel provvedimento sono al di fuori dell'ambito della delega. Contestualmente osserva che sulla base del Titolo V della Costituzione l'ordinamento della comunicazione è materia di competenza concorrente, per cui la legislazione statale dovrebbe limitarsi soltanto a determinare i principi fondamentali, anziché prescrivere norme di dettaglio come accade con lo schema di decreto in esame. Ribadisce che, in relazione ad ambedue i profili da lui evidenziati, sarebbe opportuna una valutazione sulla costituzionalità del testo in esame e pertanto invita le Commissioni Cultura e Trasporti a richiedere al Presidente della Camera di invitare la I Commissione a formulare i propri rilievi sullo schema. Ritiene che tale valutazione sarebbe utile sia alle Commissioni in relazione alla definizione del parere, sia allo stesso Governo, ai fini della predisposizione di un testo del decreto legislativo che non possa successivamente essere oggetto di un giudizio di incostituzionalità.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda come, trattandosi di una norma comunitaria, si debba recepire le norme generali che vengono indicate dall'Europa e occorre recepirle sempre. Ritiene invece, di non essere di fronte a un semplice recepimento della norma generale ma a profonde modifiche all'assetto radiotelevisivo e a interventi sul *web* e Internet.

Ribadisce come ci si trovi di fronte a condizioni di dominanza di mercato, a leggi illiberali che provocano forti danni. Ad esempio ritiene che nel provvedimento

in oggetto si vogliono mettere in discussione gli strumenti del *web* che i giovani usano per comunicare liberamente. Ritiene che si vada a ledere il principio della libertà di espressione. Invita il viceministro e tutti a ragionare su tale provvedimento in modo libero e scevro da condizionamenti.

Il viceministro Paolo ROMANI assicura il deputato Zazzera di essere del tutto estraneo a condizionamenti.

Ricardo Franco LEVI (PD) osserva che il suo intervento si colloca sulla scia degli interventi dei colleghi Giulietti, Gentiloni e in particolare Zaccaria. Sottolinea come il suo intervento concerne il ruolo del Parlamento. Ritiene che tale provvedimento, viziato o meno da un eccesso di delega, riassume in capo all'Esecutivo l'intera potestà legislativa, lasciando al Parlamento lo strumento debole del parere. Sottolinea come la stessa cosa stia accadendo per l'editoria, per cui è stata prevista la delegificazione. A suo giudizio ritiene si rischi di passare a una visione della democrazia dove non è più il Parlamento a controllare il Governo ma l'Esecutivo e la maggioranza si configurerebbero come un unico corpo a cui si deve contrapporre solo l'opposizione e la minoranza. Ricorda che tale assetto oggi non è e che il Parlamento ha il dovere di controllare e di esercitare tutte le sue prerogative. Sottolinea che l'istituzione parlamentare non può essere messa in un angolo e che tale azione va contrastata. Della questione, a partire dai Presidenti delle Camere, tutti devono essere investiti ed in particolare si rivolge ai presidenti delle due Commissioni presenti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che il parere può anche contenere condizioni e in tal caso usualmente il Governo modifica il testo del decreto legislativo in modo da recepire le condizioni approvate dalle Commissioni parlamentari. Ritiene che nella predisposizione del parere vi sia la possibilità per prospettare interventi di revisione del testo anche rilevanti, alla cui definizione auspica che possano concorrere anche i gruppi di opposizione.

Luca Giorgio BARBARESCHI (Pdl) riconosce l'attenzione dedicata dalle Commissioni e dal rappresentante del Governo a diverse questioni sollevate nel corso delle audizioni. Auspica pertanto che le proposte emerse dall'attività conoscitiva possano essere accolte per migliorare il testo dello schema di decreto legislativo. Al riguardo, evidenzia l'opportunità che i relatori permettano ai membri delle Commissioni di conoscere tempestivamente il testo della proposta di parere.

Osserva quindi che, pur riconoscendo l'obbligo giuridico di recepire quanto previsto dalla direttiva comunitaria, non bisogna nascondere che sulla definizione della normativa comunitaria incide l'attività lobbistica di multinazionali, rispetto alla quale non sempre l'Italia si dimostra in grado di tutelare i propri più genuini interessi. In ogni caso, reputa che, sulla base delle dichiarazioni di disponibilità del viceministro Romani, si possa pervenire alla definizione di significative modifiche e miglioramenti del testo.

Per parte propria, ritiene peraltro opportuno sollecitare una riflessione di carattere più generale da parte delle Commissioni sul fatto che Internet ha permesso una enorme diffusione dell'informazione gratuita. Ha altresì consentito l'affermazione di soggetti che hanno assunto un ruolo straordinario nel mondo dell'informazione. Richiama in particolare la figura di Arianna Huffington che negli Stati Uniti, con il proprio sito, è divenuta, come è stato detto, l'imperatrice dell'informazione *on line*, dal momento che l'Huffington Post è stato giudicato il *blog* più influente del mondo. Ritiene che, sia nel settore privato, sia in quello pubblico, e nella stessa politica, si affermerà sempre più una politica di condivisione creativa che trova in Internet il proprio strumento fondamentale.

Osserva che rispetto a questi fenomeni di rilevanza epocale, l'Italia si caratterizza per un ritardo legislativo, a cui fanno seguito interventi volti a porre ostacoli, restrizioni e impedimenti. Evidenzia che ciò risulta tanto più grave, in considerazione del contributo che Italiani di parti-

colare valore in più occasioni hanno dato alla individuazione di vie nuove anche nel mondo delle telecomunicazioni e di Internet.

Deborah BERGAMINI (Pdl), *relatore per la IX Commissione*, in relazione all'invito del collega Barbareschi, si impegna, anche a nome del relatore per la VII Commissione, a mettere a disposizione dei membri delle due Commissioni la proposta di parere quanto più tempestivamente possibile. Osserva peraltro che per la predisposizione della proposta, i due relatori hanno voluto attendere il completo svolgimento del dibattito in modo da poter tener conto di tutti gli elementi evidenziati negli interventi.

In relazione a quanto affermato dal collega Zaccaria, osserva che con il provvedimento in esame, a suo giudizio, non si procede ad un'ulteriore riforma del settore radiotelevisivo considerato di per se stesso, quanto piuttosto si interviene per definire una disciplina del settore audiovisivo considerato nel suo complesso. L'intervento risulta necessario proprio in considerazione della fortissima evoluzione di tale settore, che rappresenta uno dei pochi comparti in cui si registrano in Italia significative trasformazioni.

Proprio in considerazione di questo approccio, fin dall'inizio non ha ritenuto che fosse interamente sottratto alla disciplina il mondo di Internet. Reputa infatti che occorre sempre più concentrarsi non tanto sulla piattaforma e sugli strumenti tecnici di trasmissione, quanto sulle caratteristiche dei prodotti e sui contenuti.

Da ultimo, riservandosi di svolgere alcune ulteriori considerazioni al momento della presentazione, insieme al collega Lainati, del parere, ritiene in ogni caso necessario sottolineare come lo straordinario interesse del ciclo di audizioni svolto dalle Commissioni, che hanno permesso ai membri delle Commissioni medesime di acquisire direttamente dagli operatori del settore informazioni e valutazioni essenziali, di cui i relatori terranno ampiamente conto nella predisposizione della propria proposta di parere.

Il viceministro Paolo ROMANI, nel ringraziare i relatori e tutti i deputati intervenuti nella discussione, osserva che si è trattato di un dibattito ampio e di grande interesse. Altrettanto utile si è dimostrato il complesso di informazioni e valutazioni emerse dalle numerose audizioni svolte dalle Commissioni.

Al tempo stesso, invita i membri delle Commissioni a tener conto della enorme complessità delle questioni affrontate nello schema di decreto legislativo in esame e delle difficoltà di definirne la disciplina legislativa. Richiama in proposito la distinzione tra bambini e minori, che, con riferimento ad alcune disposizioni è stato necessario introdurre, senza peraltro voler minimamente attenuare le misure a tutela dei minori.

Osserva altresì che la stessa direttiva comunitaria oggetto di recepimento con lo schema in esame, reca alcune ambiguità irrisolte, come emerge da una lettura dei considerando dal 15 al 25. Cita in proposito il testo del considerando n. 20, in cui si afferma in modo perentorio che la trasmissione continua in diretta (*live streaming*) e la trasmissione televisiva su Internet rappresentano servizi di radiodiffusione televisiva. È chiaro, a suo giudizio, che tali ambiguità dipendono dalla difficoltà di definire una normativa che, senza limitare in alcun modo la diffusione delle informazioni, tuttavia imponga il rispetto di alcune regole anche per soggetti come You tube.

Le difficoltà connesse all'attuazione della direttiva sono dimostrate dal fatto che soltanto quattro Paesi su ventisette membri dell'Unione europea finora hanno provveduto in tal senso. Segnala altresì che in Belgio è stata prevista una dichiarazione preventiva, che rappresenta uno strumento molto più forte e più invasivo di quanto stabilito dallo schema in esame.

In ogni caso, assicura i membri delle Commissioni che il Governo non ha avuto mai l'intenzione «mettere le mani su Internet» né porre restrizioni a soggetti quali i *social network*, i *blog* e gli altri strumenti di comunicazione della rete. Ciò

che si è inteso fare è stato introdurre una disciplina per chi utilizza la rete per fornire servizi televisivi, quali appunto la *web tv*, il webcasting e il live streaming.

Ritiene che i lavori delle Commissioni possano contribuire in modo significativo a perfezionare il testo dello schema. Sotto questo profilo, fa presente che, al di là di alcune valutazioni contrastanti, è in corso una intensa collaborazione del Ministero

con la Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di individuare le soluzioni normative idonee.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà prevista domani, giovedì 4 febbraio, al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 15.45.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	16
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	18
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico</i> ) .....	20
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo dell'Italia dei Valori</i> ) .....	24

##### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della X Commissione, Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saggia.

##### La seduta comincia alle 15.

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.**

**Atto n. 174.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore per l'VIII Commissione*, illustra, anche a nome del relatore per la X Commissione, la proposta di parere formulata che tiene conto di alcuni rilievi tecnici emersi nel corso della discussione, nella consapevolezza che ulteriori questioni, di natura squisitamente politica, non possono trovare risposta nell'esame del provvedimento (*vedi allegato 1*).

Federico TESTA (PD), a nome del proprio gruppo, illustra una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), sottolineando che sarebbe stato preferibile esaminare il provvedimento in titolo successivamente alla definizione da parte del Consiglio dei ministri di una strategia energetica nazionale, così come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008. Rileva altresì che il finanziamento e il personale assegnato all'Agenzia per la sicurezza nucleare risultano assolutamente inadeguati, mentre l'attuale commissariamento di Ispra, Sogin ed Enea non consente di definire con chiarezza gli obiettivi della loro attività. Sottolinea inol-

tre che, per quanto riguarda lo smantellamento degli impianti, l'articolo 19 dello schema di decreto prevede che, a fine vita degli stessi, la Sogin Spa prenda in carico la gestione in sicurezza e lo svolgimento di tutte le attività relative alla loro disattivazione. Al riguardo, paventa il rischio che i costi di queste attività siano estesi alla collettività nel caso in cui il fondo per il *decommissioning* previsto all'articolo 20 non fosse sufficiente. Ricordato che l'articolo 22 attribuisce all'operatore il compito di garantire le compensazioni a persone ed enti locali con divieto di trasferirne gli oneri sugli utenti finali, sottolinea tuttavia che l'articolo 16 prevede che con decreto del ministro dello sviluppo economico siano individuati strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori.

Gabriele CIMADORO (IdV), a nome del proprio gruppo, presenta una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*).

Manuela LANZARIN (LNP) rileva l'opportunità che all'articolo 22, comma 4, venga individuato un criterio più definito che permetta l'ampliamento dell'area nella quale sono ubicati i comuni che possono beneficiare delle misure compensative, quale ad esempio l'indicazione di un raggio di 40 chilometri.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene eccessivo il termine di almeno cinque anni per la validità di certificazione del sito previsto alla lettera *b*) della proposta di parere dei relatori.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore per la X Commissione*, per quanto concerne il primo rilievo formulato ritiene sia preferibile non indicare nella proposta di parere parametri eccessivamente perentori. I relatori sono ovviamente favorevoli all'estensione dei beneficiari, se il Governo si

dichiara favorevole e non sono neppure contrari al limite indicato. Con riferimento all'osservazione del deputato Polledri, sottolinea che alla lettera *b*) della proposta di parere si parla di certificazioni dei siti e il termine ipotizzato di «almeno cinque anni» appare congruo se si considera che le procedure di autorizzazione potrebbero durare anche quattro anni. Sul punto si rimette comunque alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) ringrazia i colleghi per il proficuo e intenso lavoro finora svolto. Manifesta un orientamento complessivamente favorevole sul parere proposto dai relatori. Suggerisce tuttavia di sostituire alla lettera *f*) della proposta di parere le parole «nell'ambito della sfera dei soggetti pubblici» con le parole «nell'ambito di soggetti a prevalente capitale pubblico».

Giovanni FAVA (LNP), *relatore per la X Commissione*, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Federico TESTA (PD) sottolinea che sarebbe preferibile affidare ad una società di diritto pubblico le attività attribuite a Sogin Spa dallo schema di decreto.

Andrea LULLI (PD) evidenzia la delicatezza dell'attività di gestione dei rifiuti radioattivi che nello schema di decreto in esame è attribuita ad una società di diritto privato.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore per l'VIII Commissione*, ritiene che la questione non sia tanto nella natura giuridica delle società cui viene affidata la gestione dei rifiuti radioattivi, quanto nella realizzazione dei un deposito nazionale delle scorie.

Paolo FADDA (PD) sottolinea che la gestione delle scorie radioattive dovrebbe essere affidata ad una società pubblica.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative (Atto n. 174)**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative;

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) agli articoli 5, 7, 10, comma 3, 13, comma 2, occorre fissare tempi certi per l'adozione dei decreti e l'attivazione delle procedure ivi previste;

b) all'articolo 11, commi 11 e 12, venga previsto che la validità della certificazione di sito abbia una durata pari ad almeno 5 anni;

c) all'articolo 13 occorre assicurare una maggiore compattezza del procedimento autorizzativo unico, garantendo la celerità e la certezza dei tempi, eliminando a tal fine l'obbligo dell'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), anche in considerazione che la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), come anche la direttiva 2008/1/CE, recentemente entrata in vigore, sottopon-

gono ad AIA le attività energetiche riferite esclusivamente agli impianti di combustione e non agli impianti nucleari;

d) all'articolo 19 occorre eliminare il comma 5 nella parte in cui affida a Sogin S.p.A. la valutazione sulla congruità del Fondo per il « *decommissioning* », riconoscendo tale compito in capo ad un soggetto terzo, assicurando altresì all'articolo 20 certezza sull'entità del Fondo stesso, anche attraverso la previsione dell'obbligo di accantonamenti annuali sin dal primo anno di autorizzazione dell'impianto;

e) all'articolo 22, recante disposizioni in materia di misure compensative, sia specificato che il beneficio economico da corrispondere deve essere comprensivo delle compensazioni ambientali; sia altresì specificato che la restante parte degli importi di cui al comma 2, lettera b) e al comma 3, a seguito dell'applicazione dei benefici di cui al comma 7, è destinata comunque ai cittadini per le finalità di cui al comma 5, lettera b), e da ultimo agli enti locali, secondo le percentuali di cui al comma 4, anche ai fini della realizzazione di iniziative infrastrutturali e ambientali; al comma 4, sia valutata la possibilità di ampliare l'area di riferimento per la destinazione dei benefici economici;

f) all'articolo 25, ai fini dell'efficiente espletamento dei compiti riconosciuti a Sogin Spa, occorre specificare l'assetto

istituzionale della società, che dovrebbe preferibilmente rientrare nell'ambito della sfera dei soggetti pubblici;

g) all'articolo 28, recante disposizioni per la stima dei corrispettivi del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, venga specificato che i soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi generati da attività medicali e industriali, diverse da quelle di cui al titolo II del presente schema, sono tenuti al conferimento di tali rifiuti presso il Deposito Nazionale secondo prescrizioni impartite dall'Agenzia e con tariffe a loro

carico determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Conseguentemente occorrerebbe assoggettare tali soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 32, comma 3;

h) all'articolo 30, vengano specificate le risorse di bilancio disponibili per il finanziamento della campagna di informazione, al fine di rendere effettivo ed immediatamente realizzabile l'impegno per una corretta e compiuta informazione ai cittadini sugli aspetti concernenti l'impiego di produzione di energia elettrica da fonte nucleare.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative (Atto n. 174)**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL  
GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO**

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative, n. 174;

premesso che:

già in sede di discussione della legge 23 luglio 2009 n. 99, attraverso specifici interventi di merito, erano stati posti alcuni temi generali che, anche alla luce del provvedimento oggi all'esame, mantengono tutta la loro attualità:

meglio sarebbe stato se la discussione sul merito fosse avvenuta a valle di un approccio complessivo e articolato alle problematiche energetiche del nostro Paese, anche alla luce dell'articolo 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva la definizione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di una « Strategia energetica nazionale » che indicasse le priorità di breve e di lungo periodo: a oltre un anno dalla scadenza del termine il suddetto documento non è stato ancora emanato;

invece, il decreto (in particolare, l'articolo 3 relativo alla « Strategia del Governo in materia nucleare ») attribuisce al Governo il compito di definire programmaticamente gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare, il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali, gli orientamenti sulle modalità realizzative, gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare. Un simile approccio pone problemi di metodo (si veda il parere espresso dalle Regioni che contestano – in maniera bipartisan – il venir meno del rispetto del dettato costituzionale in tema di prerogative delle regioni stesse in tema di energia) ma anche di merito;

sarebbe, infatti, necessario costruire un quadro prospettico d'insieme sul tema energetico, anche per fornire gli elementi necessari a tutti i soggetti coinvolti, operatori, comunità interessate, cittadini. Il Governo ha deciso di fare del nucleare una bandiera, ma non si deve dimenticare che alla fine dell'anno scadranno gli attuali incentivi alle fonti rinnovabili, mentre proseguono le procedure per l'autorizzazione e la costruzione di nuovi cicli combinati che già oggi non funzionano a pieno regime;

sarebbe stato, al contrario, più utile affrontare anche i temi dell'efficienza, del risparmio energetico, dell'innovazione tec-

nologica, delle fonti rinnovabili per potersi confrontare con le sfide che abbiamo davanti, a cominciare dalla necessità, ribadita nel summit mondiale sul clima di Copenaghen, di ridurre drasticamente le emissioni di CO<sub>2</sub>, rispetto al quale la scelta in esame ben difficilmente sarà in grado di produrre effetti tangibili al 2020. E questo al fine di accompagnare, aiutare, sostenere le scelte di imprese, istituzioni, cittadini che consentono di migliorare la qualità della nostra vita e la competitività della nostra economia, cogliendo le opportunità offerte dalla *green economy*. Tutto ciò conferma l'impressione di una posizione — da parte del Governo — più ideologica e « di bandiera » che di reale sostanza;

il mercato che, a fatica, si è costruito in questi anni nel settore dell'energia elettrica corre il rischio di essere pesantemente messo in discussione da un nucleare realizzato in questo modo. Oltre a quanto previsto al già richiamato articolo 3, non si può non sottolineare come naturalmente non sia assurdo pensare a un programma nucleare realizzato sotto la guida dello Stato, ma allora bisogna essere consapevoli delle sue conseguenze (da analizzare) e dichiararlo apertamente. Dire che « la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale » (articolo 4) è solo il primo passo: il rischio è che il nucleare faccia eccezione allo schema secondo cui funziona oggi il mercato elettrico, ponendo in atto scelte incompatibili con le direttive europee.

In questo senso, protocolli come quello stipulato con la Francia con cui si assegnano all'ex monopolista italiano ENEL tre siti in cui costruire le centrali, insieme con l'EDF, prefigurano scenari competitivi preoccupanti. La stessa scelta di una tecnologia, quella delle EPR, rispetto alla quale noi italiani siamo sostanzialmente esclusi dal punto di vista della produzione « intelligente », lascia presagire un rischio elevato di colonizzazione tecnologica e di scarso coinvolgimento della nostra capacità di ricerca;

all'articolo 25, comma 2, lettera f), della legge 23 luglio 2009, n. 99, il Governo ha ostinatamente voluto inserire la previsione dell'esercizio sostitutivo. Come sottolineato allora, si trattava di una previsione normativa errata, tanto che nel decreto si prevede un percorso diverso, certamente più rispettoso delle autonomie locali, anche se alla fine punta ad arrivare allo stesso risultato. La sostanza comunque rimane invariata: sia l'ubicazione dei siti che del deposito possono essere decisi contro la volontà delle regioni, con modifica forzata dei Piani energetici e quindi in palese conflitto istituzionale. Tra l'altro definendo i siti di interesse strategico nazionale questi possono essere gestiti dalla costituenda Agenzia della difesa spa e quindi al di fuori di qualsiasi controllo parlamentare; Ma così procedendo, con un atteggiamento che non si può che definire di « protervia istituzionale », il Governo ha ottenuto il risultato del ricorso alla Corte costituzionale, legittimo e condivisibile, della maggioranza delle Regioni, su un tema procedurale, che darà peraltro modo di confondere i piani di discussione di merito e di metodo; l'esperienza internazionale dei paesi democratici dimostra come progetti di questo genere non si possano fare contro i cittadini e le comunità locali, ma solo costruendo il consenso e la condivisione, mentre questo approccio ideologico corre il rischio di creare una reazione di rigetto che non era scontata, risultando così di ostacolo ad una discussione di merito dei problemi;

L'Agenzia per la sicurezza nucleare (peraltro neanche prevista nel testo originario del disegno di legge e inserita solo successivamente dopo un increscioso balletto tra Ministeri sulla attribuzione dei posti e le cui delicate funzioni meglio sarebbero state svolte da un'Autorità indipendente) risulta finanziata nei prossimi tre anni con l'importo assolutamente insufficiente di 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, che ne compromettono la reale operatività. Il personale assegnato è assolutamente inadeguato e il rapporto fra Agenzia della sicurezza nazionale e le

Agenzie regionali per l'ambiente che gestiscono alcune delle reti di sorveglianza non è definito e non comprende le risorse necessarie

A tal proposito, sono necessari il rafforzamento e la terzietà dell'Agenzia perché questa possa essere vissuta come soggetto realmente *super partes* che ha a cuore prima di tutto i cittadini;

tutte gli attuali enti (ISPRA, SOGIN, ENEA) sono commissariati e non hanno indirizzi strategici certi; i commissariamenti danno più l'idea di una lotta per ritagliarsi ambiti di potere che non della percezione effettiva degli obiettivi che si vogliono raggiungere;

considerato che:

non sono stati fatti passi in avanti per quanto riguarda l'individuazione del deposito di superficie: nel 2012 torneranno dall'Inghilterra e nel 2020 dalla Francia le scorie relative alle centrali chiuse a seguito del referendum del 1987, mentre siamo ancora al dieci per cento circa di *decommissioning* effettuato.

per quanto riguarda il problema del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, il decreto presenta una contraddizione tra quanto stabilito agli articoli 13 e 18. Se l'articolo 13, infatti, prefigura che lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti avvenga in strutture ubicate nello stesso sito e direttamente connesse con l'impianto nucleare, l'articolo 18 prevede che il titolare dell'autorizzazione unica provveda al trattamento, al condizionamento e allo smaltimento dei rifiuti nonché al riprocessamento e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il Deposito nazionale. Non appare chiaro, pertanto, dove effettivamente andranno i rifiuti e il combustibile irraggiato. Se, come sembra (è impensabile ipotizzare il riprocessamento del deposito nello stesso sito), dovessero andare nel Deposito nazionale, bisognerebbe allora che questo fosse in costruzione o almeno localizzato (anche come deposito di rifiuti ad alta attività)

prima di avviare la costruzione dei nuovi impianti. È necessaria una assoluta chiarezza sulla destinazione del combustibile irraggiato e sui rifiuti, per dimostrare di aver pensato alla chiusura del ciclo e non lasciare eredità pesanti o almeno non valutate alle generazioni future;

la realizzazione del Deposito nazionale definitivo dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività, che sia adibito anche a deposito temporaneo per quelli di alta attività, è un'esigenza imprescindibile, anche se non vi fosse alcuna ripresa del nucleare in Italia. Se invece si realizzassero nuovi impianti, il deposito diventa una *condicio sine qua non* per l'accettabilità sociale del nucleare futuro. Lo sforzo fatto nel decreto di arrivare alla sua localizzazione e realizzazione è, dunque, condivisibile. Vi è però un importante cambiamento rispetto alle proposte della Commissione tecnica nominata dal Ministro Bersani nel 2007: anziché affidare il compito di localizzare e realizzare il deposito a una Agenzia pubblica (come avviene ovunque) si è pensato di far svolgere queste attività alla Sogin s.p.a.. Si può perciò parlare di «privatizzazione delle attività concernenti il trattamento e la custodia dei rifiuti nucleari» perché Sogin s.p.a. è una società «di diritto privato» anche se interamente partecipata Ministero dell'economia (e nei mesi scorsi si è più volte parlato della possibilità di fare entrare nel suo capitale anche società quotate). Questo cambiamento di impostazione, anche se può essere dettato dalla volontà di non creare nuovi soggetti pubblici, non è accettabile e rischia di far naufragare tutta l'operazione. Infatti è fondamentale dare alla popolazione la massima garanzia che chi si occupa dei rifiuti sia preoccupato unicamente della sicurezza e della protezione della popolazione stessa. Un soggetto che produce rifiuti nucleari, che abbia obiettivi di profitto e che non sia in grado di garantire di occuparsi dei rifiuti per qualche secolo desta preoccupazioni. Il fatto che a Sogin s.p.a. venga affidato in esclusiva anche in futuro il compito di smantellare gli impianti rende ancora meno accettabile la

soluzione prevista. Vi sarebbe infatti un potenziale conflitto di interesse tra un soggetto che deve cercare di smaltire rifiuti al minimo costo e con utili e un soggetto che li deve ricevere e custodire con la massima sicurezza;

per quanto riguarda lo smantellamento degli impianti, l'articolo 19 prevede che, a fine vita degli impianti, la Sogin s.p.a. prenda in carico la gestione in sicurezza e lo svolgimento di tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto. Vi è il rischio che i costi di queste attività vengano « socializzati ». Infatti è vero che l'articolo 20 prevede un fondo per il decommissioning ma, se il fondo non fosse sufficiente, la soluzione prevista non garantisce contro rischi come quelli paventati (e già oggi in atto per lo smantellamento delle centrali nucleari Enel chiuse nel 1987). Infatti si prevede una integrazione da parte dell'operatore sulla base della valutazione dei costi da parte di Sogin s.p.a., ma queste valutazioni potrebbero dar luogo a sottostime o a contestazioni ed è facile prevederne l'esito finale;

una ulteriore contraddizione del decreto riguarda l'individuazione del soggetto che dovrà determinare le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato: mentre l'articolo 25, comma 1, lettera *d*), attribuisce tale compito a un decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo 28 si prevede che le tariffe siano determinate annualmente dall'AEEG secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi effettuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l'altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti e delle misure compensative;

la questione delle garanzie finanziarie è trattata in più articoli ma in maniera confusa e persino contraddittoria. Da un lato sembrerebbero scaricarsi sull'operatore molti costi – che contribuirebbero, peraltro, a rendere meno appetibili

le centrali nucleari – come nel caso dell'articolo 13, comma 1, dove si dice che agli oneri derivanti dall'istanza di autorizzazione e dalla certificazione del proponente si provvede nell'ambito del quadro economico-finanziario dell'opera, del medesimo articolo (comma 2, lettera *l*) in cui si obbliga il proponente a dimostrare la sussistenza di strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dalla sua volontà, nonché dell'articolo 22 che attribuisce all'operatore il compito di garantire le « compensazioni » a persone ed enti locali con divieto di trasferirne gli oneri sugli utenti finali. Dall'altro lato, però, l'articolo 16 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano individuati strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori;

non si tratta, in conclusione, di avere un atteggiamento pregiudiziale o ideologico, quanto piuttosto la legittima pretesa, nell'interesse del paese, che scelte come quella in esame siano fatte con la dovuta serietà e ponderatezza, a garanzia che temi di tale rilevanza, rispetto ai quali i cittadini sono stati in passato chiamati ad esprimersi attraverso forme di consultazione popolare, non vengano trasformate in facili slogan elettorali ma invece doverosamente considerate come scelte fondamentali per il nostro futuro, rispetto alle quali siano chiamate ad esprimere il loro consenso le popolazioni interessate

esprimono

#### PARERE CONTRARIO

Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative (Atto n. 174)**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL  
GRUPPO DELL'ITALIA DEI VALORI**

Le Commissioni VIII e X,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative (A.G. 174),

premessi che:

lo schema di decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia » con il quale il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore di tale legge (e quindi entro il 15 febbraio 2010) uno o più decreti legislativi di riassetto normativo relativi alla disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e dei rifiuti radioattivi e della definizione delle misure compensative in favore delle popolazioni interessate;

il rilancio del nucleare rappresenta l'obiettivo principale della « Strategia ener-

getica nazionale » promossa dall'attuale Governo. Intesa, infatti, come strumento di indirizzo e programmazione energetica a carattere generale la suddetta « Strategia », delineata dall'articolo 7 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, contempla la realizzazione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare e la promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione. In linea con la citata « Strategia energetica nazionale », il citato articolo 25 della legge 99/2009, reca una delega al Governo per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare. Quale autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza nel settore nucleare viene istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. Per la promozione dell'innovazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione, la suddetta legge contempla la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo. Si rammenta, infine, che il Ministro dello Sviluppo Economico, Scajola, ha riferito alle Commissioni riunite X Camera e 10a Senato, nella seduta dell'11 marzo 2009, in merito ai contenuti del Protocollo di Accordo, firmato durante il vertice di Villa Madama del 24 febbraio 2009, tra i Governi italiano e francese

sulla cooperazione nel settore dell'energia nucleare. Grazie a tale accordo il progetto nucleare italiano potrà avvalersi della esperienza della Francia la cui dotazione di centrali nucleari attive è la più consistente a livello europeo. Il Protocollo, avente carattere di « accordo-quadro », rimette a successivi accordi operativi la definizione dei singoli aspetti concreti della cooperazione tra i due Stati ed inoltre lascia impregiudicata la scelta delle tipologie di impianti nucleari da realizzare nel territorio nazionale e non contiene clausole che introducono vincoli di « esclusiva »;

rilevato che:

il nostro Paese, a seguito del referendum del 7 e dell'8 novembre 1987, ha espresso la propria contrarietà rispetto l'uso di energia proveniente da fonte nucleare. Pur tuttavia, l'Italia non può considerarsi ancora un paese denuclearizzato, visto che il problema dello smantellamento delle centrali e dello smaltimento dei prodotti o rifiuti radioattivi è ancora presente nel nostro territorio nazionale. Le competenze in materia sono state rimesse o sono svolte attualmente da vari soggetti, tra i quali il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici (APAT), il Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, il Dipartimento della protezione civile, varie Commissioni tecnico-scientifiche, il CIPE;

l'attuale Governo, in controtendenza rispetto agli Stati Uniti d'America e molti altri Paesi europei come la Germania e la Spagna, ha deciso di fondare parte della propria politica economica per il rilancio produttivo sul ritorno alla produzione di energia da fonte nucleare, con l'obiettivo precipuo di produrre il 25 per cento dell'energia elettrica dall'atomo;

i problemi collegati al nucleare, sono purtroppo ancora ad oggi irrisolti:

problemi come l'approvvigionamento dell'uranio, la gestione delle scorie radioattive, gli altissimi costi. I costi del kWh nucleare imputabili all'investimento, all'esercizio e alla manutenzione sono enormemente superiori a qualunque altra fonte di produzione di energia. La tecnologia nucleare esistente, sulla quale l'attuale Governo sta puntando con decisione, è quella di terza generazione, ossia una tecnologia che risale agli anni sessanta. Le ricerche in questo campo prevedono ancora 10-20 anni di tempo necessari per arrivare alla cosiddetta tecnologia di IV generazione, ossia quella che potrà dare risposte convincenti ai problemi suddetti, a cominciare da quello della sicurezza. In pratica il nostro Paese rischia di vedere entrare in funzione le proprie centrali nucleari, appena prima la probabile disponibilità dei nuovi reattori di quarta generazione; e poiché la vita media di un impianto nucleare è di circa 60 anni, l'Italia rischierebbe di trovarsi per oltre 50 anni con impianti meno sicuri e obsoleti. I tempi attuali indicano, nella migliore delle ipotesi, in ben oltre 10 anni i tempi minimi per l'entrata in funzione degli impianti suddetti. Nell'efficiente Finlandia, infatti, dove il consenso al nucleare è maggioranza, ed esistono già 5 centrali, i tempi fra l'avvio del dibattito su un nuovo reattore e la posa della prima pietra, si sono allungati ad otto anni, rispetto ai cinque anni programmati, mentre i costi sono già lievitati dai 3 miliardi di euro previsti a circa 4,5 miliardi. Il presunto basso costo del kWh da nucleare è quasi esclusivamente dovuto in tutto il mondo dall'intervento dello Stato nella chiusura del ciclo del combustibile nucleare (costi per lo smaltimento definitivo delle scorie e per lo smantellamento delle centrali). In conseguenza di ciò la scelta nucleare ostacola il perseguimento degli obiettivi di diffusione delle fonti rinnovabili, innovazione tecnologica ed efficienza energetica. Sotto tale profilo si osserva che l'Agenzia internazionale per l'energia ha calcolato che dal 1992 al 2005 nei Paesi OCSE il nucleare da fissione ha usufruito del 46 per cento degli investimenti in ricerca e

sviluppo, quello da fusione del 12 per cento, mentre alle rinnovabili è stato destinato l'11 per cento. È peraltro irrealistico, per problemi non solo ambientali ed economico-finanziari, ma anche tecnici, l'obiettivo di Enel ed Edison di coprire il 15-20 per cento del fabbisogno elettrico dell'Italia con il nucleare. Infatti, bisognerebbe realizzare 10-15 centrali entro quella data e il primo impianto entrerebbe in funzione tra almeno 10 anni, in una situazione in cui ancora non stata data ancora oggettiva soluzione al problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi del nostro Paese (secondo l'inventario APAT: 25 mila metri cubi di rifiuti, 250 t di combustibile irraggiato – pari al 99 per cento della radioattività presente nel nostro Paese –, a cui vanno sommati i circa 1500 metri cubi prodotti annualmente da ricerca, medicina e industria e i circa 80-90 mila metri cubi derivanti dallo smantellamento dalle 4 centrali e degli impianti del ciclo del combustibile). Infine, bisogna ricordare che i tempi di realizzazione di una nuova centrale nucleare non possono essere compressi in un periodo più breve di 12 anni (come dimostra l'esperienza dell'unica nuova centrale europea in costruzione in Finlandia) e che se proprio si dovesse perseguire questo obiettivo, l'unica, eventuale possibilità sarebbe quella di scegliere la tecnologia del nucleare di quarta generazione che, pur non risolvendo i problemi di fondo, viene ritenuta come l'unica in grado di garantire maggiore efficienza, minore produzione di scorie, impossibilità di impiego delle scorie negli usi bellici;

in data 22 dicembre 2009 la Commissione Europea ha presentato un documento di lavoro (SEC(2009)1654) che contiene i dati relativi all'uso di risorse finanziarie destinate alle attività di smantellamento degli impianti nucleari (*decommissioning*) secondo il quale, in Italia, i costi (calcolati nel 2004) per lo smantellamento di tutti gli impianti nucleari (esclusi quelli provenienti dal centro di ricerca ISPRA) da realizzare entro il 2024, è valutato in circa 4 miliardi di euro, esclusi i costi per lo smaltimento dei rifiuti

ad alta attività e del combustibile esaurito non calcolabili in assenza di un sito definitivo di stoccaggio.

nel periodo in cui il Parlamento italiano approvava la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia », il c.d. « Collegato Energia », alcune agenzie Onu presentavano alla Conferenza « World Financial and Economic Crisis and its Impact on Development », tenutasi a New York, una dichiarazione in cui veniva evidenziato quanto l'attuale crisi economica e finanziaria fosse in attesa di una risposta collettiva della comunità mondiale e come la green economy potesse costituire l'unica reale via d'uscita. In particolare, le agenzie Onu, capeggiate da Achim Steiner, direttore esecutivo del Programma Onu per l'Ambiente (Unep) si sono pronunciate a favore di una transizione verso « meno carbonio » ed a sostegno di un'economia verde capace di fornire molteplici opportunità economiche, sociali ed ambientali. Nella dichiarazione si legge che « investire i fondi di rilancio economico in settori quali le tecnologie energetiche efficienti, le energie rinnovabili, i trasporti pubblici, l'agricoltura sostenibile, il turismo rispettoso dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, soprattutto gli ecosistemi e la biodiversità, riflette la convinzione che l'economia verde può creare delle nuove industrie dinamiche, dei posti di lavoro di qualità, generare crescita e guadagni, attenuando allo stesso tempo gli effetti dei cambiamenti climatici ed arrestando il declino della biodiversità ». Anche l'economista Nicholas Stern ha invitato i governi a spendere circa 400 miliardi di dollari in un'azione di contrasto della recessione economica che punti sull'efficienza energetica. La Spagna ha risposto positivamente ed ha ribaltato la propria situazione di dipendenza energetica dall'esterno, arrivando a produrre un quantitativo di energia pari al 50,1 per cento attraverso lo sfruttamento di fonti rinnovabili. Inoltre, la Germania ha recentemente investito – luglio 2009 – nel c.d. Progetto « Desertec » 400 miliardi di

euro per la realizzazione di progetti destinati alla produzione di energia con tecnologia solare a ciclo termodinamico;

considerato che:

lo schema di decreto in esame presenta rilevanti criticità sotto molteplici profili che vanno dal rispetto delle competenze legislative costituzionalmente riconosciute, alle garanzie per i livelli di sicurezza a tutela delle popolazioni, dai costi all'eccesso di delega legislativa, al rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di appalti e tutela della concorrenza;

## I

*sotto il profilo del rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute e della necessità dell'intesa fra lo Stato e le Regioni ai fini della costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, si osserva che:*

a prescindere da qualsiasi convinzione sull'opportunità di avviare o meno un programma di realizzazione di nuove centrali nucleari in Italia, quello che appare molto grave è che l'iter previsto – sia dalla legge n. 99 del 2009 sia dallo schema di decreto legislativo in esame – per la realizzazione delle centrali possa arrivare a scavalcare completamente territorio, Regioni ed Enti locali, ponendosi palesemente in contrasto con il Titolo V della Costituzione e specificamente con il rispetto dei poteri concorrenti delle Regioni riguardanti la produzione dell'energia e il governo del territorio, di cui all'articolo 117 della Costituzione; con il principio di leale collaborazione, di cui all'articolo 118 Cost. e con l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 Cost., disposizioni già richiamate in numerose pronunce della Corte costituzionale in materia energetica;

con riferimento agli articoli 25 – 29 della l. n. 99/2009 si osserva che i ricorsi presentati dalle Regioni avverso tali disposizioni (12 sino ad oggi e segnatamente la Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Molise che

insieme rappresentano circa il 60 per cento del territorio nazionale) si concentrano soprattutto sul dettato del secondo comma dell'articolo 25 della legge n. 99/2009, che delinea i principi e i criteri direttivi cui i decreti delegati dovranno conformarsi. Ancora più in particolare, uno dei nodi cruciali delle doglianze mosse dalle Regioni sembra proprio essere quello di non aver riservato uno spazio specificamente dedicato (e diverso dal richiamo alla conferenza unificata) alle intese tra lo Stato e la singola regione interessata, o meglio di non aver tenuto nella giusta e dovuta considerazione la necessità del raggiungimento di un'intesa con la regione interessata. Al riguardo occorre ricordare che nella sentenza n. 383 del 2005 della Corte costituzionale in materia di ricorsi promossi dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento avverso numerose disposizioni del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (convertito con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003), e della legge di riordino del settore energetico (legge 23 agosto 2004, n. 239), il filo conduttore è stato la ricognizione, ai sensi dei principi affermati nella precedente sentenza n. 6/2004, dei requisiti necessari ad assicurare in concreto la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione. In questa ottica la Corte ha dichiarato incostituzionali numerose disposizioni del decreto-legge n. 239/2003, per la parte in cui non viene previsto che i poteri attribuiti agli organi statali debbano essere esercitati d'intesa, a seconda dei casi, con la Conferenza Unificata Stato regioni e Statocittà, di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, oppure direttamente con le Regioni e le Province interessate. Particolare rilievo assume poi la definizione da parte della Corte delle caratteristiche che le intese in questione debbono assumere, con la sottolineatura del carattere necessariamente paritario delle stesse. In un passo della motivazione della sentenza si legge che: « Nell'attuale situazione, infatti, come questa Corte ha più volte

ribadito a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 (cfr., da ultimo, le sentenze n. 242 e n. 285 del 2005), tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la « chiamata in sussidiarietà » di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese « in senso forte », ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale. L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potrà certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni ». Accogliendo quando affermato dalla Corte nel 2005, i ricorsi presentati dalle Regioni hanno richiamato l'illegittimità costituzionale in primis della lettera g) dell'articolo 25, comma 2, in virtù della quale la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita vengono considerati attività « di preminente interesse statale » e, come tali, soggetti ad autorizzazione unica rilasciata

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata. Tale autorizzazione unica, che consegue a un procedimento cui partecipano le amministrazioni interessate, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, sostituendo ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nullaosta, atto di assenso e atto amministrativo comunque denominati, fatta eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS), cui si deve obbligatoriamente ottemperare (articolo 25, comma 2, lettera h). E ciò in quanto né la lettera g) né la lettera h) prevedono che sull'autorizzazione, per i profili attinenti alla localizzazione e alle caratteristiche dell'impianto, sia richiesta l'intesa della Regione interessata. La maggior parte dei ricorsi chiamano in causa anche quanto disposto nelle altre lettere del medesimo articolo, in particolare alla lettera a) e alla lettera f). Entro i termini di cui alla lettera a) il Governo dovrà prevedere la « possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione », senza prevedere alcuna partecipazione della Regione interessata né della Conferenza unificata. Ai sensi della lettera f), il Governo, in sede di esercizio della delega, dovrà determinare le modalità di esercizio del suo potere sostitutivo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione. Va altresì sottolineato che il successivo articolo 26 della legge n. 99/2009 – anch'esso oggetto del vaglio di costituzionalità nel ricorso di alcune regioni – assegna nuovamente al Governo, e segnatamente al CIPE, il compito di definire con apposita delibera, sempre nel termine di sei mesi dalla data di entrata in

vigore della legge delega e previo parere della Conferenza unificata, le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale;

il ruolo assegnato alle Regioni dalla legge n. 99/2009 è insufficientemente tutelato, né lo schema di decreto in esame che ne costituisce attuazione riesce a risolvere l'annosa questione relativa alla necessità dell'intesa con le Regioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari. Nel testo dello schema di decreto, infatti, sono previste ipotesi di intesa con le singole Regioni:

1) nel procedimento che si conclude con la certificazione del sito (articolo 11, commi 4, 5, 6);

2) nell'articolo relativo alla localizzazione del Parco Tecnologico (articolo 26 comma 8);

3) in sede di conferenza di servizi per il conseguimento da parte dell'operatore dell'autorizzazione unica (articolo 13 comma 11).

Pur tuttavia, nei primi due casi (nel procedimento che si conclude con la certificazione del sito e nell'articolo relativo alla localizzazione del Parco Tecnologico) se non ricorre l'intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Regione, essa può realizzarsi in sede di Comitato interistituzionale, il quale è esteso ad una componente paritaria della Regione. Nel caso in cui non sia raggiunta l'intesa, si « provvede » con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della Regione interessata. In buona sostanza è stato riprodotto il principio contenuto nel nuovo testo dell'articolo 1-*sexies*, comma 4-*bis* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (legge 27 ottobre 2003, n. 290) come modificato dall'articolo 27, comma 24 della legge 99 del 2009 (Collegato Energia). Il problema è che il comma 4-*bis*, nel suo testo originario, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo

dalla già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 2005, in quanto prevedeva un « potere sostitutivo » statale in caso di mancata intesa con la Regione ed il nuovo testo, contenuto nella citata legge 99/09, sotto tale profilo, non sembra sanare in nulla i profili di incostituzionalità rilevati dalla Corte sul testo originario. Per altro, la partecipazione del Presidente della Regione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri non offre idonee garanzie per il superamento di tale problema. Nell'ultimo caso, qualora in sede di conferenza di servizi non venga raggiunta la necessaria intesa dell'ente locale, il superamento del dissenso avviene attraverso l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa e, decorso inutilmente tale termine, è il Consiglio dei ministri (in una riunione in cui partecipa anche il Presidente della Regione interessata) che nomina un commissario *ad acta*. Questa disposizione sembra riconducibile all'ipotesi procedurale di cui all'articolo 120 della Costituzione, sebbene l'articolo 120 non venga citato;

per l'attuale Governo, dunque, non rileva minimamente il fatto che 12 Regioni italiane abbiano impugnato la legge 99/09 innanzi alla Corte Costituzionale e che altre, come il Veneto, la Sicilia e la Sardegna, pur non ricorrendo formalmente, abbiano formalmente manifestato la contrarietà ad ospitare centrali nucleari sul proprio territorio. Per altro, qualora la Consulta dovesse accogliere i ricorsi regionali, tutto lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 25 della legge n. 99/2009, ovvero lo schema di decreto in esame, risulterebbe viziato di illegittimità costituzionale. Si evidenzia infine che la Regione Puglia, ha adottato recentemente una legge, la n. 30 del 4 dicembre 2009 « Disposizioni in materia di energia nucleare » che vieta l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare e di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. Sono prossime all'approva-

zione anche le leggi delle Regioni Molise e Campania;

## II

*sotto il profilo delle garanzie per i livelli di sicurezza a tutela popolazioni, si osserva che:*

lo schema di decreto in esame contiene un insieme di misure relative ai controlli di sicurezza e di radioprotezione i cui costi indiretti e diretti sono accollati al c.d. titolare dell'autorizzazione unica alla costruzione degli impianti nucleari, ovvero a un privato (si veda ad esempio l'articolo 14 comma 2 dove si prevedono gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione). Eppure, neanche lo Stato, nel nostro Paese, è mai riuscito sino ad oggi ad attuare le norme comunitarie in materia di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, per cui non si comprende con quali strumenti potrebbe riuscirci oggettivamente un privato. L'Autorità per la sicurezza nucleare non può rappresentare una idonea garanzia a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, tanto più che tale organismo non si configura neanche come un' Autorità amministrativa indipendente visto che i suoi membri sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dello sviluppo Economico e dal Ministro dell'Ambiente. Sotto tale profilo appare utile ricordare che il 5 luglio 2005 la Commissione Europea ha inviato all'Italia un parere motivato per essere venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 96/29/Euratom, che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti e dalla direttiva 89/618/Euratom, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva. La Commissione, in particolare, ha contestato all'Italia di non aver adottato i decreti di attuazione necessari a garantire un'effettiva applicazione delle due direttive in esame. Il Governo italiano,

dunque, non ottempera agli obblighi comunitari in materia di sicurezza, ma pretende di poter garantire addirittura « elevati livelli di sicurezza » attraverso le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame;

la delega prevista alla lettera b) dell'articolo 25 della legge n. 99/2009 relativa alla definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, al fine di garantire la tutela della salute della popolazione e dell'ambiente, risulta essere stata esercitata in maniera ambigua nella predisposizione dello schema di decreto. L'articolo 8 dello schema di decreto infatti definisce le caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti, inserendo parametri quali la popolazione e i fattori economici; la qualità dell'aria; l'idrologia e le risorse idriche; i fattori climatici; la biodiversità; la geofisica e la geologia; il valore paesaggistico ; il valore architettonico-storico; l'accessibilità; la sismo-tettonica; la distanza dalle aree abitate e da infrastrutture di trasporto; la strategicità dell'area per il sistema energetico e le caratteristiche della rete elettrica; i rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante. Senza voler soffermarsi analiticamente su ciascun indicatore, basterà semplicemente ricordare che il valore del patrimonio architettonico e artistico italiano non ha eguali e che la maggior parte del territorio italiano è soggetto a rischio sismico e quindi non idoneo a ricevere impianti nucleari né a smaltire le scorie. Né sono numerose le aree che dispongono dell'ingente quantità d'acqua occorrente al funzionamento dei reattori nucleari, perché la portata dei fiumi italiani è generalmente insufficiente e le zone costiere, dove potrebbe essere utilizzata l'acqua del mare, sono spesso congestionate da insediamenti urbani e turistici, scarsamente compatibili con impianti nucleari. Le centrali nucleari francesi usano il 40 per cento delle risorse idriche consumate su tutto il territorio nazionale. Secondo uno studio del 2007 pubblicato negli Stati Uniti dall'Union of concerned scientist, in media per un reattore di 1000 MW servono oltre 2,5 milioni

di metri cubi di acqua al giorno: una quantità troppo rilevante per l'Italia. Anche la questione delle infrastrutture e dell'accessibilità ai siti è centrale, vista la delicatezza delle operazioni di trasporto dei rifiuti nel Deposito nazionale di cui all'articolo 14 dell'Atto Governo n. 174. In Francia il trasporto di materiale nucleare va su treni speciali, scortati dalla polizia: il nostro sistema infrastrutturale non è evidentemente in grado di assicurare la sicurezza di una tale operazione. L'articolo 8 può essere letto dunque in due modi: ingenuamente, come l'articolo contenente l'elenco degli indicatori di sicurezza per la scelta delle aree idonee; oppure realisticamente, come obbligo, scomodo, di dare attuazione a quanto disposto all'articolo 25, comma 2, lettera b), della legge n. 99/2009 – tra l'altro, frutto di un emendamento proposto dal Gruppo IdV presso il Senato della Repubblica – senza la volontà poi di seguire quanto prescritto, se è vero che l'elenco semi-ufficiale dei luoghi prescelti esisterebbe già. Agli inizi del mese di gennaio 2010, infatti, Milano Finanza ha pubblicato la lista dei probabili siti: Montalto di Castro (Viterbo), Borgo Sabotino (Latina), Gargigliano (Caserta), Trino Vercellese (Vercelli), Caorso (Piacenza), Oristano, Palma (Agrigento), Monfalcone (Gorizia). Sempre restando in tema di sicurezza, l'articolo 14 pone in capo al titolare dell'autorizzazione unica, di cui all'articolo 13, la responsabilità in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione. La responsabilità si estende ai controlli sulla sicurezza degli impianti; alla formazione dei lavoratori dell'impianto; all'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia per la sicurezza nucleare in materia di sicurezza, con particolare riguardo alla costruzione e all'esercizio degli impianti; all'attuazione delle operazioni di informazione diffusa e capillare per le popolazioni. Spetta sempre al titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento, della sicurezza nucleare dell'impianto e di misure per la prevenzione di incidenti. Il ruolo e le responsa-

bilità attribuiti ai titolari delle autorizzazioni appare tuttavia senza dubbio spropositato, nella misura in cui lo Stato lascia la questione della sicurezza degli impianti, di chi vi lavora e di chi vive in quelle aree ad un soggetto privato, limitandosi ad imporre l'obbligo di trasmettere all'Agenzia per la sicurezza nucleare con la massima tempestività le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento. Inoltre, il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio degli impianti, deve trasmettere un rapporto contenente dati ed informazioni utili al monitoraggio soprattutto ai fini della sicurezza (articolo 15).

inoltre appare ancora molto grave il fatto che lo schema di decreto legislativo in esame, invece di individuare i siti dove ubicare le centrali nucleari come invece avrebbe dovuto in virtù della legge delega, si preoccupa di ottenere il consenso della popolazione italiana attraverso l'enfaticizzazione del beneficio economico, le c.d. « misure compensative », in favore dei residenti e degli enti locali;

### III

*sotto il profilo dei costi economici si osserva che:*

l'industria nucleare civile ha oltre cinquanta anni. Dopo un così lungo periodo non vi è stato un miglioramento nelle tecnologie e nell'esperienza e risultati di una maggiore convenienza economica. Il tanto pubblicizzato « Rinascimento nucleare » presuppone che i nuovi impianti vengano costruiti in maniera più economica rispetto alle alternative esistenti, sia in termini di tempo che di costi, e che funzioneranno in maniera più attendibile e che i costi degli obblighi a lungo termine – come lo smaltimento dei rifiuti e di smantellamento a fine vita – si stabilizzeranno. Tuttavia l'industria nucleare, nonostante affermi il contrario, sta affron-

tando grandi problemi di costi che crescono vertiginosamente, di ritardi nella costruzione degli impianti, di scarsa sicurezza e, soprattutto, di una crisi nella domanda globale di tecnologia nucleare. Uno studio condotto dal Consiglio Mondiale dell'Energia (WEC) ha mostrato che in tutto il mondo i tempi di costruzione per i reattori nucleari sono aumentati dai 66 mesi a 116 mesi tra il 1995 e il 2000. L'aumento dei tempi di costruzione è sintomatico di una serie di problemi, tra i quali la gestione della costruzione di reattori sempre più complessi. Il progetto di costruzione del reattore Oikiluoto, in Finlandia, in poco tempo è diventato un esempio di tutto ciò che può andare storto in termini economici con la costruzione di nuovi impianti nucleari. Ha dimostrato i problemi chiave di ritardi di costruzione legati ad aspetti di sicurezza, agli aumenti eccessivi di costi, come pure emerge un serio dubbio di sussidi di stato nascosti che stanno ora affrontando diverse accuse sul piano legale. Nel dicembre del 2006, dopo soli 16 mesi di costruzione, la francese Areva ha annunciato che il reattore era già indietro di 18 mesi rispetto al programma;

tutto questo comporta un investimento che definire ingente è inappropriato e che mette in risalto la questione della reale possibilità di copertura finanziaria per chi gestirà la realizzazione del programma nucleare, ossia l'ENEL, ossia, per metà, lo Stato italiano. Al riguardo occorre avere riguardo all'articolo 13 dello schema di decreto che, nel regolare l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente, prevede, al secondo comma, che l'istanza da presentare al Ministero dello Sviluppo economico per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e per lo stoccaggio del combustibile irradiato e dei rifiuti radioattivi contenga la documentazione relativa alla garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalla normativa in materia di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico del nucleare; la documentazione attestante la sussistenza di strumenti di copertura fi-

nanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, la stima aggiornata dell'ammontare dei contributi dovuti, ai sensi dell'articolo 22, a titolo di misure compensative per le persone residenti e le imprese operanti nel territorio circostante. I costi imprevedibili e esorbitanti del nucleare potrebbero richiedere, secondo quanto avanzato dall'ENEL, la fissazione di una tariffa minima per la vendita dell'elettricità in modo da assicurare le banche coinvolte in tale operazione. Una richiesta, quest'ultima, palesemente contraria al mercato e agli interessi di consumatori ed aziende;

si osserva inoltre che, in ambito di sistemazione di rifiuti radioattivi, l'articolo 18 pone in capo al titolare dell'autorizzazione unica la responsabilità della gestione del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi prodotti durante l'esercizio dell'impianto e stoccati in attesa di essere trasferiti nel Deposito nazionale. Anche in questo caso, i costi sono a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione. La disattivazione degli impianti, ai fini dello smaltimento delle scorie e del rilascio del sito, spetta alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN) Spa (articolo 19). Tali attività sono finanziate, ancora una volta, dai titolari dell'autorizzazione attraverso il versamento di un contributo, per ogni anno di esercizio dell'impianto, nel Fondo per il « decommissioning », di cui all'articolo 20. Il Fondo è istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico che gestisce il Fondo e che può persino effettuare investimenti fruttiferi. Allo scopo di avere un quadro più chiaro del problema della gestione dei rifiuti nucleari in Italia, è opportuno ricordare che la Sogin è ancora impegnata nelle attività di smantellamento e gestione dei rifiuti nucleari a tutt'oggi presenti nei siti di Trino, Saluggia e Bosco Marengo. Solo nel 2008, infatti, sono stati ottenuti il decreto VIA per la realizzazione dell'impianto Cemex di Saluggia (l'impianto che dovrebbe servire alla solidificazione, mediante cementazione, dei circa 230 metri cubi di scorie radioat-

tive liquide attualmente stoccate nei serbatoi dell'Eurex) e per il decommissioning della centrale di Trino, oltre al decreto di disattivazione dell'impianto di Bosco Marengo, primo impianto nucleare ad essere smantellato in Italia. È sembra non plausibile che la Sogin riesca a portare a termine tutte le operazioni in corso prima di assumere gli incarichi ad essa derivanti dallo schema di decreto legislativo in esame;

sempre alla Sogin spetta inoltre, secondo quanto disposto all'articolo 24 dello schema di decreto, la costruzione del Deposito nazionale nell'ambito del Parco Tecnologico, destinato ad ospitare e smaltire a titolo definitivo i rifiuti radioattivi. Il Parco tecnologico sarà la sede anche di un Centro di Studi e sperimentazione. Fermo restando che il nome altisonante non riesce a smentire che non esiste al mondo un solo Paese (nemmeno la Francia e gli Stati Uniti) che abbia identificato un deposito per lo smaltimento definitivo e sicuro delle scorie a elevata radioattività, è più che evidente che il risparmio che — a detta del Governo — i cittadini dovrebbero avere sulle bollette, non vale il dispendio di un tale quantitativo di risorse, visto che, se in futuro una diversa maggioranza politica decidesse di abbandonare il programma nucleare, gli utenti pagherebbero comunque nelle bollette i costi sostenuti dalle aziende energetiche per avviare la realizzazione degli impianti;

#### IV

*sotto il profilo della configurazione dell'eccesso di delega si osserva che:*

nell'ambito del provvedimento al nostro esame è possibile individuare tale vizio nella previsione contenuta all'articolo 18 dello schema di decreto legislativo in esame. Al secondo comma dell'articolo in questione si legge che: « Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo le prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti operazionali, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al riprocessamento

e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale ». Risponde al nome di riprocessamento quella operazione attraverso cui il combustibile esaurito — che contiene ancora una percentuale di Uranio — 235 pari al 90/95 per cento — può essere separato e usato per fabbricare nuovo combustibile. Nella delega al Governo prevista all'articolo 25 della legge n. 99/2009 tuttavia non compare alcun riferimento al riprocessamento che, tra l'altro, comporta dei costi ancora maggiori rispetto alla semplice operazione di mettere nei depositi il combustibile esaurito appena estratto dalle piscine di raffreddamento. Sempre ad un eccesso di delega può essere ricondotto il disposto dell'articolo 33 che abroga le disposizioni vigenti in materia incompatibili con il presente decreto. All'articolo 3 dello schema di decreto si arriva addirittura ad introdurre una delega nell'ambito di un decreto legislativo attuativo di una legge delega, per di più concernente l'intera materia della strategia nucleare, dalla sicurezza alla consistenza degli impianti nucleari, le alleanze e la cooperazione nazionale, la gestione dei rifiuti radioattivi e la disattivazione degli impianti. Si tratta di tutto quello che già si dovrebbe sapere prima di decidere come individuare i siti, come individuare i realizzatori degli impianti, come compensare i territori e come informare le popolazioni. Per altro l'atto in questione è un documento non emendabile e non soggetto a discussione parlamentare, una sorta di DPEF nucleare;

#### V

*sotto il profilo del mancato rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di appalti e tutela della concorrenza si osserva che:*

come accennato nelle premesse precedenti, lo schema di decreto in esame contiene una serie di disposizioni (nel Titolo II) finalizzate alla individuazione dei soggetti autorizzati a costruire impianti nucleari. Al riguardo l'aspetto più allarmante risiede nella mancata indivi-

duazione dei requisiti soggettivi che tali soggetti dovranno possedere, dato l'articolo 5 dello schema di decreto ne rinvia la compiuta definizione ad un successivo decreto interministeriale. In buona sostanza sarà sufficiente emanare un provvedimento di rango non parlamentare per riuscire a capire chi sarà chiamato a realizzare una centrale nucleare. Tutto ciò, nonostante la legge italiana ed in particolare il Decreto legislativo n. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici) stabilisca la natura e le caratteristiche del c.d. general contractor che possa partecipare ad una gara pubblica per la costruzione di un'opera pubblica come un'autostrada. Nello schema di decreto in esame, invece, attraverso un semplice Decreto Ministeriale si definiscono le caratteristiche del general contractor che, senza gara, e in virtù dell'autorizzazione unica la cui procedura sembra più simile a quella degli appalti a trattativa privata, progetta, costruisce e gestisce una centrale nucleare. L'operatore privato, inoltre, in virtù dell'articolo 10 dello schema di decreto, può chiedere di poter realizzare le sue centrali in alcuni siti di sua scelta, per i quali richiede la certificazione. La richiesta è accompagnata dal progetto preliminare dell'impianto, la cartografia del sito, la valutazione preliminare di sicurezza, la valutazione degli effetti ambientali, gli strumenti di pianificazione territoriale e le servitù. Si tratta, come si vede, di quanto — negli ordinari lavori pubblici — deve essere presentato per la gara ad evidenza

pubblica, solo che nell'ambito del provvedimento in esame non si menzionano le offerte economiche sulle quali fare una gara e la gara pubblica non esiste.

considerato infine che:

il provvedimento in esame rappresenta la prova provata dell'intenzione dell'attuale Governo di mettere in moto una macchina pericolosa e inarrestabile capace di annientare principi insuperabili sanciti dalla nostra Carta Costituzionale, travolgere le prerogative delle Regioni, distruggere i poteri urbanistici, di assetto del territorio e della salute pubblica riconosciuti agli Enti Locali, solo al fine di foraggiare alcune imprese pronte a spartirsi i proventi derivanti dalla implementazione dei progetti per la produzione di energia da fonte nucleare, nonostante non sia stata ancora formalmente ufficializzata la localizzazione dei siti delle centrali nucleari;

esprimono

#### PARERE CONTRARIO

sullo schema di decreto legislativo in esame ed invita il Governo a ritirarne la proposta.

Cimadoro, Piffari, Scilipoti, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Di Pietro, Barbato, Cambursano, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Formisano, Messina, Mura, Monai, Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Porcino, Razzi, Rota, Zazzera.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Sui lavori del Comitato .....	36
Decreto-legge 193/09: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Emendamenti C. 3084-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	36
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008. C. 3033 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	36
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	44
Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	37
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	45
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. Nuovo testo C. 2064 Grimoldi (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	38
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	46
INTERROGAZIONI:	
5-01224 Sani: Abrogazione delle leggi istitutive dei comuni di Seggiano e di Follonica ....	38
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	47
5-01257 Zazzera: Mancato accoglimento della richiesta di convocazione del consiglio comunale di Martina Franca sulla questione dell'assunzione di personale .....	39
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	48
5-02086 Schirru: Espulsione di un cittadino senegalese.	
5-02088 Pili: Espulsione di un cittadino senegalese.	
5-02098 Zaccaria: Espulsione di un cittadino senegalese .....	39
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	49
Variazione nella presidenza di un gruppo parlamentare .....	40
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	40
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	40

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	42
AVVERTENZA .....	43

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

**La seduta comincia alle 14.25.**

##### Sui lavori del Comitato.

Raffaele VOLPI (LNP) intende sollecitare una partecipazione più ampia da parte di tutti i gruppi alle sedute del Comitato. Preannuncia, infatti, che se le presenze continueranno ad essere assicurate sempre dagli stessi colleghi, quasi sempre solo del suo gruppo, si vedrà costretto a chiedere che l'esame dei provvedimenti si svolga presso la Commissione nella sua composizione plenaria.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, fa presente che la questione posta dal collega Volpi sarà valutata con la massima attenzione, al fine di garantire un partecipazione più ampia alle sedute del Comitato. Rileva, al contempo, che sarà sua cura informare della questione anche il Presidente della Commissione, al fine di individuare soluzioni adeguate.

**Decreto-legge 193/09: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.**

**Emendamenti C. 3084-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice, deputata Bernini Bovicelli, impossibilitata a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti

contenuti nel fascicolo n. 4 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.**

**C. 3033 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in esame, volto a ratificare e a dare esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra il nuovo testo all'esame della Commissione, che si compone di un solo articolo ed è il frutto di un ulteriore esame svolto dalla Commissione Cultura in sede referente. Fa presente che il nuovo testo reca alcune modifiche rispetto a quello su cui il Comitato pareri della I Commissione si era già espressa il 21 ottobre scorso.

Rileva, quindi, che il comma 1 abroga l'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, che ha sancito l'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, a condizione che il diplomato in scienze motorie consegua attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università. Il decreto ministeriale è stato adottato il 24 febbraio 2009, successivamente all'approvazione della proposta di legge da parte del Senato.

Ricorda che la relazione introduttiva alla proposta di legge specifica che l'abrogazione si rende necessaria poiché con la disposizione del 2005 si è attribuito il medesimo valore legale a titoli di studio conseguiti a conclusione di percorsi formativi radicalmente differenti. Evidenzia, inoltre, che mentre il diploma di laurea in fisioterapia prevede un esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione, non esiste analoga previsione per il diploma di laurea in scienze motorie.

Rileva che il comma 2 rimette ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dall'entrata in vigore della

legge, sentito il Ministro della salute e previo parere del Consiglio universitario nazionale, la definizione della disciplina del riconoscimento dei crediti formativi, nonché delle modalità per l'accesso al corso di laurea in fisioterapia e per lo svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.

Fa presente che il comma 3 prescrive che lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione dei pareri previsti, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Evidenzia quindi come il provvedimento in esame e, in particolare, le previsioni del comma 2 dell'articolo 1, attengano alla disciplina degli studi universitari, riconducibile ad un settore della materia dell'istruzione nel quale le università, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Ricorda, in proposito, che l'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, dispone che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari sia disciplinato dagli atenei « in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ».

Il decreto ministeriale n. 270 del 2004, individua, a sua volta, la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università, e precisa che hanno identico valore legale i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe.

Inoltre, in relazione al fatto che il diploma di laurea in fisioterapia non solo ha il valore di attestazione del compimento del relativo corso di studi, ma dà anche accesso all'esercizio della professione di fisioterapista, rileva anche la materia delle « professioni », oggetto di competenza concorrente, per cui spetta alle regioni la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali dettati con legge statale.

Ricorda che sulla materia la Corte costituzionale (sentenze n. 153 del 2006,

n. 57 del 2007, n. 138 del 2009) è più volte intervenuta affermando che « la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato ».

Tenuto, pertanto, conto che l'intervento del legislatore trova, in questo caso, giustificazione nell'esigenza di assicurare una disciplina unitaria per garantire le aspettative degli interessati, alla luce della successione in materia di differenti interventi normativi, e che eventuali questioni concernenti i contenuti della disciplina attono al merito del provvedimento, la cui valutazione spetta alla Commissione Cultura, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.**

**Nuovo testo C. 2064 Grimoldi.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge in esame che reca un aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita di Monza ed apporta talune modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

Rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia « promozione e organizzazione di

attività culturali », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

Tenuto quindi conto che la Corte Costituzionale (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni – ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione – anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e regioni, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino DAVICO.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**5-01224 Sani: Abrogazione delle leggi istitutive dei comuni di Seggiano e di Follonica.**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luca SANI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo. Rileva, peraltro, che rimane l'imbarazzo creato nell'ambito dei territori interessati, situazione che denota forse un po' di approssimazione e superficialità nelle modalità di redazione del decreto in questione.

**5-01257 Zazzera: Mancato accoglimento della richiesta di convocazione del consiglio comunale di Martina Franca sulla questione dell'assunzione di personale.**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo. La situazione sollevata nell'interrogazione riguarda, in particolare, la mancata convocazione – nonostante la richiesta formulata da dieci consiglieri su trenta – di un Consiglio comunale per affrontare la questione dell'assunzione di personale e le avvenute stabilizzazioni avvenute in assenza del Piano triennale del fabbisogno del personale.

Ritiene quindi importante che la questione sia all'attenzione della Corte dei conti e segnala l'esigenza di monitorare le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte del comune di Martina Franca.

**5-02086 Schirru: Espulsione di un cittadino senegalese.**

**5-02088 Pili: Espulsione di un cittadino senegalese.**

**5-02098 Zaccaria: Espulsione di un cittadino senegalese.**

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le interrogazioni Schirru n. 5-02086, Pili n. 5-02088 e Zaccaria 5-02098, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, ritiene che – seppure in ritardo – la risposta fornita costituisca un elemento impor-

tante che dà soluzione ad una vicenda che riguarda un caso concreto.

Grazie al lavoro della Commissione territoriale per i rifugiati, alla mobilitazione delle istituzioni e degli avvocati del signor Talla Ndao si è trovata una soluzione ad una vicenda che ha visto un cittadino straniero – residente da anni in Italia ed integrato nel territorio nazionale – privato del permesso di soggiorno e trasferito in un centro di identificazione ed espulsione solo per avere commesso reati sanabili con una sanzione amministrativa.

Ritiene quindi necessario porre particolare attenzione a questioni analoghe a quella rappresentata nell'interrogazione, individuando soluzioni alternative a quelle attualmente previste per coloro che commettono reati sanabili con una sanzione amministrativa, al fine di evitare che, in futuro, possano nuovamente verificarsi situazioni di tale tenore. Sono, infatti, innegabili i costi umani, sociali ed economici che ha dovuto subire il signor Talla Ndao.

Roberto ZACCARIA (PD), replicando, esprime piena soddisfazione per la soluzione della questione sollevata con l'interrogazione in titolo. Evidenzia come l'intervento corale che ha spinto gli interroganti a porre la questione abbia dato, alla fine, risultati positivi. Al tempo stesso, tuttavia, emerge come qualcosa non abbia funzionato nel meccanismo normativo che disciplina la materia, rendendo evidente l'insufficienza dell'impianto legislativo vigente nel governare tali fenomeni.

Ritiene quindi che la vicenda in questione debba rappresentare un utile spunto di riflessione per riordinare l'attuale quadro normativo in materia di immigrazione che è caratterizzato, allo stato, da interventi episodici che non consentono di comprendere e valutare compiutamente la realtà che esiste dietro le norme. Chiede quindi al presidente della Commissione di promuovere un'iniziativa normativa che consenta di rendere maggiormente chiaro e funzionale il contesto

normativo, così da evitare situazioni di iniquità nei confronti delle fattispecie concrete.

**La seduta termina alle 14.55.**

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Variazione nella presidenza di un gruppo parlamentare**

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il presidente del gruppo parlamentare Partito democratico ha comunicato, con lettera in data 2 febbraio 2010, che il deputato Gianclaudio Bressa ricoprirà l'incarico di capogruppo nella I Commissione in sostituzione del deputato Sesa Amici.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo alla seduta già prevista per domani, in cui è stata assicurata la presenza del Sottosegretario Mantovano, incaricato di seguire il provvedimento.

**La seduta termina alle 15.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.**

**C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Souad SBAI (PdL), *relatore*, intende illustrare il contenuto delle tre proposte di legge che sono state recentemente assegnate alla I Commissione in sede referente.

Si sofferma, in primo luogo, sulla proposta di legge C. 627 Binetti, volta a sostituire l'attuale testo dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, specificando che è vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irricognoscibile la persona senza giustificato motivo.

Nella proposta di legge si fa al contempo presente che è in ogni caso giustificato l'uso dei predetti mezzi resi necessari da stati patologici opportunamente certificati, l'uso di caschi protettivi alla guida di veicoli per i quali esso sia obbligatorio o facoltativo ai sensi delle norme vigenti, l'uso di apparati di sicurezza nello svolgimento dei lavori che lo rendono necessario, l'uso di passamontagna o simili in presenza di temperature inferiori a 4 gradi centigradi nonché l'uso di maschere connesso a ricorrenze, tradizioni o usi, con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

La proposta di legge specifica altresì che i segni e gli abiti che, liberamente

scelti, manifestino l'appartenenza religiosa devono ritenersi parte integrante degli indumenti abituali. Il loro uso in luogo pubblico o aperto al pubblico è giustificato a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e riconoscibile.

Illustra, quindi, la proposta di legge C. 3018 Mantini aggiunge una precisazione al primo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, specificando che « è altresì vietato l'utilizzo degli indumenti femminili denominati *burqa* e *niqab* ».

Ricorda che il testo vigente del suddetto articolo 5 reca il divieto dell'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. Stabilisce inoltre che è in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Rileva che nella relazione di accompagnamento di tale proposta di legge si evidenzia che non è possibile qualificare *burqa* e *niqab* come « indumenti religiosi » e dunque risulta inappropriato ogni richiamo all'articolo 19 della Costituzione o all'articolo 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si fa altresì presente che *burqa* e *niqab*, per la speciale costrizione fisica, morale e sociale che determinano e per l'evidente valore simbolico, non sono facilmente assimilabili ad altri indumenti, ferma restando, nel diritto, la regola interpretativa dell'analogia, e devono essere espressamente vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico perché lesivi della dignità della persona, senza giustificato motivo.

Illustra, infine, la proposta di legge C. 3020 Amici, volta a sostituire l'attuale testo del suddetto articolo 5 specificando che – rispetto al divieto di utilizzo di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pub-

blico o aperto al pubblico – costituisce in ogni caso giustificato motivo l'uso di indumenti indossati per ragioni di natura religiosa, etnica o culturale, a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e chiaramente riconoscibile.

Si mantiene – al contempo – l'attuale previsione dell'articolo 5 in base alla quale l'uso dei caschi e degli altri mezzi è in ogni caso vietato in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Conclude osservando che al termine della discussione di carattere generale si potrebbe procedere alla nomina di un comitato ristretto per il seguito dei lavori.

Salvatore VASSALLO (PD) chiede chiarimenti in merito ai tempi che si intendono prevedere per il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo.

Sesa AMICI (PD) tenuto conto che la richiesta della relatrice di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto fa intendere che vi è una volontà di accelerare l'*iter* di esame delle proposte di legge, prospetta l'opportunità di dedicare alcune sedute al seguito della discussione di carattere generale prima di procedere all'esame nell'ambito del Comitato ristretto. Ciò tanto più alla luce della assegnazione di tre nuove proposte di legge sulla materia, che la relatrice ha illustrato nella seduta odierna.

Donato BRUNO, *presidente*, tenuto conto di quanto rappresentato, ritiene che la discussione di carattere generale sulle proposte di legge in titolo possa proseguire fino alla giornata di mercoledì 10 febbraio, dopodiché la Commissione potrà valutare se procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per il seguito dell'esame, come suggerito dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.**

**C. 588 Tassone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2010.

Salvatore VASSALLO (PD) osserva che la mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del sindaco è uno strumento debole rispetto allo scopo che la proposta di legge in esame si prefigge, ossia di contrastare i cambiamenti della maggioranza consiliare e di conferire maggiore stabilità al sindaco stesso e all'esecutivo comunale. È uno strumento debole in quanto in sostanza serve solo a limitare il tempo entro il quale devono concludersi gli accordi tra le forze politiche per la sostituzione del sindaco. Non per nulla questo strumento, negli ordinamenti stranieri nei quali è previsto, si accompagna con altri istituti di stabilizzazione dell'esecutivo. Del resto, la stessa esperienza italiana ne testimonia l'inadeguatezza. La mozione di sfiducia costruttiva fu introdotta in Italia con la riforma dell'ordinamento degli enti locali del 1990 come estremo tentativo per rivitalizzare il sistema del governo di coalizione, ma fu subito abbandonata, nel 1993, con il passaggio al sistema, più efficace, dell'elezione diretta del sindaco e, contestualmente, della maggioranza consiliare. Questo sistema lega inescandibilmente il sindaco e la maggioranza, la quale, di regola ma non necessariamente, è dello stesso segno politico del sindaco, e li rende responsabili insieme direttamente davanti all'elettorato. Ora, la responsabilità del sindaco davanti all'elettorato verrebbe meno con l'introduzione della sfiducia costruttiva. Per questa ragione la proposta di legge in esame non è, a suo avviso, condivisibile.

Rileva però, d'altra parte, che la proposta di legge, sebbene non condivisibile rispetto all'intento dei presentatori, offre l'occasione per riflettere sul punto se sia

utile mantenere sempre fermo il legame tra maggioranza consiliare e sindaco. Occorre, infatti, distinguere il caso in cui il sindaco si dimetta a causa del venir meno della fiducia della sua maggioranza dal caso in cui invece si dimetta per ragioni personali, anche legate a una vicenda giudiziaria, che non intaccano di per sé il rapporto di fiducia. Il caso delle dimissioni del sindaco di Bologna, Delbono, è esemplare da questo punto di vista. È evidente che là dove viene meno il rapporto fiduciario si deve tornare alle urne per eleggere, insieme, il nuovo sindaco e il nuovo consiglio. Là dove invece il sindaco si dimetta per ragioni personali senza che questo intacchi il rapporto fiduciario sarebbe forse più ragionevole, onde evitare il commissariamento del comune fino al primo turno elettorale utile, applicare l'articolo 53, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che regola il caso di impedimento permanente del sindaco, anziché l'articolo 53, comma 3, che regola invece il caso di dimissioni. Le dimissioni senza cessazione del rapporto di fiducia con il consiglio devono infatti assimilarsi all'impedimento permanente. Ai sensi del comma 1, come noto, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Non si procede però al commissariamento: consiglio e giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e, sino ad allora, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rileva che la proposta di legge in esame pone un problema effettivo: quello della debolezza dei poteri e dell'identità dei consigli comunali, i quali, dall'entrata in vigore della legge n. 81 del 1993, che ha previsto l'elezione diretta del sindaco, sono schiacciati dalla preminenza degli esecutivi comunali, ossia dei sindaci e delle giunte, che ne sono diretta promanazione. Non dimeno, la soluzione prospettata dalla proposta di legge non è condivisibile, in quanto introdurre la mozione di sfiducia

costruttiva nel rapporto tra consiglio comunale e sindaco equivarrebbe a vanificare l'unica riforma istituzionale che abbia funzionato negli ultimi venti anni: appunto l'elezione diretta del sindaco. La mozione di sfiducia costruttiva presuppone infatti l'esistenza di un rapporto fiduciario tra maggioranza consiliare e sindaco che in effetti non esiste, dal momento che sindaco e maggioranza sono eletti contestualmente dal corpo elettorale ed hanno dunque la medesima investitura da parte di quest'ultimo.

Nel dichiararsi quindi contraria per queste ragioni alla proposta di legge in esame, osserva che è però d'altra parte necessario trovare il modo di rafforzare il ruolo dei consigli comunali, potenziandone le funzioni di indirizzo e controllo. A tal fine occorre però un rafforzamento delle strutture serventi delle amministrazioni locali, in quanto il consiglio non potrà mai esercitare un incisivo ruolo di indirizzo e controllo se non è supportato da propri uffici, indipendenti da quelli che fanno capo al sindaco e alla giunta. A suo avviso, il problema potrebbe essere affrontato nell'ambito dell'esame del disegno di legge del Governo in materia di riforma dell'ordinamento degli enti locali (C. 3118). L'introduzione della mozione di sfiducia costruttiva potrebbe essere d'altra parte valutata con riferimento alle regioni, attesa la natura non amministrativa dell'ente regionale e il particolare ruolo del consiglio regionale.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), con riferimento all'intervento della deputata Lanzillotta, invita a tener presente che difficilmente la proposta di legge in titolo può costituire l'occasione per affrontare il problema del ruolo dei consigli comunali, che più opportunamente potrebbe essere discusso nell'ambito dell'esame del disegno di legge del Governo in materia di riforma dell'ordinamento degli enti locali (C. 3118). È del resto un problema che non si lascia risolvere interamente con una riforma legislativa; dipende infatti anche dalla mentalità italiana, nella quale manca la cultura del controllo, per cui il consiglio non ritiene di avere potere se non ha il

potere di crisi, ossia il potere di far dimettere il sindaco e la giunta. Quanto alla proposta in esame, non c'è dubbio che essa metta in discussione l'elezione diretta del sindaco e pertanto non sia sostenibile.

Con riferimento poi all'intervento del deputato Vassallo, osserva che non è mai agevole dire se, in caso di dimissioni del sindaco, le ragioni siano solo personali ovvero abbiano intaccato il rapporto fiduciario: non è il sindaco che può dirlo, atteso che il rapporto, proprio in quanto rapporto, coinvolge due soggetti.

Pierguido VANALLI (LNP), considerato che la discussione di carattere generale si conclude oggi, intende ribadire che la posizione del proprio gruppo è di contrarietà alla proposta di legge in esame. L'elezione diretta del sindaco è una riforma istituzionale ormai consolidata, la quale ha riscosso il pieno consenso dei cittadini ed ha dato esiti positivi alla prova dell'esperienza. Non c'è dubbio che, se viene meno il soggetto nel quale i cittadini hanno riposto la loro fiducia, occorre tornare senz'altro alle urne.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire ricorda che, come convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si conclude con questa seduta la discussione di carattere generale sulla proposta di legge in titolo e che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 12 di domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. (Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb.)*

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008 (C. 3033 Governo)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3033 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb.)****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2131, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb. recante « Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia »;

richiamate, in particolare, le previsioni del comma 2 dell'articolo 1 che rimettono ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, sentito il Ministro della salute e previo parere del Consiglio universitario nazionale, la definizione della disciplina del riconoscimento dei crediti formativi, nonché delle modalità per l'accesso al corso di laurea in fisioterapia e per lo svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente;

considerato che le materie della « istruzione » e delle « professioni » sono attribuite alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

tenuto altresì conto che la Corte costituzionale ha più volte affermato (sentenze n. 153 del 2006, n. 57 del 2007, n. 138 del 2009) che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, in ragione del suo carattere necessariamente unitario, allo Stato;

considerato pertanto che l'intervento del legislatore trae origine, in questo caso, dall'esigenza di assicurare una disciplina unitaria per garantire le aspettative degli interessati, alla luce della successione in materia di differenti interventi normativi;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (nuovo testo C. 2064 Grimoldi)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2064 Grimoldi, recante « Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca »,

rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », che il terzo

comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

tenuto conto che la Corte Costituzionale (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e regioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 4

**5-01224 Sani: Abrogazione delle leggi istitutive dei comuni di  
Seggiano e di Follonica**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il problema sollevato con l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta odierna può considerarsi definitivamente risolto.

Infatti, in seguito alla verifica dell'attualità delle norme inserite nella legge 18 febbraio 2009 n. 9, di conversione del decreto legge 22 dicembre 2008 n. 200 – effettuata dal Ministero dell'interno, per il tramite delle Prefetture e su richiesta del Ministero per la semplificazione normativa – le disposizioni relative all'istituzione dei Comuni di Seggiano e

di Follonica sono state inserite nell'elenco di norme da sottrarre agli effetti abrogativi.

Con il successivo decreto legislativo 14 dicembre 2009, n. 179 (il cosiddetto salva-leggi) approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 novembre scorso, sono state indicate le leggi statali da mantenere in vigore, tra cui sono comprese quelle segnalate da questa Amministrazione e, pertanto, anche le norme relative all'istituzione dei due Comuni in provincia di Grosseto.

## ALLEGATO 5

**5-01257 Zazzera: Mancato accoglimento della richiesta di convocazione del consiglio comunale di Martina Franca sulla questione dell'assunzione di personale****TESTO DELLA RISPOSTA**

Occorre premettere che la disposizione dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 pone in capo al presidente del consiglio comunale l'obbligo di convocare e riunire il consiglio entro venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Non è invece previsto dalla medesima normativa l'obbligo del consiglio di deliberare sugli argomenti proposti dalla minoranza consiliare richiedente la convocazione.

L'obbligo di deliberare, invero, segue i principi che regolano l'attività deliberativa del consiglio, derivanti da prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari.

Inoltre, si precisa che l'intervento sostitutivo del Prefetto, di cui al comma 5 del citato articolo 39, trova applicazione esclusivamente in caso di inadempimento da parte del Presidente rispetto all'obbligo di procedere alla convocazione del Consiglio.

Nel caso di specie, peraltro, il Presidente del Consiglio Comunale, in ottemperanza ad un parere reso dalla Prefettura di Taranto, con nota del 2 marzo 2009, ha provveduto a convocare il Consiglio Comunale per il giorno 12 marzo 2009.

Dopo una serie di aggiornamenti la seduta del Consesso si è svolta il 13 maggio 2009 e, dopo ampia discussione si è con-

clusa con la decisione di provvedere alla verifica della regolarità e legittimità della procedura svolta e di trasmettere tutti gli atti assunti dall'Amministrazione alla Ragioneria Generale dello Stato, alla Procura Generale della Corte dei Conti, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'interno ed al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune.

Al momento, gli organi cui sono stati trasmessi gli atti non hanno ancora fornito risposta in merito alla regolarità e legittimità delle procedure svolte.

In proposito, il Sindaco del Comune di Martina Franca ha rappresentato che le deliberazioni della Giunta Comunale stigmatizzate dall'interrogante sono state assunte, per competenza, nel rispetto della legislazione vigente in materia (articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 5, comma 4, della legge n. 12 del 1997, articolo 48 del decreto legislativo n. 267 del 2000), dello Statuto Comunale e dei Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

L'Amministrazione interessata, infine, ha precisato che tutti i provvedimenti amministrativi appena citati risultano, allo stato, definitivi e pienamente efficaci non avendo subito alcuna impugnativa né giurisdizionale né ordinaria amministrativa.

## ALLEGATO 6

**5-02086 Schirru: Espulsione di un cittadino senegalese.**

**5-02088 Pili: Espulsione di un cittadino senegalese.**

**5-02098 Zaccaria: Espulsione di un cittadino senegalese.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni degli onorevoli Zaccaria, Schirru e Pili sul medesimo argomento.

Assicuro innanzitutto che la vicenda del cittadino senegalese Talla Ndao si è risolta nel senso auspicato dagli interroganti. Infatti il 14 dicembre scorso allo stesso è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari in seguito al riconoscimento, da parte della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone – nella seduta del 3 dicembre 2009 –, della sussistenza dell'esigenza di protezione umanitaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Prima di tale esito favorevole, secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Cagliari, il cittadino senegalese Talla Ndao, in qualità di commerciante ambulante aveva presentato presso la Questura del capoluogo una istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

A seguito di accertamenti esperiti per verificare l'eventuale esistenza di pregiudizi penali a suo carico erano emerse due differenti condanne. La prima con Decreto penale del GIP del Tribunale di Cagliari emesso in data 28 ottobre 2004 – divenuta irrevocabile in data 11 dicembre 2004 – per violazione delle norme sul diritto d'autore di cui all'articolo 171-ter, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 1941 n. 633.

La seconda con Sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione distaccata di Iglesias, del 31 gennaio 2006 – irrevocabile il 13 maggio 2006 – di applicazione della pena su richiesta delle parti per violazione delle norme sul diritto d'autore di cui all'articolo 171-ter, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Come evidenziato anche dagli interroganti, l'articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, dispone testualmente la revoca e, implicitamente, il diniego del permesso di soggiorno quale misura amministrativa da adottare in presenza dei reati relativi alla tutela del diritto di autore ed a quelli degli articoli 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale.

La stessa normativa non consente alle autorità amministrative alcun margine di discrezionalità, sia in merito alla revoca od al diniego del permesso di soggiorno, sia in merito all'adozione di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale a carico della persona responsabile dei reati in questione, atteso che tali provvedimenti discendono necessariamente dall'esistenza di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

Tale assenza di discrezionalità è stata più volte affermata anche in sede giurisdizionale, sul presupposto che non può essere rimessa all'autorità amministrativa (bensì alla legge) la definizione in concreto dei requisiti che i cittadini stranieri devono possedere per entrare e soggiornare legalmente sul territorio nazionale.

Pertanto, in considerazione dell'efficacia ostativa che la legge fa derivare dall'aver riportato una condanna divenuta irrevocabile per tali fattispecie di reati, in data 29 settembre 2009 la Questura notificava all'interessato una comunicazione di avvio del procedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, assegnando un termine per la presentazione di eventuale documentazione integrativa.

Sebbene il signor Ndao Talla avesse poi effettivamente prodotto delle memorie difensive – nonché una istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondata sull'asserito presupposto di aver nel frattempo trovato un impiego in

qualità di collaboratore familiare – tali nuove circostanze non consentivano comunque una differente valutazione.

Con successivo decreto del Prefetto del 27 ottobre 2009 veniva conseguentemente disposta l'espulsione dal territorio nazionale del signor Talla Ndao che, pertanto, veniva accompagnato presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di Lamezia Terme, ed ivi trattenuto, in forza di un provvedimento del Questore, in attesa del rimpatrio.

La legittimità dei provvedimenti adottati è stata confermata dal Giudice di pace di Lamezia Terme che, il 30 ottobre scorso, ha convalidato l'espulsione ed il trattenimento presso il Centro.

Dopo 29 giorni di permanenza presso il CIE, il successivo 24 novembre, il cittadino extracomunitario faceva pervenire alla Questura di Catanzaro una domanda di protezione internazionale, il cui *iter* si è concluso con l'esito favorevole che ho già descritto.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.  
C. 3084/A ..... 51

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari. Atto  
n. 185 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione*  
– *Parere favorevole con osservazione*) ..... 51

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 53

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione del principio della ragionevole durata del processo.  
Seguito dell'audizione dei componenti del Tavolo tecnico in materia di piante organiche degli  
uffici giudiziari, istituito dal Consiglio superiore della magistratura il 13 gennaio 2010  
(*Seguito dell'audizione e conclusione*) ..... 52

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 3 febbraio 2010.*

**Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia  
di funzionalità del sistema giudiziario.  
C. 3084/A.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle  
14.40 e dalle 16.55 alle 17.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza  
del presidente Giulia BONGIORNO. — In-  
terviene il sottosegretario di Stato per la  
giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto legislativo recante istituzione  
dell'Albo degli amministratori giudiziari.  
Atto n. 185.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143,  
comma 4, del regolamento, e conclusione –  
Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello  
schema di decreto legislativo all'ordine del  
giorno.

Luigi VITALI (Pdl), *relatore*, presenta  
una proposta di parere favorevole con  
osservazione (*vedi allegato*) che tiene conto  
anche dei rilievi avanzati dall'onorevole  
Contento nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la  
Commissione approva la proposta di pa-  
rere del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Indagine conoscitiva sull'attuazione del principio della ragionevole durata del processo.**

**Seguito dell'audizione dei componenti del Tavolo tecnico in materia di piante organiche degli uffici giudiziari, istituito dal Consiglio superiore della magistratura il 13 gennaio 2010.**

*(Seguito dell'audizione e conclusione).*

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, il seguito dell'audizione.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) interviene per formulare quesiti e osservazioni.

Intervengono per rispondere ai quesiti formulati nel corso dell'audizione Letizia VACCA, *Vice Presidente della settima Commissione del Consiglio superiore della magistratura*, Celestina TINELLI, *già presidente della settima Commissione del Consiglio superiore della magistratura*, Roberto Maria CARELLI PALOMBI DI MONTRONE, *componente della settima Commissione del Consiglio superiore della magistratura*, Bernardo PETRALIA, *componente della settima Commissione del Consiglio Superiore della magistratura*, e Luigi Giuseppe BIRRITTERI, *Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Albo degli  
amministratori giudiziari. Atto n. 185.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

rilevato che:

all'articolo 2, appare opportuno chiarire se, come sembra dal tenore della disposizione, gli iscritti nella sezione « esperti in gestione aziendale » possano amministrare anche beni diversi da quelli costituiti in azienda;

all'articolo 4, in considerazione della delicatezza e difficoltà dai compiti che l'amministratore giudiziario è chiamato a svolgere, appare opportuno prevedere un complessivo rafforzamento dei requisiti di onorabilità, in particolare escludendo l'iscrizione all'albo di coloro che abbiano conseguito la riabilitazione in seguito ad una sentenza di condanna;

all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), andrebbe precisato che non possono essere iscritti all'Albo coloro che « hanno riportato sanzioni disciplinari »;

all'articolo 7, comma 4, appare opportuno precisare che i termini che vengono ridotti a tre anni sono i termini quinquennali, previsti dal comma 2, lettere *a*) e *b*) e dal comma 3, lettere *a*) e *b*), riferiti all'iscrizione all'Albo o all'esercizio della professione;

all'articolo 8, in considerazione dell'interesse della pubblica amministrazione a mantenere i compensi entro limiti accettabili al fine di evitare costi eccessivi a fronte dell'attività degli amministratori giudiziari, appare opportuno determinare i compensi in base ai minimi delle tariffe professionali;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità di apportare al testo del provvedimento le precisazioni indicate in premessa.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	54
Sui lavori della Commissione .....	55
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « <i>Indonesian Trade Promotion Center</i> » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008. C. 3082 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	56
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. C. 2451 Governo, approvato dal Senato, C. 12 Zeller e C. 1298 Froner ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	57

#### INTERROGAZIONI:

5-02235 Motta: Sul respingimento alla frontiera marocchina dell'attivista saharawi Aminetou Haidar .....	60
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	63
5-02303 Mecacci: Sulla condanna del dissidente cinese Liu Xiaobo .....	60
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	64
5-02304 Mecacci: Sulla repressione delle manifestazioni di opposizione in Iran .....	61
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	65
5-02319 Di Stanislao: Sulla partecipazione dell'Italia alle missioni civili dell'Unione europea ..	61
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	67

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	62
Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	62
Indagine conoscitiva sugli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	62
---	----

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

**La seduta comincia alle 14.35.**

#### Variazioni nella composizione della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che il presidente del gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato con lettera in data 2 febbraio 2010 che il collega Francesco TEMPESTINI ricoprirà

l'incarico di capogruppo nella III Commissione in sostituzione dell'onorevole Alessandro MARAN.

#### Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 27 gennaio 2010 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo febbraio-marzo 2010:

#### Febbraio 2010

##### Sede referente:

Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare (*Commissioni riunite III e IV*).

C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco.

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwi il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007 (*Commissioni riunite III e IV*).

C. 3083 Governo.

##### Missioni all'estero:

Missione del Presidente della Commissione presso il Congresso del Regno di Spagna (Madrid, 24 – 26 febbraio 2010), in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Affari esteri dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea.

#### Marzo 2010

##### Sede referente:

Istituzione del Fondo per il finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria.  
C. 1514 Barbi.

Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.

C. 2300 Delfino.

Disposizioni concernenti il procedimento per la ratifica dei trattati internazionali.

C. 2107 Maran.

Seguito dell'esame dei provvedimenti non conclusi.

##### Missioni all'estero:

Paesi dei Balcani occidentali.

Fa presente, quindi, che il programma potrà essere integrato e aggiornato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle valutazioni che l'Ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma medesimo; le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati con cadenza settimanale dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Avverte che saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; lo svolgimento di interrogazioni in Commissioni e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate; lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata; i progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

Ricorda infine che le indagini conoscitive in corso proseguiranno secondo i rispettivi programmi, così come le attività dei Comitati permanenti.

Segnala infine che sono in corso contatti con la VII Commissione per la calendarizzazione delle proposte di legge in materia di istituti culturali, scuole italiane e promozione della lingua italiana all'estero.

La Commissione prende atto.

**Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « Indonesian Trade Promotion Center » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008.**

**C. 3082 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in oggetto, segnalando che il Memorandum in esame risponde alle esigenze di una maggiore cooperazione nei campi dell'economia e del commercio tra l'Italia e l'Indonesia, che rappresenta uno dei Paesi più importanti sul piano commerciale sia per numero di abitanti che per tasso di sviluppo. Sottolinea che l'accordo consente la formalizzazione delle aspettative verso l'apertura di una serie di rapporti commerciali con la Repubblica indonesiana inserendosi nell'ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche bilaterali. Osserva che occorre tenere presente come fattore competitivo la struttura del sistema produttivo italiano, basata su piccole e medie imprese, nella dinamica con i colossi asiatici confinanti, ovvero Giappone e Cina. Segnala che la quota italiana nel mercato indonesiano si attesta al momento all'1 per cento laddove vi sono margini per incrementi significativi, pur dovendo tenere conto degli effetti della crisi mondiale, che ha fatto calare di circa un terzo

le esportazioni. Come ha recentemente ricordato l'Istituto per il commercio con l'estero nel suo rapporto sulle prospettive economico-commerciali dell'Indonesia, i fattori strutturali che ancora impediscono all'Italia di occupare maggiori spazi nel mercato indonesiano non appaiono modificabili nel breve termine.

A suo avviso tale stato di cose è modificabile a condizione che il sistema Paese si muova nella direzione del Sudest asiatico in una strategia che premi la penetrazione delle realtà economiche meno prossime ai circuiti più battuti dagli operatori internazionali. Si notano tuttavia positivi progressi compiuti soprattutto negli ultimi due anni da parte degli operatori italiani, grazie a una più incisiva azione di sostegno da parte istituzionale anche se, a suo giudizio, ancora inadeguata al compito. Rileva che non v'è dubbio che la ratifica di questo accordo va nella giusta direzione, creando un clima normativo favorevole allo sviluppo dei rapporti commerciali.

Quanto al contenuto del Memorandum, esso si articola in un preambolo e nove articoli. Con l'articolo 1 si stabilisce l'apertura a Milano dell'ufficio « Indonesian Trade Promotion Center » (ITPC) e, in base al principio di reciprocità, l'eventuale istituzione di un Centro di promozione commerciale in una città indonesiana a scelta del Governo italiano, per cui sarà comunque necessario un ulteriore provvedimento legislativo. A tal riguardo, osserva che l'apertura del Centro a Milano dovrebbe essere contestuale e non precedere l'apertura dell'omologo ufficio in Indonesia al fine di scongiurare la presenza in Italia di un nuovo competitore senza il riequilibrio derivante dal rigoroso rispetto della regola della reciprocità.

Le attività che l'ITPC dovrà intraprendere consistono nella pubblicizzazione e introduzione in Italia di prodotti di industrie indonesiane – per cui a maggior ragione è opportuno essere presenti nella regione –, nell'assistenza alle missioni commerciali da e per l'Indonesia, nello scambio di informazioni utili al miglioramento del commercio indonesiano, nella

conduzione di ricerche e studi, nell'agevolazione della cooperazione tecnica, incluso il trasferimento di tecnologia concernente il commercio. All'ITCP viene riconosciuta personalità giuridica, mentre il suo personale non godrà di uno *status* diplomatico o consolare, ma avrà l'assistenza del Governo italiano per l'ottenimento dei visti appropriati per i soggetti che non sono cittadini italiani e residenti permanenti in Italia.

Segnala in particolare l'articolo 6 che stabilisce che l'ITPC collabori con le autorità italiane competenti per prevenire, in territorio italiano, gli abusi connessi con le facilitazioni derivanti dall'accordo in esame.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Memorandum, segnala che esso si compone di tre articoli, dei quali il primo reca l'autorizzazione alla ratifica propriamente detta, il secondo l'ordine di esecuzione e il terzo la previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione il giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella *Gazzetta Ufficiale*. Il disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria: la relazione introduttiva al disegno di legge, infatti, asserisce che l'attuazione dell'accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto, come accennato, l'eventuale apertura di un Centro di promozione commerciale italiano in altra città indonesiana, previsto come eventualità dall'articolo 1 dell'accordo, avverrà con l'approvazione di un apposito provvedimento legislativo.

Conclusivamente, si auspica che tale opportunità possa presto concretizzarsi perché l'attuazione del presente accordo possa considerarsi veramente compiuta. Invita pertanto il Governo italiano a farsi promotore presso l'ICE dell'apertura del Centro in Indonesia in quanto solo in tal modo la ratifica dell'accordo in titolo può davvero dirsi utile al Paese. È in questo spirito, del resto, che questa Commissione ha inserito l'Indonesia tra i Paesi in cui effettuare una missione nei prossimi mesi.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI prende atto della sollecitazione del relatore, che condivide, in considerazione del numero di abitanti dell'Indonesia, pari a circa 250 milioni, e del particolare clima di dialogo pacifico tra le diverse culture e religioni che regna in tale Paese. Nel ricordare la visita in Italia, svolta nel 2009, del Ministro degli esteri dell'Indonesia in occasione di una conferenza internazionale, a nome del Governo si impegna a promuovere presso il dicastero per lo sviluppo economico, sotto la cui vigilanza l'ICE è posto, per l'apertura dell'omologa struttura a Giakarta.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, esprime soddisfazione per quanto fatto presente dal sottosegretario Scotti e – nel ricordare che è nello spirito della migliore promozione del sistema Paese la presentazione della proposta di legge, di cui è primo firmatario, per la modifica dei presupposti normativi su cui si fonda l'Istituto per il Commercio estero e per il trasferimento di tale soggetto sotto la vigilanza del Ministero degli affari esteri – preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in occasione delle successive fasi di esame del provvedimento.

Avverte quindi che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

**Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.**

**C. 2451 Governo, approvato dal Senato, C. 12 Zeller e C. 1298 Froner.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta fu accolta la proposta del relatore, onorevole Dozzo, di procedere ad approfondimenti istruttori finalizzati alla verifica dell'impatto dell'attuazione del Protocollo annesso alla Convenzione in materia di trasporti. La Commissione ha quindi proceduto ad audire, in via informale, rappresentanze associative dell'autotrasporto, nonché il Segretario generale della Convenzione delle Alpi, il Presidente della Commissione internazionale delle Alpi, rappresentanti di associazioni ambientaliste, e, infine, il Direttore generale dei trasporti terrestri della Commissione europea.

Gianpaolo DOZZO (LNP), *relatore*, al fine di fornire un quadro di sintesi circa gli esiti del lavoro istruttorio svolto, ricorda che il 23 settembre 2009 si è tenuta l'audizione di rappresentanze associative dell'autotrasporto, in cui è emersa la richiesta di stralciare il Protocollo Trasporti dal complesso del provvedimento. Si è infatti affermato che il Protocollo, in quanto ispirato al principio di contenimento del traffico attraverso l'arco alpino, va contro gli interessi nazionali, in quanto non prevede disposizioni a favore della libera circolazione delle merci italiane e introduce ostacoli ai nostri flussi di traffico da e verso i principali mercati europei. Le associazioni dei trasportatori ritengono che nel Protocollo vi siano pesanti vincoli che rappresentano uno svantaggio per il nostro Paese, quali la procedura di consultazione sui progetti di realizzazione delle infrastrutture nel territorio alpino, che pone l'Italia in posizione di minoranza, e l'impegno di non costruire nuove autostrade per il trasporto con origine e destinazione all'esterno del territorio alpino, che, in sostanza, implica un divieto di costruire autostrade che colleghino l'Italia all'Europa.

Ricorda quindi che il 6 ottobre 2009 si è tenuta l'audizione del Segretario generale della Convenzione delle Alpi, Marco Onida. Egli ha in primo luogo ricordato che al momento, oltre a quella italiana, mancava la ratifica dei protocolli da parte

della Comunità europea e della Svizzera e che la Francia aveva risolto i dubbi sollevati dal Protocollo Trasporti attraverso una dichiarazione interpretativa. Onida ha auspicato una ratifica da parte dell'Italia sulla base delle seguenti considerazioni: la Convenzione delle Alpi e i suoi protocolli rivestono un'importanza strategica per l'Italia, il Paese che conta il maggior numero di abitanti nell'arco alpino e, assieme all'Austria, la superficie più estesa; la ratifica rafforzerebbe la posizione politica e la credibilità italiana nell'ambito della Convenzione; i protocolli non sono strumenti di vincolo, ma opportunità per rendere più competitivo il territorio alpino. Nello specifico del Protocollo Trasporti, ha ritenuto ingiustificate le preoccupazioni circa i possibili ostacoli posti al miglioramento delle infrastrutture stradali in territorio italiano, sottolineando la differenza fra transito transalpino e intralpino.

Successivamente, il 13 ottobre 2009 si è svolta l'audizione del Presidente della Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, Oscar Del Barba, e di rappresentanti di associazioni ambientaliste. In tale occasione si è sottolineato come il principio, contenuto nel Protocollo, di astensione dalla realizzazione di nuove arterie stradali di grande comunicazione transalpina, sia di fatto divenuto pleonastico, sia per la mancanza di progetti autostradali al riguardo, sia per il mancato consenso dei Paesi transfrontalieri. Si è invece osservato che il protocollo Trasporti costituisce la cornice normativa all'interno della quale diverrebbe possibile, per l'Italia, evitare di semplicemente subire le limitazioni al transito imposte da altri Paesi, attivando un tavolo transnazionale per concordare e concertare politiche e misure di governo. È stata ricordata la proposta svizzera, sulla quale sono in corso approfondimenti, di un dispositivo di regolazione di mercato, la cd. borsa dei transiti, basato su un meccanismo di scambio di quote per porre l'autorità regolatrice nella condizione di governare il flusso di traffico pesante su gomma. Nel corso dell'audizione si è inoltre voluto

specificare che il traforo di sicurezza per il tunnel autostradale del Fréjus e l'adeguamento del tunnel autostradale del Monte Bianco sono interventi di potenziamento delle infrastrutture esistenti consentiti dal Protocollo Trasporti.

Rileva che l'ultima audizione è stata quella del Direttore generale per i trasporti terrestri della Commissione europea, Enrico Grillo Pasquarelli, svoltasi il 18 novembre 2009. Egli ha in primo luogo precisato che il Protocollo Trasporti, come strumento di cooperazione intergovernativa, non aggiunge nulla a quanto già deciso secondo il metodo comunitario nel quadro della politica dei trasporti e, nella sua attuazione, non può entrare in contrasto con il diritto comunitario; esso, anzi, può essere visto come uno strumento per estendere lo spirito della politica comune dei trasporti ai Paesi alpini non membri dell'UE. Grillo Pasquarelli ritiene che l'articolo 11 del Protocollo sia coerente con la politica comunitaria, in quanto, secondo la decisione 884/2004/CE sulle reti transeuropee di trasporto, non è prevista nessuna nuova strada di grande comunicazione attraverso le Alpi, rilevando che in ogni caso non ve ne sarebbero neanche le condizioni, a causa della posizione contraria dei Paesi transalpini. In relazione all'articolo 8 del Protocollo ha precisato che le procedure di consultazione tra le parti contraenti interessate, previste nel caso di progetti con un significativo impatto transfrontaliero, non implicano un diritto di veto di una parte nei confronti di un'altra, venendo quindi salvaguardato il diritto di ogni parte contraente a procedere alla costruzione. Grillo Pasquarelli ha affermato che, in relazione alla gestione integrata del trasporto attraverso le Alpi, la Comunità europea è sensibile alle esigenze di tutela ambientale ma tutela al contempo le libertà fondamentali di circolazione di persone e merci su cui si fonda il mercato comune, riconoscendo in particolare che queste esigenze sono essenziali per un paese come l'Italia, la cui unica frontiera terrestre con gli altri Stati membri è costituita dalle Alpi. In questa ottica la

Commissione europea ha proposto al Consiglio la ratifica del Protocollo sui Trasporti.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, alla luce degli elementi forniti dal relatore, si riserva di intervenire a conclusione del dibattito.

Franco NARDUCCI (PD) fa presente che l'Italia è rimasto l'unico Paese a non avere ancora ratificato il Protocollo in titolo, considerato che anche la Svizzera ha adempiuto a questo suo impegno. Segnala che nei giorni scorsi si è tenuto un incontro informale con i rappresentanti della cosiddetta «Iniziativa delle Alpi», che può contare su un consenso diffuso, volta tra l'altro a promuovere una sorta di «borsa dei trasporti». Ritiene che non vi siano ragioni per temere che la ratifica in esame possa pregiudicare la situazione dei trasporti considerate le prospettive derivanti dalla progressiva realizzazione delle grandi infrastrutture europee di trasporto nella regione. Pertanto, a nome del suo gruppo, auspica una positiva e sollecita evoluzione dell'*iter* di esame dei progetti di legge in titolo.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rileva che le audizioni hanno contribuito a fare chiarezza sulle perplessità emerse all'inizio e che pertanto sono venuti meno gli argomenti che hanno impedito finora di provvedere alla ratifica del Protocollo.

Marco ZACCHERA (PdL) ritiene che a questo punto sia necessario un chiarimento da parte del Governo sulle fasi successive alla ratifica del provvedimento. Nel considerare opportuna da parte dell'opposizione una presa di posizione sui fatti che si stanno verificando in Val di Susa in relazione alla realizzazione dell'Alta Velocità, segnala il fallimento dell'operazione «Cisalpino SA» in tema di rapporti ferroviari tra Svizzera e Italia con le negative ripercussioni sui collegamenti tra la Confederazione Elvetica e le regioni Piemonte e Lombardia. Ritiene altresì opportuno provvedere ad evitare che tali

regioni siano meri territori di passaggio e non anche di sosta nel quadro della programmazione dei flussi di trasporto.

Franco NARDUCCI (PD) osserva che quanto alla soppressione dei treni notturni, le responsabilità siano condivise tra Trenitalia spa e Ferrovie Federali svizzere. A suo avviso è necessario tornare alla normalità tenuto conto che l'Italia è il Paese con il maggior numero di scambi con la Svizzera. Auspica pertanto la realizzazione di approfondimenti istruttori, eventualmente insieme al Senato, con la partecipazione dei vertici di Trenitalia spa e delle Ferrovie Federali svizzere per chiarire ogni aspetto della questione.

Stefano STEFANI, *presidente*, rileva l'opportunità di sottoporre la proposta avanzata dal collega Narducci alla valutazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche in considerazione della competenza in materia della Commissione trasporti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, propone quindi di adottare il testo del disegno di legge C. 2451 quale testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione conviene.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte infine che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato al prossimo mercoledì alle 17. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**5-02235 Motta: Sul respingimento alla frontiera marocchina dell'attivista saharawi Aminetou Haidar.**

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carmen MOTTA (PD), nell'esprimere un riconoscimento al sottosegretario Scotti per il suo reiterato impegno sulla questione del popolo saharawi, si dichiara soddisfatta per la risposta ricevuta. Ricorda quindi le diverse fasi del caso che ha riguardato l'attività Aminetou Haidar alla quale va attribuito il merito di avere richiamato l'attenzione internazionale e di avere attivato un vasto movimento di mobilitazione anche grazie al suo intervento presso il Parlamento europeo. Ringrazia anche il Ministro per gli affari esteri, Franco Frattini, il sottosegretario Craxi e lo stesso presidente Stefani per avere dimostrato in più occasioni di avere avuto a cuore la vicenda. Ricordando che ci sono ancora sette detenuti saharawi trattenuti nelle carceri marocchine sulla base di accuse assai pesanti da cui potrebbe derivare una loro condanna a morte, auspica che anche in futuro l'attenzione da parte del Governo italiano nei loro confronti sia adeguata alla gravità della situazione e all'impellenza di dare soluzione alla questione del popolo saharawi.

**5-02303 Mecacci: Sulla condanna del dissidente cinese Liu Xiaobo.**

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Furio COLOMBO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che sia improprio definire dissidente Liu Xiaobo, che dovrebbe essere più opportunamente qualificato come oppositore del regime cinese.

Matteo MECACCI (PD) prende atto della risposta illustrata dal sottosegretario osservando che la presa di posizione assunta dall'Unione europea nei confronti

della sentenza di condanna del dissidente cinese Liu Xiaobo ha rappresentato una reazione inadeguata: le posizioni comuni costituiscono uno strumento valido ma non quando esse sono assunte al ribasso. Ricorda quindi le misure adottate dalla Cina nei confronti del gestore della rete Google per la sua indisponibilità ad introdurre dei sistemi di censura sui siti, nonché le reazioni all'annuncio da parte della Casa Bianca circa un prossimo incontro tra il presidente Obama e il Dalai Lama. A tal proposito osserva che la presa di posizione da parte di una potenza economica e politica, come gli Stati Uniti, su un terreno delicato in tema di diritti umani deve incoraggiare gli altri Paesi a fare altrettanto. Ribadisce che l'Unione europea non ha finora dato prova di volere procedere con determinazione e neppure l'Italia ha saputo assumere una linea di rigore nei confronti della Cina, tenuto conto che il Dalai Lama nella sua più recente visita in Italia non è stato ricevuto da nessuna personalità dell'Esecutivo.

**5-02304 Mecacci: Sulla repressione delle manifestazioni di opposizione in Iran.**

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Matteo MECACCI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto dalla risposta ricevuta dal Governo. Dà atto all'Esecutivo, e in particolare al Ministero degli affari esteri, di avere avuto reazioni di condanna nei confronti di Teheran: l'Italia ha saputo distinguersi nella comunità internazionale su una questione che attiene le più fondamentali libertà di espressione e manifestazione del pensiero. Ciò premesso, ritiene che la risposta illustrata dal sottosegretario Scotti eluda una presa di posizione in merito al dibattito di questi giorni sulle sanzioni economiche che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite potrà adottare nei confronti dell'Iran, nonché sulle responsabilità delle autorità iraniane per gli episodi di vio-

lenza ai danni degli oppositori del regime. Rileva talune differenze tra quanto dichiarato oggi dal Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione della visita in Israele, e quanto contenuto nella risposta illustrata dal sottosegretario. In generale, ad oggi il Governo non ha espresso la propria posizione sulle sanzioni nella sede parlamentare. Occorre inoltre che il Governo chiarisca lo stato delle relazioni economiche tra i due Paesi, con particolare riferimento al ruolo dell'ENI, anche alla luce di alcune dichiarazioni tranquillizzanti da parte iraniana. Tale questione appare di notevole importanza anche in considerazione dell'esame, in corso presso la Camera dei rappresentanti del Congresso statunitense, di un disegno di legge volto a sanzionare le società operanti nel campo petrolifero che forniscano sostegno al Governo iraniano. Pur riconoscendo che si tratta di materia complessa, ritiene che alle dichiarazioni politiche debbano fare seguito comportamenti coerenti anche sul piano del cambiamento degli assetti per il cosiddetto sistema Paese.

**5-02319 Di Stanislao: Sulla partecipazione dell'Italia alle missioni civili dell'Unione europea.**

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto dalla risposta del Governo, che si basa su alcune riflessioni comuni in merito agli esiti del Seminario sulla partecipazione dell'Italia alle missioni civili della politica comune di sicurezza e di difesa. Segnalando che in sede accademica ed internazionale il nostro Paese non si colloca ai vertici dell'elenco dei Paesi più attivi ed avanzati sul piano del reclutamento e della formazione del personale civile, ritiene che vi sia necessità di promuovere quattro obiettivi: pianificare in modo più sistematico la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali; rafforzare l'attività di coordinamento dei diversi versanti dell'im-

pegno italiano; garantire risorse finanziarie adeguate e individuate in modo ordinario e prevedere più efficaci modalità di reclutamento del personale civile.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che lo scorso 30 settembre 2008 la Commissione ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo. Successivamente nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 16 dicembre scorso, è stato convenuto di richiedere al Presidente della Camera la proroga del termine per la conclusione dell'indagine al 31 marzo 2010. Essendo stata quindi acquisita l'intesa con il Presidente della Camera di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo a tale data.

La Commissione approva.

**Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che lo scorso 30 settembre 2008 la Commissione ha deliberato lo svolgimento di

un'indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC. Successivamente nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 16 dicembre scorso, è stato convenuto di richiedere al Presidente della Camera la proroga del termine per la conclusione dell'indagine al 31 marzo 2010. Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo a tale data.

La Commissione approva.

**Indagine conoscitiva sugli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che lo scorso 30 settembre 2008 la Commissione ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC. Successivamente nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 16 dicembre scorso, è stato convenuto di richiedere al Presidente della Camera l'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine al 31 marzo 2010. Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo a tale data.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-02235 Motta: Sul respingimento alla frontiera marocchina dell'attivista saharawi Aminetou Haidar.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Governo segue con particolare attenzione le tematiche evocate dall'On. interrogante ed è ben consapevole delle implicazioni dal punto di vista umanitario e della stabilità regionale del contenzioso tra Marocco e Fronte Polisario sul Sahara Occidentale.

In tale quadro, il Ministro Frattini ha rilasciato l'11 dicembre 2009 una dichiarazione, in linea con la posizione espressa il giorno prima dalla Presidenza UE, proprio sul caso menzionato dall'On. interrogante.

Nel comunicato del Ministro veniva sottolineato come il rispetto dei diritti umani costituisca un valore assoluto ed un fondamentale principio internazionale e si esprimeva il vivo auspicio di una

costruttiva cooperazione del Marocco ai fini di una positiva soluzione del caso dell'attivista dei diritti umani Aminetou Haidar.

Grazie anche alla concertata azione di sensibilizzazione presso le Autorità di Rabat svolta dall'Italia, assieme ai partners europei, e dalla comunità internazionale, Aminetou Haidar è rientrata, lo scorso 17 dicembre presso i suoi familiari.

In un comunicato stampa rilasciato il 18 dicembre 2009, il Ministro Frattini ha espresso la propria soddisfazione per la sensibilità dimostrata dalle Autorità del Marocco che ha consentito di giungere ad una felice soluzione di questo caso umanitario.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-02303 Mecacci: Sulla condanna del dissidente cinese Liu Xiaobo.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Liu Xiaobo, noto dissidente, ispiratore e autore di « Carta 08 », pubblicata a dicembre dello scorso anno in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, era stato fermato dalla polizia cinese, insieme ad altri cittadini cinesi accusati di essere coideatori del documento. Il solo Liu Xiaobo era stato tenuto sotto sorveglianza speciale per circa un anno in località sconosciuta e formalmente incriminato solo all'inizio del mese di dicembre 2009 con l'accusa di « istigazione al sovvertimento del potere dello Stato ». Alcuni rappresentanti di Ambasciate europee tra cui l'Italia nonché il rappresentante dell'UE avevano chiesto alle Autorità giudiziarie di poter assistere al processo, ma, a seguito di un incontro con un magistrato della Corte competente, era stato loro spiegato che non era possibile concedere l'accesso « per mancanza di spazio nell'aula », essendo stati già assegnati tutti i permessi. Un gruppo di rappresentanti diplomatici aveva comunque potuto incontrare gli avvocati e i familiari di Liu Xiaobo (la moglie e il fratello, quest'ultimo unico ammesso in aula) nei giorni del processo.

La sentenza di condanna a undici anni di reclusione comminata dalle Autorità giudiziarie cinesi a carico di Liu Xiaobo ha dato immediatamente il via ad un dibattito interno all'Unione Europea in merito al livello ed al tenore dell'eventuale reazione da parte dell'UE. Si è quindi raccolto, anche attraverso l'azione del Governo ita-

liano, consenso unanime sull'ipotesi di una dichiarazione di condanna da parte della Presidenza svedese, pubblicata il 25 dicembre 2009. Nello statement europeo, nello stigmatizzare il carattere sproporzionato e persecutorio della sentenza di condanna, si rileva come la vicenda di Liu Xiaobo desti particolare preoccupazione in merito alla tutela in Cina della libertà di espressione e del diritto ad un giusto processo.

Come dimostrato dalla reazione alla sentenza di condanna, l'Unione Europea, grazie all'impulso ed alla guida da parte degli Stati membri, resta costantemente attiva nel monitorare la situazione dei diritti umani in Cina, tanto attraverso l'esercizio dei dialoghi semestrali (che normalmente si accompagnano alla presentazione al Governo cinese di liste di casi individuali di violazioni, al fine di monitorare l'evoluzione di singole vicende che coinvolgono detenuti politici), quanto con lo strumento delle Dichiarazioni e dei passi *ad hoc* presso le Autorità cinesi. L'azione esercitata a livello europeo in materia di diritti umani assicura l'adeguata massa critica – rispetto a passi effettuati da singoli Stati membri – per aprire canali di dialogo e per esercitare la necessaria pressione al fine di ottenere risultati concreti nei singoli casi.

Il Governo continuerà ad adoperarsi con la massima determinazione in questo senso assieme agli altri Stati membri ed in stretto contatto con l'Alto Rappresentante per la politica estera europea.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-02304 Mecacci: Sulla repressione delle manifestazioni di opposizione in Iran.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Governo italiano ha seguito e continua a seguire con profonda attenzione l'evolversi della situazione iraniana. Attenzione che gli eventi successivi alle elezioni presidenziali del Giugno del 2009 hanno contribuito ad accrescere.

Pur nel rispetto della sovranità della Repubblica Islamica dell'Iran, il Governo non ha mancato di far sentire la sua ferma condanna per gli episodi di violenza accaduti all'indomani delle elezioni presidenziali e tristemente ripetutisi in occasione della festa religiosa dell'Ashura.

Con particolare riferimento a questi ultimi episodi, il Governo italiano, già nella giornata di domenica 27 dicembre, ha condannato le violenze, evidenziando come la salvaguardia della vita umana costituisca un valore fondamentale che va difeso ovunque ed in qualsiasi circostanza, e auspicato che la dialettica tra Governo ed opposizione in Iran possa svilupparsi in un quadro di pieno rispetto dei diritti umani universali.

Lo scorso 28 dicembre 2009, il Ministro degli Esteri Frattini, ribadendo la sua ferma condanna per la repressione violenta che ha causato la tragica morte e il ferimento di alcuni manifestanti, ha rivolto un appello alle Autorità iraniane affinché fosse messa fine, quanto prima, alla spirale di violenza, richiamando il Governo di Teheran alla necessità di una soluzione politica alla crisi interna, in modo da creare le condizioni utili a garantire il pieno rispetto dei diritti civili e politici del popolo iraniano.

Lo stesso giorno, anche la Presidenza svedese, a nome di tutti i partner dell'Unione Europea, ha emesso una dichia-

razione di condanna della violenta repressione delle manifestazioni e delle severe limitazioni poste alla libertà di espressione e al diritto di riunione pacifica.

L'Italia ha inoltre incitato la presidenza di turno dell'Unione Europea a dare un incisivo segnale di forte preoccupazione per gli episodi occorsi in Iran, suggerendo la convocazione degli Ambasciatori della Repubblica Islamica presso i Paesi UE, misura che la Presidenza di turno ha accolto.

Ad ulteriore conferma della ferma reazione manifestata dal Governo all'indomani dei sanguinosi scontri, uccisioni, arresti indiscriminati e violenze, registrati durante le giornate del 26 e 27 dicembre 2009, nonché dell'attenzione con la quale il Governo italiano ha seguito l'evolversi della situazione interna in Iran, il Ministero degli Affari Esteri ha quindi provveduto a convocare l'Incaricato d'Affari della Repubblica Islamica dell'Iran a Roma il giorno 29 dicembre, per esprimere considerazioni di forte preoccupazione. All'Iran abbiamo ricordato le sue responsabilità internazionali, liberamente assunte con la sottoscrizione sin dal 1975 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), nonché le ripercussioni sull'opinione pubblica e sulle forze parlamentari italiane ed europee conseguenti alle notizie ed immagini di violenze occorse nell'ambito di una manifestazione religiosa.

L'onorevole interrogante comprenderà quindi lo sgomento con cui il Governo italiano apprende, in queste ore, delle esecuzioni di oppositori e manifestanti in parte annunciate ed in parte già eseguite dalle autorità iraniane. Approfitteremo di

tutte le sedi e di tutte le occasioni di incontro per sollevare con forza il tema dei diritti umani con le autorità.

Un'occasione di operare opportune pressioni sulle autorità iraniane si presenterà prossimamente anche nell'ambito del processo di revisione periodica universale del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite, cui l'Iran sarà sottoposto il 15 febbraio 2010. In quella sede, il nostro Paese non mancherà di interrogare le autorità iraniane e di formulare raccomandazioni sulle violazioni dei diritti umani, alcuni dei quali sono riconosciuti dalla stessa costituzione iraniana.

Siamo consapevoli del fatto che la promozione delle libertà fondamentali e dei diritti inalienabili dell'essere umano è frutto di processi complessi, che rendono necessario il ricorso allo « engagement » e ad un dialogo politico capace di guardare anche allungo periodo. Continueremo quindi ad adoperarci con tutte le forze, assieme ai nostri *partners*, per indurre Teheran ad un atteggiamento costruttivo e ad un dialogo leale con la comunità internazionale, nell'intento di far leva sul loro stesso interesse alla tutela dell'immagine di una nazione dalla civiltà millenaria.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-02319 Di Stanislao: Sulla partecipazione dell'Italia alle missioni civili dell'Unione europea.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Seminario sulla partecipazione dell'Italia alle missioni civili della Politica Comune di Sicurezza e Difesa (PCSD), organizzato il 4 e 5 novembre presso il Ministero degli Affari Esteri, si è configurato come un evento di studio sulla partecipazione delle Istituzioni italiane alle missioni civili dell'Unione Europea nelle aree di crisi.

In tali missioni, come è noto, è richiesto personale con professionalità specifiche nel campo dello Stato di diritto, più facilmente individuabili all'interno del settore pubblico: in particolare, si tratta di personale proveniente dalle diverse forze di Polizia, personale della Magistratura, del Ministero dell'Interno, delle Dogane, del Dipartimento per gli affari penitenziari, eccetera. Ad essi si aggiunge, in alcune fattispecie, personale civile esperto di monitoraggio e analisi politica. Nel quadro di un generale intento informativo e di promozione dell'attività svolta dall'Italia nelle missioni civili PCSD, il Seminario si è altresì posto il problema di come associare in misura maggiore la società

civile alle operazioni, invitando gli attori presenti ad avviare una riflessione sulle possibili modalità di tale partecipazione.

Si è trattato di un primo evento organizzato proprio con lo spirito di far emergere spunti di riflessione e indicazioni utili alla definizione del contributo italiano alla definizione e alla conduzione delle missioni internazionali della UE. Ad esso faranno seguito una serie di iniziative destinate a migliorare le modalità di partecipazione delle istituzioni italiane, perfezionando – alla stregua di quanto già fanno i nostri principali partner europei – il coordinamento già in atto ad opera del Ministero degli Affari Esteri. Accanto a ciò proseguirà una più articolata riflessione sulla partecipazione della società civile, che dovrà preliminarmente individuare quali siano le esigenze attualmente esistenti nelle missioni PESD che possano essere soddisfatte da professionalità appartenenti alla società civile, per poi stabilire le forme migliori per certificare e qualificare tali professionalità e la loro partecipazione.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	68
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura e della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 Di Stanislao ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	68
COMITATO RISTRETTO:	
Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio». C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi .....	68

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 3 febbraio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura e della difesa attraverso la pace e la solidarietà.**

**C. 2596 Di Stanislao.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2009.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, nessuno chiedendo di intervenire, propone la costituzione di un Comitato ristretto, ai fini dell'elaborazione di un nuovo testo del provvedimento in oggetto.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del presidente.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 3 febbraio 2010.*

**Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio».**

**C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Atto n. 175 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	70
Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari. Atto n. 179 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72
Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Atto n. 178 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	73

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	74
---	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.	
Audizione del Presidente della SVIMEZ, dott. Nino Novacco ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	75

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Atto n. 175 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	76
Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Atto n. 178 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	79
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	81

## SEDE CONSULTIVA:

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. Nuovo testo C. 2064 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	84
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998. Nuovo testo C. 2934 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	86
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 177 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .	89
Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Atto n. 182 (Rilievi alla XIII Commissione) ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .	92

## ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 3 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 9.15.**

**Schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.**

**Atto n. 175.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, rileva che la legge 6 febbraio 2009, n. 7, prevede la corresponsione di un ulteriore indennizzo a favore di coloro che, avendo subito la confisca di beni in Libia, abbiamo già ricevuto indennizzi ai sensi delle precedenti leggi n. 1066 del 1971, n. 16 del 1980, n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994, nonché la possibilità che le pratiche già respinte per carenza di do-

documentazione in base alle suddette leggi siano riesaminate dalla competente Commissione interministeriale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3.

Osserva che lo schema di decreto ministeriale attuativo stabilisce, al riguardo, che l'ulteriore indennizzo da corrispondere si ottiene moltiplicando per un coefficiente pari a 0,30 le somme erogate a titolo di indennizzo in base alle precedenti leggi, ivi comprese le somme erogate in esecuzione di sentenze, purché rese in procedimenti pendenti alla data entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, ai sensi dell'articolo 1; in caso di esito positivo del riesame di una pratica già respinta per carenza di documentazione, oltre all'indennizzo riconosciuto dalla Commissione in base alle precedenti leggi, è altresì corrisposta la somma derivante dalla applicazione a tale indennizzo del suddetto coefficiente di 0,30, ai sensi dell'articolo 3.

Rileva che, nell'ambito dei calcoli riportati nella relazione tecnico-illustrativa la somma di 41 milioni di euro è presa in considerazione sotto due profili. Sottolinea infatti che il riesame previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 7 del 2009, nell'ipotesi in cui si concluda con esito favorevole, comporta il pagamento, a favore dei beneficiari, sia dell'indennizzo previsto dalle precedenti leggi, sia dell'ulteriore indennizzo previsto dal comma 1 del citato articolo 4. Fa presente che l'ero-

gazione degli indennizzi deliberati a seguito del riesame trova copertura a valere sul Fondo di cui al comma 5 dello stesso articolo, in quanto le precedenti leggi non prevedono la possibilità del riesame, autorizzato dalla legge n. 7 del 2009, e comunque, allo stato, non presentano sufficiente copertura finanziaria.

Rileva, pertanto, che si è proceduto a scomputare dall'importo globale del Fondo, pari a 150 milioni di euro, l'ammontare stimato necessario al pagamento degli indennizzi conseguenti al riesame, pari a 41 milioni di euro, dando così copertura a tali oneri. Osserva che allo stesso tempo, ai fini del pagamento dell'ulteriore indennizzo, la somma di 41 milioni di euro è stata computata nel monte-indennizzi posto alla base del calcolo da cui è derivato il coefficiente di 0,30.

Per quanto riguarda le sentenze che condannano l'amministrazione al pagamento di indennizzi, rileva che ad esse si fa fronte mediante le risorse stanziare dalle precedenti leggi. In proposito, ricorda che il decreto attuativo, all'articolo 1, comma 1, prevede che sulle somme pagate in esecuzione di sentenze sia altresì corrisposto l'ulteriore indennizzo derivante dall'applicazione del coefficiente di 0,30, di conseguenza, l'ammontare delle somme da pagare in esecuzione di sentenze di condanna, stimato in 113 milioni di euro, concorre anch'esso ad incrementare il monte-indennizzi ai fini della determinazione del nuovo coefficiente.

Ciò posto, segnala che proprio allo scopo di garantire l'impiego di tutte le risorse disponibili, l'articolo 4 del provvedimento prevede la redistribuzione delle somme che dovessero residuare una volta attuata la legge, purché esse siano sufficienti ad assicurare un incremento del coefficiente stabilito non inferiore a 0,05, e che pertanto ove il monte-indennizzi dovesse risultare inferiore alla stima, le risorse residue verranno ridistribuite tra gli aventi diritto.

Massimo VANNUCCI (PD) nel ricordare che il Partito Democratico ha so-

stenuto l'opportunità dell'adozione delle misure in esame e continua a sostenerle, comunica di aver ricevuto dall'Associazione italiani rimpatriati dalla Libia una nota contenente taluni rilievi critici in ordine al provvedimento in esame. Pur consapevole dell'impossibilità di procedere ad una modifica dell'importo complessivamente stanziato, fa presente che nella richiamata nota si evidenziano, tra l'altro, talune criticità relative alle modalità di calcolo degli indennizzi, in particolare con riferimento alla quota accantonata, pari a circa il venticinque per cento, per eventuali nuovi indennizzi conseguenti al riesame delle istanze, che sarebbe peraltro computata due volte. Ritiene pertanto che le osservazioni contenute nella predetta nota meritino un approfondimento da parte della Commissione e chiede quindi di rinviare il seguito dell'esame, al fine di consentire tale supplemento di riflessione.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, osserva che lo scomputo della somma di 41 milioni di euro da destinare agli indennizzi conseguenti all'esito positivo delle istanze di riesame dal monte degli indennizzi previsti dalla legge n. 7 del 2009, secondo il rappresentante del Governo, è giustificato in quanto, in caso di riesame con esito positivo delle pratiche respinte per carenza di documentazione, agli istanti dovrà essere corrisposto l'indennizzo, calcolato sulla base della disciplina previgente, riconosciuto dalla Commissione in sede di riesame, nonché un ulteriore indennizzo derivante dall'applicazione del coefficiente dello 0,30 all'indennizzo riconosciuto in sede di riesame. Sul punto, ritiene comunque necessaria una ulteriore riflessione, al fine di verificare se tale previsione corrisponda, in effetti, al dettato dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2009.

Pier Paolo BARETTA (PD) richiamandosi alle osservazioni del collega Vannucci e sottolineando la natura tecnica dei rilievi contenuti nella nota da lui citata, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provve-

dimento, al fine di consentire il necessario ulteriore approfondimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta pomeridiana. Propone quindi, e la Commissione consente, di sospendere la seduta dedicata all'esame di atti del Governo per deliberare i rilievi sull'atto n. 157, sul quale la Commissione ambiente dovrà a breve esprimere il parere di competenza.

**La seduta, sospesa alle 9.25, riprende alle 9.30.**

**Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari.**

Atto n. 179.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che, per quanto concerne le modalità di contabilizzazione della spesa per interessi ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento, è opportuno precisare che nel passaggio ai conti nazionali il dato di bilancio corrispondente al pagamento della rata è oggetto di «riclassificazione» che comporterà l'imputazione della quota capitale al rimborso dei prestiti, mentre la quota interessi sarà imputata alla corrispondente categoria economica di spesa. Circa l'importo delle attualizzazioni, rileva che esse costituiscono una stima, elaborata dall'amministrazione, dei presunti netti ricavi, fatta tenendo conto dell'ammontare

dei contributi utilizzabili, del volume di investimento stabilito dal CIPE nelle varie delibere di assegnazione dei contributi pluriennali nonché dell'ammontare dei contributi erogabili in via diretta ai soggetti beneficiari. In ordine ai chiarimenti richiesti sulle cause dello scostamento, rispetto alle previsioni incorporate nei conti della pubblica amministrazione, osserva che gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento richiamati, si riferivano al contributo quale rata e non ai netti ricavi derivanti dall'utilizzo dei contributi stessi; infatti, il comma 512 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, nasce dall'esigenza di contabilizzare tale modalità di utilizzazione dei contributi, così come evidenziato nella relazione.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari (atto n. 179);

preso atto dei chiarimenti del Governo, in base ai quali:

con riferimento alla contabilizzazione della spesa per interessi ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento, nel passaggio ai conti nazionali il dato di bilancio corrispondente al pagamento della rata è oggetto di «riclassificazione», con conseguente imputazione della quota capitale al rimborso dei prestiti, mentre la quota interessi sarà imputata alla corrispondente categoria economica di spesa;

con riferimento alle cause dello scostamento rispetto alle previsioni incorporate nei conti della Pubblica Amministrazione, gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento richiamati si riferivano al contributo quale rata e non ai netti ricavi derivanti dall'utilizzo dei contributi stessi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.**

Atto n. 178.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, fa presente che, per quanto concerne le modalità di contabilizzazione della spesa per interessi ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento, è opportuno precisare che, nel passaggio ai conti nazionali, il dato di bilancio corrispondente al pagamento della rata è oggetto di « riclassificazione » che comporterà l'imputazione della quota capitale al rimborso dei prestiti, mentre la quota interessi sarà imputata alla corrispondente categoria economica di spesa.

Circa l'importo dell'attualizzazione, rileva che esso costituisce una stima, elaborata dall'Amministrazione dei beni e

delle attività culturali sulla base di un'ipotesi di operazione finanziaria ai tassi vigenti, utilizzando per dodici anni, così come specificato nella relazione, l'ammontare del contributo disponibile in bilancio, di circa 7,1 milioni annui, corrispondente alla quota da destinare agli interventi nel settore dei beni culturali a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005.

Per quanto concerne poi la tipologia degli interventi, osserva che si tratta per la maggior parte, come indicato nella relazione illustrativa, sia di prosecuzione di misure già programmate nel 2009, sia di attuazione di ulteriori interventi per il sostegno e la riqualificazione del patrimonio culturale e statale, non statale e religioso, per i quali i relativi pagamenti saranno scadenziati in più anni, nonché, in misura più contenuta, di promozione e di investimenti connessi con grandi manifestazioni ed eventi, anche nel settore dello spettacolo, il cui pagamento avverrà in unica soluzione.

In ordine ai chiarimenti richiesti sulle cause dello scostamento, rispetto alle previsioni incorporate nei conti della pubblica amministrazione, fa presente che gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento richiamati, si riferivano al contributo quale rata e non ai netti ricavi derivanti dall'utilizzo dei contributi stessi; infatti, il comma 512 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, nasce dall'esigenza di contabilizzare tale modalità di utilizzazione dei contributi così come evidenziato nella relazione.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede di poter rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di valutare gli elementi di chiarimento forniti dal rappresentante del Governo.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, concorda con la richiesta dell'onorevole Baretta, pur rilevando che la società ARCUS necessita in tempi rapidi dei finanziamenti previsti dal provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta pomeridiana.

**La seduta termina alle 9.35.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 9.25.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.**

**Atto n. 157.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione — Rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore in ordine all'esautività della clausola d'invarianza degli oneri, di cui all'articolo 16 del testo, rispetto alle previsioni normative dello stesso, fa presente che lo schema in esame non innova, in termini di implementazione delle attività, gli adempimenti già previsti a legislazione vigente in capo alle amministrazioni ed agli enti pubblici interessati dal provvedimento. Fa, infatti, presente che la relazione tecnica individua in dettaglio i pertinenti riferimenti normativi che già disciplinano la materia in que-

stione, sia per le autorità di bacino, che per gli enti territoriali ed il Dipartimento della protezione civile, in relazione agli aspetti di competenza. Pertanto, fermo restando che eventuali ulteriori indicazioni in merito potranno essere fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, precisa che, sulla base della citata normativa vigente, le disposizioni del testo dovranno trovare applicazione con l'utilizzo delle risorse già stanziato allo scopo.

Con riferimento, poi, ai profili di copertura finanziaria segnalati dal relatore, ritiene che non sia necessario modificare i contenuti del menzionato articolo 16, che già sono idonei a garantire l'attuazione del provvedimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa presente che, al fine di assicurare l'invarianza degli oneri derivanti da tutte le attività previste nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si rende, tuttavia, necessario sostituire, nell'articolo 16, comma 2, le parole « di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a) », con le parole « di cui all'articolo 7 ». Inoltre, al fine di migliorare sul piano tecnico la disposizione in parola, propone di modificare il comma 2, dell'articolo 16 al fine di precisare che, fatta eccezione per le attività di soccorso tecnico urgente in attuazione dell'articolo 7, comma 3, lettera b), ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, si utilizzano le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché le risorse regionali all'uopo stanziate.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui lo schema di decreto legislativo non innova gli adempimenti già previsti a legislazione vigente in capo alle amministrazioni e agli enti pubblici interessati dal provvedimento e, pertanto, le Autorità di bacino, gli enti territoriali ed il Dipartimento della protezione civile potranno dare attuazione a quanto previsto dallo schema nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 16, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), » con le seguenti: « di cui all'articolo 7, »;

sostituire le parole da: « ; all'attuazione dell'articolo 7, comma 3, lettera b) » fino alla fine del comma con le seguenti: « e, fatta eccezione per le attività di soccorso tecnico urgente in attuazione dell'articolo 7, comma 3, lettera b), ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché le risorse regionali all'uopo stanziare » ».

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.**

**Audizione del Presidente della SVIMEZ,  
dott. Nino Novacco.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Nino NOVACCO, *Presidente della SVIMEZ* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Ludovico VICO (PD), Francesco BOCCIA (PD), Pietro FRANZOSO (PdL), Cesare MARINI (PD) e Rolando NANNICINI (PD).

Riccardo PADOVANI, *Direttore della SVIMEZ*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

**La seduta comincia alle 19.50.**

**Schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.**

**Atto n. 175.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che sono state sollevate da parte di colleghi alcune questioni sul provvedimento in esame. Fa presente che, dopo un'apposita verifica, talune di esse risultano fondate e che pertanto si accinge a presentare una proposta di parere favorevole con una condizione.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che la discussione svoltasi nella seduta antimeridiana di oggi abbia fatto emergere significativi dubbi sulle quantificazioni indicate nella relazione tecnico-illustrativa che accompagna lo schema di decreto in esame. Rileva, infatti, che detta relazione, nel quantificare le domande che saranno accolte a seguito della richiesta di riesame pare considerare anche istanze del tutto generiche quali quelle recanti la richiesta di tutti i benefici previsti dall'articolo 4 della legge n. 7 del 2009. Rileva, inoltre, che appare manifestamente sovrastimato la stima di 113 milioni di euro riferita ai contenziosi giudiziari, in quanto tale stima è effettuata ipotizzando che tutti i contenziosi si chiudano con esito negativo per l'amministrazione in misura pari alle richieste avanzate dalle parti attrici negli atti di citazione, presupponendo pertanto che l'amministrazione risulti sempre e per l'intero soccombente in giudizio. Ritiene, altresì, erronea la scelta del provvedimento di scomputare un importo di 41 milioni di euro dal monte complessivo delle risorse destinate agli ulteriori in-

dennizzi, al fine di destinarlo alle richieste di riesame il cui iter si concluda con esito positivo. Osserva, infatti, che le risorse per tali ultimi indennizzi devono essere reperite a valere sui fondi già disponibili a legislazione vigente e non sulle ulteriori somme stanziare dalla legge n. 7 del 2009. Conclusivamente, osserva che – depurando le stime della relazione dalle indicate imprecisioni – sarà possibile incrementare fino allo 0,47 il coefficiente previsto per la determinazione degli indennizzi dall'articolo 1, comma 1, dello schema.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda di aver sollevato per primo la questione e pertanto ringrazia il relatore per il lavoro di approfondimento svolto. Ritiene che la soluzione prevista nel testo presentato sia eccessivamente prudentiale e che quindi vi sia un margine per interventi migliorativi sul testo, pur rimanendo fermo l'ammontare delle risorse complessivamente assegnate. Sottolinea l'unità di intenti dei commissari nel dare risposte maggiormente efficaci in favore dei rimpatriati dalla Libia.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur comprendendo le osservazioni critiche formulate nel corso del dibattito, rileva come le stime contenute nella relazione tecnico-illustrativa, siano state elaborate seguendo un criterio prudentiale, che tiene altresì conto dei non infrequenti insuccessi delle amministrazioni pubbliche in sede giurisdizionale. Segnala, pertanto, che l'elevazione del coefficiente di cui all'articolo 1, comma 1, dello schema potrebbe mettere a rischio il limite di spesa individuato nella legge n. 7 del 2009 per la corresponsione degli ulteriori indennizzi.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, nel ribadire che la somma dei 41 milioni da accantonare per l'eventuale accoglimento delle richieste di riesame è frutto di una stima eccessivamente prudentiale, ritiene

che le somme effettivamente necessarie a tale scopo potranno essere significativamente minori. Chiede quindi di verificare se sussistano ancora residui disponibili tra le somme stanziare dalle precedenti leggi in materia ed osserva come sia singolare che si preveda di coprire oggi, sulla base di una nuova e diversa disciplina, la corresponsione di indennizzi che si sarebbero dovuti erogare tempo addietro in virtù di una diversa normativa. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative (atto n. 175);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali:

si è proceduto a scomputare dall'importo globale del fondo, pari a 150 milioni di euro, l'ammontare stimato necessario al pagamento degli indennizzi conseguenti al riesame, valutato in 41 milioni di euro, dando così copertura a tali oneri e, allo stesso tempo, ai fini del pagamento dell'ulteriore indennizzo, la somma di 41 milioni di euro è stata computata nel monte indennizzi al quale si applica il coefficiente di 0,30, al fine di determinare l'ulteriore indennizzo previsto dal decreto;

l'ammontare delle somme da pagare in esecuzione di sentenze di condanna, stimato in 113 milioni di euro, concorre anch'esso ad incrementare il monte indennizzi al quale si applica il nuovo coefficiente;

ritenuto tuttavia che:

la legge n. 7 del 2009 destina integralmente l'importo del fondo, pari a

150 milioni di euro, alla corresponsione di un ulteriore indennizzo rispetto a quello già percepito dagli interessati;

risulta pertanto in contrasto con la volontà del legislatore destinare quote parte di tale fondo alla corresponsione di indennizzi in seguito all'accoglimento delle richieste di riesame che, invece, devono essere finanziate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente;

appare, tra l'altro, meritevole di essere verificata la quantificazione dell'onere relativo agli esiti delle domande di riesame, risultante dalla relazione tecnico-illustrativa, in quanto la stessa dovrebbe ipotizzare la percentuale di accoglimento delle domande solo sulla base delle richieste di riesame corredate di documentazione integrativa e non considerare, ad esempio, istanze del tutto generiche quali quelle recanti la richiesta di « tutti i benefici previsti dall'articolo 4 della legge n. 7 del 2009 »;

l'ammontare delle somme da pagare in esecuzione di sentenze di condanna appare sovrastimato in quanto « si presume che i contenziosi si chiudano con esito negativo per l'amministrazione in misura pari alle richieste avanzate dalle parti attrici negli atti di citazione » e si prevede di dover corrispondere l'importo complessivo del *petitum*, pari a circa 113 milioni di euro, presupponendo pertanto che l'amministrazione risulti sempre e per l'intero soccombente in giudizio;

le risorse disponibili a legislazione vigente per il pagamento degli indennizzi e destinate integralmente al pagamento delle somme dovute in esecuzione di sentenze di condanna sembrano pertanto in ogni caso sufficienti a fare fronte anche al pagamento degli indennizzi conseguenti al riesame, in conformità alla volontà espressa dal legislatore;

considerato che il monte indennizzi conseguente all'esito positivo delle istanze

di riesame e alla definizione del contenzioso stimato dalla relazione tecnico-illustrativa può essere prudenzialmente ride-terminato nella misura di 318 milioni di euro,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: « pari a 0,30 » con le seguenti: « pari a 0,47 ».

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che il provvedimento in esame appare presentare una ulteriore incongruenza, in quanto prevede che quanti hanno presentato una richiesta di riesame di pratiche respinte per carenza di documentazione possano integrare la documentazione già presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Al riguardo, osserva che l'articolo 4, comma 2, della legge n. 7 del 2009 consentiva che le domande già presentate potessero essere confermate entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, e che, pertanto, la fissazione di un ulteriore termine per l'integrazione della documentazione rappresenterebbe nella sostanza una riapertura di termini per la presentazione di documenti riferiti a fatti avvenuti circa quarant'anni fa. Propone, quindi, di inserire una condizione nel parere volta a rivedere il termine di cui all'articolo 3, comma 2, dello schema.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) nel dissentire da quanto da ultimo affermato dal deputato Polledri, osserva come occorra avere ben presente la concreta situazione dei soggetti rimpatriati. Rileva, a tal proposito, che la maggior parte dei rimpatriati aventi diritto agli indennizzi ai sensi del provvedimento in esame sono, per lo più, persone anziane e spesso affette da gravi patologie o con significativi problemi familiari, che comunque non sempre hanno

mantenuto il rapporto con le associazioni dei rimpatriati. Ricorda che essi, allorché rientrati in Italia, avevano rivolto domande di indennizzo a diversi ministeri. Ritiene opportuno che la nuova legge preveda anche un termine congruo per la presentazione di nuove istanze. Osserva peraltro che molti di questi soggetti avevano già presentato apposita istanza di indennizzo negli anni '70 e che quindi, teoricamente, la pubblica amministrazione dovrebbe avere un onere informativo nei loro confronti. Nel rilevare come sia utopistico ritenere di porre in capo all'amministrazione un tale compito, ritiene congruo il termine previsto dal provvedimento in esame.

Massimo POLLEDRI (LNP) alla luce delle considerazioni svolte dall'onorevole Marinello non ritiene di insistere oltre con la sua richiesta di revisione dei termini di cui all'articolo 4, comma 2, del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'annunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sottolinea come il proprio gruppo, nella seduta antimeridiana di oggi, raccogliendo anche le sollecitazioni delle associazioni dei rimpatriati, avesse segnalato le criticità del provvedimento e l'imprecisione delle stime contenute nella relazione tecnico-illustrativa allegata allo schema. Ricorda, altresì, come il proprio gruppo si fosse battuto anche per lo stanziamento di 150 milioni di euro previsto dall'articolo 4 della legge n. 7 del 2009, evidenziando come la previsione di ulteriori indennizzi fosse oltremodo necessaria nel momento in cui si procedeva al pagamento alla Libia dei danni di guerra. Con specifico riferimento al provvedimento in esame, osserva che la proposta di parere del relatore, pur nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, consente un apprezzabile miglioramento dello schema di decreto, augurandosi, tuttavia, che presto si possa affrontare nuovamente la questione degli indennizzi, quantificando esattamente i danni subiti

dai cittadini rimpatriati e chiudere definitivamente il doloroso capitolo relativo ai beni e ai diritti perduti dai nostri concittadini in Libia.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.**

**Atto n. 178.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, avverte che il Governo ha trasmesso il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo, da finanziare con le risorse individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la cui realizzazione è affidata alla società ARCUS spa.

Pietro FRANZOSO (Pdl) ritiene che sarebbe opportuno che il Governo chiarisca i criteri seguiti nella individuazione degli interventi finanziati da ARCUS Spa.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel rinviare alle considerazioni svolte nella seduta antimeridiana sui profili finanziari, osserva che i criteri utilizzati nella redazione del richiamato elenco saranno più propriamente valutabili dalla Commissione di merito.

Pietro FRANZOSO (Pdl) rileva la necessità di un chiarimento in ordine ai criteri di selezione utilizzati per l'individuazione

degli interventi da finanziare con le risorse stanziare dal provvedimento in esame, osservando come i progetti non debbano essere calati dall'alto, ma costituire il frutto di un dialogo con gli enti territoriali, che meglio conoscono le realtà locali nelle quali gli interventi devono essere realizzati.

Massimo BITONCI (LNP) fa presente che gli interventi da finanziare sono stati individuati al termine di un procedimento amministrativo che ha visto coinvolti la società ARCUS Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per i beni e le attività culturali. Sulla base della propria esperienza come amministratore locale, segnala altresì che gli enti territoriali possono presentare richieste di finanziamento riferite alla programmazione ARCUS e che il relativo bando è pubblicato nel sito *internet* istituzionale della medesima società. Quanto agli obiettivi del programma, fa presente che gli interventi devono essere indirizzati alla promozione e al sostegno di progetti di iniziativa nel settore dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo, anche nelle sue interdipendenze con la realizzazione delle infrastrutture del Paese e con il territorio. In particolare, gli interventi possono riferirsi al sostegno e alla riqualificazione del patrimonio culturale statale, alla tutela del paesaggio e a misure in favore delle attività culturali e dello spettacolo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che potrebbe essere potenziata la pubblicità delle procedure di finanziamento affidate alla società ARCUS Spa.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che gli interventi complessivamente previsti da ARCUS ammontano ad oltre 200 milioni di euro e, pur non contestando la destinazione della somma di 68 milioni di euro per l'attualizzazione delle risorse destinate ad ARCUS Spa, ritiene comunque necessario un chiarimento sui criteri contabili attraverso i quali si sia addivenuti a tale conteggio. All'uopo chiede che siano auditi dalla Commissione il presidente di ARCUS

Spa, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per i beni e le attività culturali prima dell'espressione del parere sul provvedimento in esame.

Gioacchino ALFANO (PdL), rileva che il parere richiesto al Parlamento si inserisce nella procedura che porta all'emissione di un decreto interministeriale diretto a consentire il ricorso al fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Osserva che, in sostanza, ARCUS Spa intende contrarre un mutuo, al cui rimborso finalizzerà gli stanziamenti pluriennali già individuati e che questi ultimi non sono sufficienti al rimborso. Evidenzia che in realtà si tratta di una allocazione di ulteriori fondi ad ARCUS Spa, nella misura di 68 milioni di euro circa. Osserva quindi che i contributi pluriennali che dovrebbero essere attualizzati sono stati stanziati con l'articolo 1, comma 78, della legge 266 del 2005. All'uopo ricorda che si tratta di un contributo annuale di 200.000.000,00 di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per una serie di interventi infrastrutturale e che, su tali somme, una percentuale è devoluta per interventi in materia di beni culturali ad ARCUS Spa. Nel richiamare la relazione svolta dall'onorevole Bitonci, osserva che tali stanziamenti sono stati già oggetto di riduzione nell'ambito di alcune disposizioni di legge, principalmente con finalità di copertura di nuove spese per investimenti, pertanto l'ammontare dei contributi pluriennali che ARCUS Spa vorrebbe attualizzare è comunque incerto.

Sottolinea che manca totalmente qualsiasi indicazione circa i criteri e i parametri utilizzati per l'individuazione dell'importo, pari a 68,2 milioni di euro, necessario alla compensazione degli effetti connessi all'utilizzo dei contributi pluriennali genericamente richiamati dal testo.

Più in generale, ritiene che manchi ogni indicazione circa lo stato attuale delle finanze di ARCUS Spa ed in particolare ritiene opportuno conoscere se sui contributi di cui al richiamato articolo 1, comma 78, risultino attualmente avviate, e in che misura, operazioni finanziarie. Ritiene inoltre necessarie precisazioni circa i programmi che andrebbero ad essere finanziati con l'ulteriore stanziamento di fondi previsto. Fa presente, infine, che l'ammontare del fondo per la compensazione, indicato dalla legge di bilancio 2010 in 547 milioni di euro, si è già molto ridotto e con il tiraggio dell'importo ora richiesto di 68,2 milioni di euro sarebbe già sostanzialmente esaurito, residuando 287.201 euro per tutto il 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, appare necessario un chiarimento in ordine ai criteri utilizzati al fine di individuare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto conseguenti all'attualizzazione dei contributi da parte di ARCUS Spa. Ritiene, infatti, che dalla lettura dello schema di decreto in esame e della relazione ad esso allegata non è possibile evincere in modo chiaro se gli effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica dei quali si prevede la compensazione siano il frutto di una stima formulata *ex ante* o di una verifica effettuata *ex post*.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle osservazioni da ultimo formulate dal presidente, ribadisce che l'importo dell'attualizzazione costituisce una stima elaborata sulla base di un'ipotesi di operazione finanziaria realizzata ai tassi vigenti, utilizzando per dodici anni l'ammontare di un contributo di 7,1 milioni di euro annui. In ogni caso, alla luce della complessità del meccanismo delineato, ritiene che potrebbe essere utile un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di poterne approfondire ulteriormente le implicazioni di carattere finanziario.

Gioacchino ALFANO (PdL) ritiene che si possa addivenire all'approvazione di una proposta di parere nel caso in cui il Governo sia in grado di confermare la disponibilità delle risorse necessarie, altrimenti ritiene più opportuno rinviare il seguito dell'esame per svolgere ulteriori approfondimenti.

Pietro FRANZOSO (PdL) ritiene opportuno che i chiarimenti richiesti siano forniti prima dell'espressione del parere.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che le osservazioni formulate nel corso dell'esame del provvedimento meritino un approfondimento, osservando in particolare come appaia opportuno assicurare la massima chiarezza in ordine al funzionamento del meccanismo di attualizzazione previsto, in quanto esso appare suscettibile di determinare un irrigidimento del bilancio. Per quanto attiene, invece, alla destinazione delle risorse, ritiene che si tratti di un profilo attinente al merito degli interventi previsti, che potrà quindi essere opportunamente approfondito dalla Commissione cultura.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto del dibattito svoltosi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in esame, che reca misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Al riguardo, ricorda che tale ultima disposizione, alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari, ha previsto che con regolamento di delegificazione, siano emanate norme di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria, a fini di contenimento della spesa nei limiti degli stanziamenti complessivi di bilancio, di semplificazione sia della documentazione necessaria per accedere al contributo che dei criteri di calcolo del medesimo e delle fasi del procedimento di erogazione.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, nel rilevare che il provvedimento è corredato da una relazione tecnica, osserva che essa, con riferimento all'articolo 2, ascrive a tale disposizione un effetto di risparmio pari a circa 2.400.000 euro di cui 1.850.000 per i quotidiani e 550.000 per i periodici. In proposito, pur considerato che alla norma che ha previsto il riordino in esame non sono stati ascritti effetti finanziari, osserva che la relazione tecnica non esplicita il procedimento di calcolo e tutti gli elementi alla base delle stime del risparmio indicato e, pertanto, non risulta possibile effettuare una puntuale verifica di tali stime.

Per quanto attiene agli articoli 3 e 20 dello schema, rileva che il riordino disposto da tali disposizioni determina una parziale ridefinizione dei requisiti che i soggetti devono possedere per avere accesso ai contributi e della misura degli stessi. Ricorda tuttavia che l'articolo 3, comma 7, prevede esplicitamente che, in caso di insufficienza delle risorse stanziare, i contributi spettanti verranno ridotti mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto. Pur considerando che i risparmi ipotizzati non sono scontati ai fini dei saldi, rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati utilizzati per determinare le erogazioni spettanti agli editori in base alla nuova disciplina e non esplicita i calcoli effettuati e, pertanto, non risulta possibile effettuare una verifica puntuale delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva

che il comma 7 dispone che, in caso di insufficienza delle risorse stanziare sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quali capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio le disposizioni facciano riferimento, in quanto, nell'ambito del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria sussistono diversi capitoli a cui potrebbero far riferimento le disposizioni. Con riferimento alla formulazione della disposizione in esame, ritiene che vi sia l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di modificarla in maniera conforme al dettato dell'articolo 21. Peraltro, dovrebbe essere effettuata una valutazione in ordine all'opportunità di prevedere disposizioni finanziarie riferite a specifici articoli del regolamento in esame anche in presenza della previsione di carattere generale di cui al successivo articolo 21.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 11, in materia di contributi alle imprese radiofoniche, osserva che non risultano esplicitati i dati e le ipotesi su cui si fonda la stima della riduzione di spesa indicata nella relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 5 dispone che, in caso di insufficienza delle risorse stanziare sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale. Al riguardo, conformemente a quanto osservato con riferimento all'articolo 3, comma 7, dello schema, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quali capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio le disposizioni facciano riferimento. Con riferimento alla formulazione della disposizione in esame, richiama, poi, le osservazioni formulate con riferimento all'articolo 3, comma 7. Segnala, inoltre, che l'articolo 12, comma 1, fa riferimento alle risorse di cui all'articolo 5 della legge n. 62 del 2001, le

quali sono iscritte nel capitolo di conto capitale 0938 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In proposito, rileva che dal bilancio di previsione per l'anno 2010 risulta che tale capitolo, recante il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, verrà mantenuto solo per la gestione dei residui. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire chiarimenti al riguardo da parte del Governo. Osserva, poi, che le disposizioni dell'articolo 15 relative al Comitato per le agevolazioni di credito non sembrano presentare profili problematici nel presupposto che, secondo quanto indicato al comma 4, nessun emolumento debba essere corrisposto ai componenti del Comitato, ivi compresi gli esperti. Sul punto giudica opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 4, si rileva che la formulazione della clausola di invarianza ricalca quella già prevista in merito dal comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 62 del 2001. Si potrebbe, tuttavia, prevedere una riformulazione del primo periodo del comma 4 in maniera conforme alla prassi attualmente vigente, prevedendo che all'istituzione e al funzionamento del Comitato si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, giudica pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Da ultimo, con riferimento all'articolo 21 dello schema, recante disposizioni in ordine al contenimento delle erogazioni dei contributi e delle provvidenze, rileva che la norma in esame ripropone sostanzialmente il disposto dell'articolo 2, comma 62 della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009). Tale ultima disposizione differisce da quella in esame in quanto specifica che sono fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo. A tale proposito, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla necessità di coordinare la formula-

zione dell'articolo 21 con quanto previsto dall'articolo 2, comma 62, della legge finanziaria e con le disposizioni di analogo tenore contenute, in particolare, negli articoli 3, comma 7 e 11, comma 5, dello schema.

Quanto alla portata complessiva del provvedimento, ritiene in via generale che l'innovazione introdotta dall'articolo 44 della legge n. 133 del 2008, che trasferisce ad un regolamento di delegificazione il compito di definire i criteri di accesso e di erogazione dei contributi diretti a quotidiani e periodici appare del tutto inopportuna. Per quanto attiene ai contenuti del provvedimento, ritiene che lo schema di regolamento sia per molti versi apprezzabile, in quanto i criteri di calcolo dei contributi sono più semplici e abbastanza perspicui, il concetto di « distribuzione » appare più adeguato di quello di « tiratura » a prevenire eccessi di copie stampate, al solo fine di percepire i contributi. Osserva, poi, come si impegnano le cooperative editoriali, che sono cooperative solo di nome, in quanto la proprietà resta separata dal lavoro, a divenire entro un anno cooperative di giornalisti, per poter mantenere l'accesso ai contributi. Rileva, poi, come si cancelli un espediente, come quello che permetteva a diverse testate di innalzare le tirature — e i relativi contributi — attraverso « vendite in blocco » a prezzi irrisori, e spesso a interlocutori di comodo e si prevedano per stampa, radio e agenzie misure in favore dell'occupazione, che giudica importanti, anche perché rappresentano un principio di selezione verso quelle testate che producono giornali inconsistenti o fanno uso e abuso di *service* o lavoro nero.

Ritiene, tuttavia, incomprensibile il mancato recepimento delle osservazioni del Consiglio di Stato, fra le quali in particolare quella relativa al mancato rispetto della delega per i contributi variabili ai giornali di partito di cui all'articolo 153, comma 2, della legge n. 388 del 2000. Lo schema di regolamento in esame non prevede, infatti, solo per queste testate

alcuna verifica sull'effettiva diffusione, e questi continuano a essere pagati sulla tiratura, invece che sulla diffusione.

Osserva, altresì, che non risulta inoltre recepita l'osservazione del Consiglio di Stato, che chiedeva di rivedere l'articolo 19, che disciplina la restituzione dei contributi in caso di soccombenza del soggetto precettore in sede giurisdizionale per violazione in materia previdenziale. Da ultimo, ricorda come in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2010 fossero stati accolti specifici ordini del giorno relativi ai contributi a sostegno dell'editoria, nei quali si evidenziava, tra l'altro, l'opportunità di ridefinire le caratteristiche delle aziende che possono essere ammesse ai contributi.

Massimo VANNUCCI (PD) pur consapevole che la competenza della Commissione è limitata all'analisi dei profili finanziari, ritiene che bisogna andare al di là delle cifre. Ricorda che si è deciso di sostituire la previsione di un diritto soggettivo al contributo per l'editoria con un diritto condizionato ad una scelta del Governo in carica *pro tempore*. Ritiene viceversa che la soluzione più adeguata sia quella dell'adozione di un'apposita legge in materia. Rileva inoltre che sarebbe possibile ridurre l'ammontare complessivo delle risorse necessarie ai contributi all'editoria se vi fosse una maggiore attenzione in sede applicativa e si impedisse la proliferazione di testate fittizie. Ritiene che occorrerebbe tener conto, nell'assegnazione dei contributi, del numero delle copie effettivamente vendute e non solo di quelle stampate, della rete di distribuzione nonché del numero di giornalisti alle dipendenze dell'editore. Osserva che in tal senso le disposizioni in esame possono avere un impatto sul sistema economico e non solo sul bilancio dello Stato. Afferma inoltre che occorrerebbe adottare le necessarie differenze tra tipologie diverse di giornali, poiché il mancato rigore incide negativamente sui conti pubblici e ne consegue il finanziamento di « furbi ». Ritiene compito della Commissione anche quello di occuparsi dell'efficacia delle disposizioni ed

auspica un confronto anche con la Commissione di merito.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che talune delle considerazioni dell'onorevole Vannucci implicino una revisione della normativa vigente in materia di contributi all'editoria che trascende la portata del provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nell'osservare come il provvedimento intervenga in una materia delicatissima, come quella dei contributi all'editoria, segnala che nel corso della prossima settimana, una volta acquisiti necessari chiarimenti da parte del Governo, la Commissione sarà chiamata ad approfondire con estrema attenzione le molteplici implicazioni dello schema di regolamento in esame. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 20.40.**

**Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.**

**Nuovo testo C. 2064.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del nuovo testo della proposta di legge, che reca « Aumento del

contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca ».

In proposito, con riferimento agli effetti finanziari del provvedimento, segnala che l'articolo 2 integra l'articolo 3 della legge n. 52 del 1994 prevedendo, in particolare, che la Biblioteca possa stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica. Al riguardo, osserva che la disposizione non presenta profili problematici nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire conferma da parte del Governo, che dalla disposizione non possano derivare maggiori oneri per la finanza pubblica e che, in particolare, le istituzioni pubbliche che intendano aderire alle convenzioni debbano provvedervi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Osserva, inoltre, che andrebbero forniti chiarimenti in merito alla quantificazione dell'onere recato dalle norme, fissato, nella clausola finanziaria di cui all'articolo 3, in 7 milioni annui. Infatti, poiché l'ammontare del contributo è determinato a legislazione vigente, a decorrere dal 2003, in 4 milioni di euro annui – successivamente ridotti a seguito di tagli, differenziati in ragione d'anno, apportati alla relativa missione di spesa – ritiene che non sia chiaro se le disposizioni in esame intendano fissare un nuovo contributo, come potrebbe indurre a ritenere l'importo annuo dell'onere previsto, ovvero intendano operare un'integrazione dello stanziamento annuale a legislazione vigente fino a concorrenza dell'importo di 7 milioni di euro annui, come, d'altro canto, si evince dalla formulazione letterale dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 della legge n. 260 del 2002. In tale ultimo caso, l'onere annuo recato dalle disposizioni a decorrere dal 2010 sarebbe pari alla differenza tra il nuovo importo annuo recato dalle

disposizioni in esame e l'importo effettivamente stanziato annualmente per competenza nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente, ivi comprese le modulazioni apportate. In proposito, segnala che la relazione illustrativa al testo iniziale della proposta di legge, che pure prevedeva un onere annuo di 7 milioni di euro, illustra l'opportunità di procedere ad un « adeguamento » del contributo annuale vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fermi rimanendo i profili problematici già formulati in merito alla quantificazione dell'onere, segnala, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, che quelle di cui all'articolo 9-ter, della legge n. 468 del 1978, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2010, sono iscritte nel capitolo 3003 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. In proposito, ricorda che tale fondo si poneva l'obiettivo di reintegrare, in caso di necessità, le dotazioni dei capitoli relativi alle autorizzazioni di spesa rideterminate dalla tabella C. Ricorda, poi, che lo stanziamento del capitolo 3003 come rideterminato dalla tabella C ammonta a 156.261 migliaia di euro per l'anno 2010 e a 12.958 migliaia di euro per l'anno 2011. Segnala, altresì, che la nuova legge di contabilità, entrata in vigore il 1° dicembre 2010, nel ridefinire la configurazione dei Fondi di riserva, non ha confermato l'esistenza del suddetto Fondo anche in considerazione delle modifiche previste, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), al contenuto della tabella C, e, in particolare, del fatto che questa non includerà più le spese di natura obbligatoria. A tale proposito, ricorda che l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 194 del 2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in corso di esame, in prima lettura, al Senato (Atto Senato n. 1955), prevede una riduzione del suddetto Fondo di riserva nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2010. Ritiene, in ogni caso, necessario segnalare l'opportunità di mo-

dificare, dal punto di vista formale, la norma di copertura eliminando l'esplicito riferimento alla legge n. 468 del 1978, abrogata integralmente dalla legge n. 196 del 2009. Appare, inoltre opportuno acquisire dal Governo informazioni circa le disponibilità del capitolo del quale è previsto l'utilizzo. Con riferimento, invece, all'utilizzo, a decorrere dall'anno 2012, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze segnala che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva che con la proposta in esame si stabilisce l'importo del contributo annuo da parte dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza, nella complessiva misura annua di euro 7.000.000 a decorrere dal 2010. Per fronteggiare il relativo onere, viene individuata la copertura, rispettivamente, per gli anni 2010 e 2011, mediante riduzione del fondo di riserva di tabella C e, a decorrere dall'anno 2012, mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente.

Al riguardo, fa presente che la Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza beneficia di un contributo a carico del bilancio dello Stato, iscritto nel piano di gestione 1 del capitolo 3631 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2010, con lo stanziamento di euro 2.999.488 per l'anno 2010 e di euro 2.317.810 a decorrere dal 2011. Rileva, pertanto, che tenendo conto della suddetta nuova misura prevista del contributo, pari a 7 milioni annui, e dei citati stanziamenti di bilancio, l'onere effettivo derivante dalla proposta di legge in esame debba essere rettificato, in quanto deve corrispondere all'importo differenziale di euro 4.000.512 per l'anno 2010 e di euro 4.682.190 a decorrere dal 2011.

Inoltre, ritiene che la copertura finanziaria del suddetto onere, indicata all'ar-

articolo 3 del provvedimento in esame, risultati inidonea, tenuto conto in primo luogo che l'accantonamento di fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è privo di una specifica voce programmatica concernente l'iniziativa indicata in oggetto. Osserva, poi, che le risorse relative al fondo di riserva di Tabella C sono prioritariamente destinate alla ridotazione delle autorizzazioni di spesa iscritte nella medesima tabella e che, comunque, ove si ritenga di dare seguito all'iniziativa in esame, segnala l'opportunità di riformulare la clausola di copertura, espungendo dal testo il riferimento alla legge n. 468 del 1978, abrogata integralmente dall'articolo 51, comma 1, lettera c), della legge n. 196 del 2009.

Quanto all'articolo 2 del provvedimento in esame, riguardante l'integrazione delle attività attribuite alla Biblioteca « Regina Margherita » di Monza, conferma l'opportunità di integrare la disposizione, al fine di precisare che dalla sua attuazione non debbono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica e che le istituzioni pubbliche che intendano aderire alle convenzioni debbano provvedervi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

In ogni caso, rileva che nella tabella di cui all'elenco 1 allegata alla legge finanziaria per il 2010 è già prevista una voce, riferita all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, destinata al rifinanziamento delle attività svolte dalla Biblioteca « Regina Margherita » di Monza. Ritiene, pertanto, opportuno che, qualora si intenda incrementare il contributo dello Stato in favore di tale biblioteca con una specifica proposta di legge, anziché attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 250, della legge finanziaria per il 2010, venga conseguentemente soppressa l'indicazione riferita alla legge n. 260 del 2002 contenuta nell'elenco 1 allegato alla medesima legge finanziaria e siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti previsti per gli interventi contenuti nel medesimo elenco.

Massimo VANNUCCI (PD) nel condividere le osservazioni del viceministro,

ricorda che la materia ha ricevuto una particolare attenzione mediatica e chiede chiarimenti sul modo in cui si intende procedere.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, ritiene necessario un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.**

**Nuovo testo C. 2934 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, che reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sulla mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.

Per quanto attiene agli effetti finanziari dell'Accordo del quale si prevede la ratifica, rileva preliminarmente che, mentre la relazione tecnica ha espressamente escluso che le spese per l'applicazione dell'Accordo siano delimitabili entro un limite massimo, il testo del disegno di legge di ratifica – come modificato dalla Commissione di merito – reca una clausola di copertura formulata in termini di

limite massimo. Sul punto, segnala che la tipologia di interventi oggetto dell'Accordo in esame non sembra riconducibile ad un limite di spesa, considerato che, in presenza di un numero di richieste di assistenza giudiziaria superiore rispetto a quello ipotizzato dalla relazione tecnica, potranno manifestarsi esigenze finanziarie maggiori rispetto a quelle previste dal testo. Sul punto reputa, quindi, necessario acquisire l'avviso del Governo. Ritiene, inoltre, che andrebbero chiarite le modalità di finanziamento delle eventuali spese di carattere straordinario – non considerate dalla relazione tecnica – che l'Italia potrà essere chiamata a sostenere per l'esecuzione di richieste di assistenza ai sensi dell'articolo VI, comma 3 dell'Accordo. Giudica, altresì, opportuno acquisire un chiarimento in ordine all'imputazione delle spese per l'assistenza legale di cui all'articolo VI, comma 2, lettera a), dell'Accordo, e per le notifiche previste dagli articoli I, comma 2, e X, comma 1, dell'Accordo. In particolare, dovrebbe essere, a suo avviso, precisato se la mancata considerazione di tali spese nel calcolo dei costi individuati dalla relazione tecnica sia dovuta alla considerazione che le stesse potranno essere sostenute nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Dovrebbero, infine, essere a suo avviso chiariti i parametri di calcolo utilizzati per quantificare le spese di viaggio per i detenuti e per il personale di scorta. Infatti, per i detenuti la relazione tecnica prevede un biglietto di sola andata, mentre in base all'articolo VI, comma 2, lettera d), dell'Accordo sembrerebbero da imputare alla Parte richiedente tutte le spese di viaggio e quindi anche i costi dei biglietti di ritorno. Osserva, poi, che il costo dei biglietti utilizzato dalla relazione tecnica per il calcolo delle spese di viaggio risulta non uniforme, in quanto si stima un costo di 1.300 euro per il volo di sola andata nel caso dei detenuti e un costo di 1.000 euro per il volo di andata e ritorno nel caso del personale di scorta.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, osserva che

l'articolo 3 del disegno di legge dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 34.880 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997. Al riguardo, ribadisce che l'autorizzazione di spesa, nel testo presentato dal Governo alla Camera, era formulata in termini di previsione di spesa, ed era corredata da una specifica clausola di monitoraggio degli oneri, formulata ai sensi della legge n. 468 del 1978, abrogata dalla legge n. 196 del 2009, recante la nuova disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica. In proposito, ricorda che la Commissione di merito ha modificato il testo, formulando l'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo, e sopprimendo, conseguentemente, la clausola di monitoraggio degli oneri. Tuttavia, in considerazione del fatto che dall'attuazione del provvedimento derivano, come indicato nella relazione tecnica, spese con carattere di oneri inderogabili e funzionali ad assicurare il diritto alla difesa nei procedimenti giurisdizionali, dovrebbe valutarsi l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, prevedendo che l'autorizzazione di spesa sia formulata, come nel testo originario, in termini di previsione e sia corredata da una specifica clausola di salvaguardia che, in conformità alla nuova disciplina contabile, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, presenti i requisiti dell'effettività e dell'automaticità. A tale proposito, ricorda che, nella seduta del 28 gennaio 2010, con riferimento al disegno di legge C. 2935, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole formulando, in accordo con il rappresentante del Governo, una condizione, motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma,

della Costituzione, volta ad introdurre una clausola di salvaguardia conforme ai criteri previsti dalla nuova legge di contabilità. In particolare, si è sottolineata l'impossibilità di formulare, come avveniva nel vigore della normativa precedente, le suddette clausole secondo un modello *standard*, e la necessità che le stesse, siano, di volta in volta, formulate in relazione agli oneri ed alle coperture finanziarie previste dalle singole norme, anche al fine di individuare più correttamente le autorizzazioni di spesa delle quali prevedere la riduzione nel caso di scostamenti degli oneri effettivi dalle previsioni. Con riferimento, invece, all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. In considerazione della particolare natura del capitolo, giudica, quindi, opportuno che il Governo chiarisca, come già fatto nel corso dell'esame di analoghi provvedimenti di ratifica, se l'utilizzo delle suddette risorse è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Il viceministro Giuseppe VEGAS osserva che, ferma restando la necessità di introdurre una specifica clausola di salvaguardia conforme alla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2934, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998 »;

considerato che dall'attuazione del provvedimento derivano, come indicato nella relazione tecnica, spese con carattere di oneri inderogabili funzionali ad assicurare il diritto alla difesa nei procedimenti giurisdizionali;

valutata l'opportunità di prevedere che l'autorizzazione di spesa sia riformulata in termini di previsione e sia corredata di una specifica clausola di salvaguardia;

nel presupposto che l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 sia compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non dia luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: « pari a » con le seguenti « valutati in »;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo ».

Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva come la struttura della clausola di salvaguardia prevista dalla proposta di parere risulti analoga a quella di recente introdotta in un altro disegno di legge di ratifica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 21.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 21.**

**Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**

**Atto n. 177.**

(Rilievi alla X Commissione).

*(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione — Rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione all'articolo 53 della legge n. 99 del 2009, che prevede una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Rileva che la relazione tecnico-finanziaria afferma che l'attuazione del decreto in esame non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, pertanto, non è stata predisposta la relazione tecnica. Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4, ricorda preliminarmente che le camere di commercio e Unioncamere rientrano nel settore delle amministrazioni pubbliche e concorrono, quindi, alla costruzione del conto economico consolidato. Ciò premesso, osserva che alcune modifiche introdotte dal testo in esame prevedono l'istituzione, o l'ampliamento della composizione, di organismi facenti parte del sistema camerale, in particolare il comitato esecutivo di Unioncamere, i consigli delle camere di commercio, il collegio dei revisori dei conti, nonché la commissione nazionale per la selezione dei dirigenti. Poiché tali modifiche appaiono in sé suscettibili di incrementare le spese per compensi o per altri emolumenti di natura non retributiva, ritiene opportuno che il Governo chiarisca le modalità attraverso le quali possa essere esclusa — in conformità all'obbligo di neutralità finanziaria previsto dall'articolo 4 — l'insorgenza di effetti onerosi a carico della finanza pubblica. Ritiene inoltre che andrebbero inoltre chiarite le concrete modalità applicative della norma che prevede il divieto, per le amministrazioni di

provenienza dei segretari generali, di « procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica ». Osserva, infatti, che tale vincolo non appare in sé idoneo a evitare che le stesse amministrazioni possano sostituire i funzionari transitoriamente nominati presso le camere di commercio, in quanto gli avvicendamenti su tali posizioni non determinerebbero un ampliamento delle dotazioni organiche, ma solo un ripristino di quelle momentaneamente ridotte, tanto più che i successivi rientri sono consentiti « anche in soprannumero ». Sul punto ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo, al fine di escludere possibili effetti onerosi per le amministrazioni interessate. Con riferimento alla significativa estensione dei compiti che vengono attribuiti al sistema camerale, ritiene che andrebbe chiarito se lo svolgimento di tali funzioni possa essere effettivamente assicurato escludendo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva, infine, che in base alla nuova formulazione del capoverso articolo 18, le somme a carico del bilancio dello Stato si configurano come « contributi [...] per l'espletamento di funzioni delegate » e non più come « corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione », come previsto dal testo attualmente in vigore. Al fine di valutare più compiutamente gli effetti finanziari della norma, chiede che il Governo chiarisca se la nuova formulazione sia volta ad introdurre un vincolo di corrispondenza fra i costi connessi all'esercizio delle funzioni delegate e l'entità delle risorse trasferite al sistema camerale.

Il viceministro Giuseppe VEGAS osserva, in primo luogo che appare opportuno acquisire il parere del Dipartimento della funzione pubblica circa la compatibilità dell'intervento di modifica con l'assetto contrattuale delineato dal decreto legislativo n. 150 del 2009 ed in materia di rapporto di lavoro del personale dirigente di Unioncamere. Rappresenta, inoltre, che, essendo entrata in vigore la legge n. 196

del 2009, concernente la legge di contabilità e finanza pubblica, appare necessario adeguare conseguentemente il testo del nuovo articolo 4-bis della legge n. 580 del 1993, prevedendo che la disciplina della gestione e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali sia stabilita non già « nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica, come ora previsto, ma nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 196 del 2010. Ritiene necessaria un'analoga precisazione anche in riferimento al comma 2 del medesimo capoverso 4-bis, nel quale dovrebbero essere richiamanti i poteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ».

Quanto ai chiarimenti richiesti dal relatore con riferimento all'istituzione di nuovi organismi e alle modifiche apportate alla composizione di quelli esistenti, che sarebbero suscettibili di incrementare gli oneri di finanza pubblica, fa presente che il rispetto dell'obbligo di invarianza per i saldi di finanza pubblica può ritenersi assicurato mediante il disposto di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 580 del 1993, come sostituito dallo schema in esame, che stabilisce le modalità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti del sistema camerale. Fa, inoltre, presente che già a legislazione vigente il comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993 consente al segretario generale, al momento di cessazione dalla carica « il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero », prevedendo conseguentemente il divieto, per le amministrazioni di provenienza dei segretari generali, di procedere all'ampliamento della pianta organica. Ritiene, pertanto, che la norma contenuta nello schema di decreto legislativo in esame appare pertanto meramente ricognitiva.

In merito all'estensione dei compiti attribuiti alle camere di commercio dall'articolo 2 della legge n. 580 del 1993, come riformulato dallo schema in esame, ritiene che tali funzioni possano essere svolte

nell'ambito delle risorse già disponibili presso gli enti del sistema camerale. Osserva, quindi, che l'estensione dei compiti delle camere di commercio è stata oggetto di recenti provvedimenti – in materia, ad esempio, di sorveglianza dei prezzi, di agenzia per le attività produttive e di sportello unico per l'impresa – che hanno assegnato nuovi compiti senza prevedere un corrispondente incremento delle risorse.

Quanto, infine, alla necessità di chiarire se la previsione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, come riformulato dallo schema in esame, sia volta all'introduzione di vincoli di corrispondenza tra costi connessi all'esercizio delle funzioni delegate e l'entità delle risorse trasferite al sistema camerale, fa presente che tale disposizione ha la mera finalità di aggiornare la disciplina concernente le camere di commercio alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge n. 266 del 2005, secondo cui alle camere di commercio stesse ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la legge 29 ottobre 1984, n. 720. In questo contesto, segnala che l'accreditamento delle giacenze depositate dalle camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che lo schema, nel sostituire integralmente l'articolo 17 della legge n. 580 del 1993, prevede che i dirigenti o funzionari pubblici possano ricoprire la carica di membro del Collegio dei revisori dei conti senza necessità di essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, nel rispetto tuttavia del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1999. Al riguardo, ricorda che tale ultima disposizione stabilisce che i membri dei Collegi di revisione degli enti pubblici debbano essere nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili in proporzione almeno maggioritaria. A suo avviso, si tratta di una disposizione inopportuna ed invita,

pertanto, il relatore ad introdurre nella sua proposta riferita allo schema in esame una specifica osservazione volta a sottolineare l'opportunità che il Collegio dei revisori dei conti sia composto esclusivamente da soggetti iscritti al relativo albo.

Massimo BITONCI (LNP) rileva che l'anomalia segnalata dal collega Vannucci si riscontra anche nell'ambito dell'ordinamento degli enti locali.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) concorda con il collega Vannucci sull'opportunità di inserire nel parere una osservazione riferita alla composizione del Collegio dei revisori dei conti.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

l'istituzione di nuovi organismi e le modifiche apportate alla composizione di quelli esistenti non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il rispetto dell'obbligo di invarianza degli oneri può ritenersi assicurato dal disposto dell'articolo 18, comma 5, della legge n. 580 del 1993, che stabilisce le modalità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti del sistema camerale;

l'articolo 20, comma 5, della legge n. 580 del 1993, nella formulazione vigente, già consente al segretario generale, al momento della cessazione della carica, il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero, prevedendosi conseguentemente il divieto, per le amministrazioni di provenienza dei segretari generali, di procedere all'ampliamento della pianta organica e,

pertanto, la nuova formulazione contenuta nell'articolo 20 dello schema di decreto in esame appare meramente ricognitiva;

i compiti attribuiti alle camere di commercio dall'articolo 2 dello schema di decreto possono essere svolti nell'ambito delle risorse già disponibili presso gli enti del sistema camerale, analogamente agli ulteriori compiti attribuiti alle camere di commercio dalla recente legislazione, che nell'ampliare le competenze del sistema camerale non ha previsto un corrispondente incremento delle risorse finanziarie;

all'articolo 4-*bis*, comma 2, al fine di individuare con maggiore precisione i poteri spettivi ivi richiamati, è opportuno rinviare all'articolo 14, comma 1, lettera *d*), della legge n. 196 del 2009;

il comma 1-*bis* dell'articolo 18 ha la finalità di aggiornare la disciplina concernente le camere di commercio alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge n. 266 del 2005, secondo cui alle camere di commercio stesse e alle aziende speciali ad esse collegate non si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;

rilevata l'opportunità che il Collegio dei revisori dei conti sia composto esclusivamente da soggetti iscritti all'albo dei revisori dei conti;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sui profili di carattere finanziario:

All'articolo 4-*bis*, comma 2, dopo le parole: « delle disposizioni vigenti », inserire le seguenti: « e dell'articolo 14, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Formula altresì la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere all'articolo 1,

comma 18, capoverso ART. 17, comma 1, le seguenti parole: « , salvo che si tratti di dirigenti e funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

#### **Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.**

##### **Atto n. 182.**

(Rilievi alla XIII Commissione).

*(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento CE 479/2008 relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che esso si compone di 33 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli 12, 13, commi 12 e 16, 14, comma 1 e 31, comma 4, relativi alla gestione dei dati nel sistema informativo, rileva che la relazione tecnica afferma che le norme in esame determineranno una riduzione ulteriore e certa degli oneri a carico della pubblica amministrazione, a seguito della semplificazione degli adempimenti relativi alla gestione generale dei dati dichiarativi e dei controlli, cui sono preposti in particolare le regioni, l'AGEA e il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Al riguardo ritiene opportuno che sia chiarito se, a fronte dei futuri effetti di risparmio, derivanti dalle semplificazioni previste dal testo, la gestione centralizzata dei dati nell'ambito dei ser-

vizi del SIAN possa determinare nell'immediato, a carico dei soggetti pubblici coinvolti nei relativi adempimenti, oneri di carattere tecnico connessi alla necessità di trasferire e dare adeguata diffusione ai dati oggetto della presente disciplina. Con riferimento agli articoli 13, commi 1, 7, 13, 14 e 18, 14, commi 1 e 11, 15 e 29, in materia di vigilanza e controllo, comma 1, rileva che la relazione tecnica conferma che anche il sistema dei controlli e di vigilanza di cui all'articolo 13, con riferimento alle competenze della pubblica amministrazione, sarà realizzato nel rispetto della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 88 del 2009, e che per tali attività, peraltro già svolte dai competenti uffici del Ministero e delle regioni in base alla vigente normativa, si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo ritiene opportuno che sia chiarito se il sistema dei controlli delineato dalle norme in esame possa determinare, per i soggetti pubblici competenti, un aggravio di adempimenti tecnici o organizzativi suscettibile di tradursi in aumenti di spesa. In tal caso, andrebbe verificato se l'imputazione ai produttori dei costi per lo svolgimento delle attività di controllo possa avvenire secondo modalità che garantiscano, oltre alla copertura integrale dei costi, l'allineamento temporale fra l'insorgere degli oneri e l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse. Circa gli articoli 16 e 17, comma 4, relativi alla composizione ed al funzionamento degli organismi di controllo, rileva che la relazione tecnica, riguardo al solo articolo 16, afferma che le norme opereranno una riduzione sostanziale dei costi di funzionamento del Comitato, considerato che viene dimezzato il numero dei componenti e che agli stessi spetta solo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, senza oneri aggiuntivi a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Inoltre, ricorda che la medesima relazione afferma che, a regime, anche le riunioni del Comitato saranno ridotte rispetto al numero attuale, che riflette il

maggior carico di lavoro dovuto alla gestione della fase transitoria tra i due regimi. Evidenzia che, riguardo all'utilizzo degli esperti, di cui all'articolo 16, comma 4, la richiamata relazione tecnica afferma che la relativa spesa rientra nei limiti complessivi previsti dalla normativa vigente. Al riguardo, osserva che la composizione del Comitato di cui all'articolo 16 risulta modificata, dal testo in esame, nel senso di una riduzione del numero dei componenti. Rileva che la relazione tecnica precisa tuttavia che, per il funzionamento dell'organismo, saranno corrisposti emolumenti di natura non retributiva a titolo di rimborsi. Fa presente inoltre che il testo consente al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di utilizzare una o più figure di esperti. Ritiene pertanto che sia opportuno acquisire dati ed elementi informativi, anche di carattere quantitativo, circa i presumibili oneri derivanti dal funzionamento del Comitato, nella nuova composizione prevista dal testo, per consentire un raffronto con le spese attualmente iscritte in bilancio per le medesime finalità. Ritiene inoltre, opportuno che sia fornito un chiarimento al fine di escludere che dallo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica e amministrativa da parte di funzionari e dipendenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possano derivare oneri connessi alla necessità adeguare la relativa struttura amministrativa. Rileva che andrebbe, infine, confermato che, come sembrerebbe potersi desumere dal testo, gli emolumenti e i rimborsi spettanti agli agenti vigilatori rientrano fra i costi di vigilanza posti a carico dei soci dei consorzi. Con riferimento all'articolo 19, commi da 3 a 5, concernente il contrassegno per i vini DOP, nel rilevare che la relazione tecnica non considera tali disposizioni, osserva che il testo in esame, nel sostituire l'attuale articolo 23 della legge n. 164 del 1992, oggetto di abrogazione, non ripropone né le misure relative alle modalità di calcolo del prezzo dei contrassegni né quelle concernenti la destinazione dei relativi proventi all'entrata del bilancio dello Stato. Ritiene pertanto op-

portuno che sia chiarito se la nuova formulazione possa determinare effetti negativi per la finanza pubblica a causa di una riduzione dei relativi introiti. Riguardo agli articoli da 22 a 28 e l'articolo 29, comma 2, concernenti i proventi ed il versamento delle sanzioni, nel rilevare che tali disposizioni non sono considerate dalla relazione tecnica, ritiene tuttavia che, poiché il regime sanzionatorio disciplinato dalle norme in esame sostituisce quello precedente, di cui alla legge n. 164 del 1992, oggetto di abrogazione, al fine di chiarire i possibili effetti finanziari del testo, andrebbe precisato se attualmente il gettito delle sanzioni risulti scontato nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente: in tal caso una sua riduzione o la sua riassegnazione a finalità di spesa potrebbe determinare effetti onerosi non previsti.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti in relazione agli articoli 12, 13, commi 12 e 16, all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 31, comma 4, concernenti la gestione dei dati nel sistema informativo, fa presente che la gestione centralizzata dei dati nell'ambito dei servizi SIAN e le dotazioni finanziarie ed organizzative disponibili assicurano, anche nell'immediato, l'assenza di maggiori oneri per l'attuazione di quanto previsto nello schema di decreto in esame. Inoltre, evidenzia che anche nel vigore della legge n. 164 del 1992 i dati delle superfici vitate e delle dichiarazioni produttive dei vini in questione confluiscono nel sistema SIAN – AGEA, ma in maniera più complicata e con duplicazioni a scapito dei produttori.

Per quanto attiene ai commi 1, 7, 13, 14 e 18 dell'articolo 13, ai commi 1 e 11 dell'articolo 14, all'articolo 15 e all'articolo 29, comma 1, in materia di controlli e vigilanza, chiarisce che il sistema dei controlli delineato non è tale da determinare per i soggetti pubblici competenti, e in particolare per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e per le Regioni, un aggravio di adempimenti tecnici o organizzativi da cui possano deri-

vare aumenti di spesa. Segnala, al riguardo, che in esecuzione del regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, e del regolamento applicativo della Commissione n. 607 del 2009, che sono entrati in vigore nel corso del 2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni, sulla base di specifici decreti, aveva già posto in essere gli strumenti tecnico-normativi per assicurare l'espletamento dei controlli e della vigilanza in questione. Rileva, pertanto, che con il provvedimento in esame si tratta soltanto di razionalizzare e semplificare il sistema, senza comportare ulteriori oneri a carico della pubblica amministrazione. Per quanto concerne l'articolo 16 e l'articolo 17, comma 4, relativi alla composizione e al funzionamento degli organismi di controllo, conferma quanto evidenziato nella relazione tecnica in merito al fatto che la nuova composizione del Comitato di cui all'articolo 16, con il dimezzamento del numero dei componenti, comporterà anche il dimezzamento dei costi a carico della pubblica amministrazione. Osserva, pertanto, che a partire dall'esercizio 2012 vi sarà una minore spesa di almeno 50 mila euro.

Chiarisce, altresì, che la spesa derivante dall'utilizzo degli esperti di cui all'articolo 16, comma 2, non comporterà oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvarrà di esperti scelti nell'ambito della Pubblica Amministrazione. Segnala, inoltre, che le spese per la segreteria tecnica e amministrativa non subiranno incrementi, in quanto non vi è alcuna necessità di adeguare la struttura amministrativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Conferma, infine, che gli emolumenti e i rimborsi per gli agenti vigilatori dei Consorzi di tutela sono a carico dei Consorzi stessi e, quindi, dei relativi soci.

Con riferimento all'articolo 19, commi 3 e 5, in materia di contrassegno per i vini DOP, chiarisce che la gestione del contrassegno di Stato per i vini DOCG di cui

all'articolo 23 della legge n. 164 del 1992 non è mai stata posta in essere, in quanto il sistema sarebbe stato assai complicato dal punto di vista gestionale, in particolare per la distribuzione dei contrassegni agli imbottigliatori, che presupponeva la gestione del conto giudiziale. Rileva, in ogni caso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha posto in essere da tempo, con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2006, un sistema alternativo, prevedendo l'utilizzo di apposite fascette sostitutive dei contrassegni, stampate comunque dall'Istituto poligrafico dello Stato e contenenti opportuni elementi di sicurezza a garanzia della contraffazione e a garanzia del prodotto. Osserva che con tale decreto si riprende il sistema già in essere, precisando che non si tratta di stampa di contrassegni di Stato, ma ci si avvale soltanto dell'Istituto poligrafico dello Stato Spa per la stampa dei contrassegni, che si comporta come una normale impresa, che in ogni caso offre migliori garanzie rispetto alle tipografie private, in quanto l'attività del citato Istituto avviene sotto il diretto controllo del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva, pertanto, che non sono previste né nuove entrate né nuovi costi per la finanza pubblica per la gestione dei contrassegni in questione.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni degli articoli da 22 a 28 e dell'articolo 29, comma 2, riferite ai proventi e al versamento delle sanzioni, chiarisce che le modifiche apportate al sistema sanzionatorio con lo schema di decreto in esame puntano a ottenere un maggiore effetto dissuasivo rispetto ai consumatori illeciti da parte degli operatori. Osserva, pertanto, che per questo motivo sono state introdotte nuove fattispecie ed in molti casi elevati gli importi delle sanzioni unitarie. Rileva, quindi, che non si prevede pertanto una riduzione dei flussi finanziari per effetto della modifica degli importi unitarie delle sanzioni, mentre non è possibile offrire alcuna previsione rispetto ad un orientamento, auspicato, verso un comportamento virtuoso degli operatori.

Pietro FRANZOSO (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la gestione centralizzata nell'ambito dei servizi SIAN dei dati previsti dagli articoli 12, 13, commi 12 e 16, 14, comma 1, e 31, comma 4, e le dotazioni finanziarie ed organizzative disponibili assicurano, anche nell'immediato, che dall'attuazione delle disposizioni recate dai suddetti articoli non derivino maggiori oneri;

il sistema dei controlli e le attività di vigilanza delineati dagli articoli 13, commi 1, 7, 13, 14 e 18, 14, commi 1 e 11, 15 e 29, comma 1, non determinano per i soggetti pubblici competenti (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Regioni) un aggravio di adempimenti tecnici o organizzativi suscettibili di tradursi in aumenti di spesa. Peraltro, il citato Ministero, d'intesa con le Regioni, sulla base di specifici accordi e in esecuzione del regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 e del regolamento applicativo (CE) 14 luglio 2009, n. 607/2009, che sono entrati in vigore nel corso del 2009, ha già posto in essere gli strumenti tecnico-normativi per assicurare l'espletamento dei controlli e della vigilanza in questione. Il provvedimento in esame razionalizza e semplifica il sistema, senza comportare oneri a carico della pubblica amministrazione;

la nuova composizione del comitato di cui all'articolo 16, con il dimezzamento del numero dei componenti rispetto a quanto previsto dalla legge n. 164 del 1992, comporterà anche il relativo dimezzamento dei costi a carico della pubblica

amministrazione, determinando una minore spesa di almeno 50 mila euro a decorrere dall'esercizio 2012;

il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 16 non comporterà ulteriori spese connesse allo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica e amministrativa in quanto non vi è alcuna necessità di adeguare la struttura amministrativa del suddetto Ministero;

l'utilizzazione degli esperti, prevista dal comma 2 dell'articolo 16, non determina oneri aggiuntivi in quanto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvarrà di esperti nell'ambito della pubblica amministrazione;

gli emolumenti e i rimborsi per gli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui all'articolo 17 sono a carico dei consorzi stessi, e quindi dei relativi soci;

la disciplina relativa alla gestione del contrassegno di Stato per i vini DOCG, contenuta nell'articolo 23 della legge n. 164 del 1992, non è mai stata effetti-

vamente attuata e il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali dell'8 febbraio 2006 ha individuato un sistema alternativo sostanzialmente recepito dalle disposizioni contenute nell'articolo 19 del provvedimento, dall'attuazione del quale non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli da 22 a 28 e nell'articolo 29, comma 2, non si prevede una riduzione dei flussi finanziari per effetto della modifica degli importi unitari delle sanzioni, tenuto conto del fatto che sono state introdotte nuove fattispecie sanzionatorie e in molti casi sono stati elevati gli importi delle sanzioni previste a legislazione vigente;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo. ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 21.20.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02425 Fluvi e Causi: Problematiche conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale circa la sottoposizione all'IVA della tariffa di igiene ambientale .....	97
5-02426 Bragantini: Modalità di trasmissione delle certificazioni di regolarità delle dichiarazioni modello 770 trasmesse dagli amministratori di condominio .....	99
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	101
5-02427 Milo e Zeller: Cumulabilità delle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico con le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia su immobili soggetti al vincolo della tutela del patrimonio culturale .....	99
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	104
5-02428 Barbato: Conseguenze delle iniziative di esternalizzazione all'estero assunte da alcuni gruppi bancari italiani .....	99
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	106
5-02429 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi ...	100
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	107

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni della dottoressa Livia Amidani Aliberti e dell'ingegner Lorena Capoccia, componente del Consiglio esecutivo del Gruppo Minerva della Federmanager, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati .....	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	100

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

##### La seduta comincia alle 14.25.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interroga-

zioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-02425 Fluvi e Causi: Problematiche conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale circa la sottoposizione all'IVA della tariffa di igiene ambientale.**

Marco CAUSI (PD) illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmatario, ricorda che essa fa seguito ad analoghe iniziative

già assunte nei mesi scorsi successivamente alla pronuncia con la quale la Corte costituzionale si è espressa, sia pure incidentalmente, affermando la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale e la conseguente estraneità della stessa all'ambito di applicazione dell'IVA, rilevando inoltre come l'atto di sindacato ispettivo sia stato presentato dopo il fallimento del tentativo di introdurre nel decreto-legge n. 194 del 2009, all'esame del Senato, una norma atta a dare soluzione alle delicate problematiche determinatesi per effetto della predetta sentenza.

La mancata predisposizione di un idoneo intervento normativo in materia, oltre a suscitare forti preoccupazioni nei soggetti sui quali grava, in forma diretta o indiretta, la responsabilità della fornitura dei servizi ambientali, nonché della riscossione della relativa tariffa da parte delle famiglie e delle imprese, frustra le legittime aspettative dei cittadini, i quali hanno diritto al rimborso dell'IVA indebitamente riscossa sugli importi dovuti a titolo di TIA.

I comuni, in particolare, si trovano nell'impossibilità di dare una risposta ai tanti contribuenti che, anche per il tramite delle associazioni dei consumatori, hanno presentato o si apprestano a presentare le istanze di rimborso, non sapendo quali provvedimenti adottare sia in relazione alla gestione dell'anno in corso sia dal punto di vista delle procedure di rimborso.

Nell'invitare il Governo a chiarire i propri intendimenti al riguardo, ritiene che la soluzione migliore per dare risposta alle questioni segnalate sia quella di un intervento organico, al quale si potrebbe addivenire in sede di revisione del testo unico in materia ambientale.

Evidenzia peraltro come la questione dell'assoggettamento all'IVA si ponga non soltanto per la tariffa di igiene ambientale, ma anche in relazione alla TARSU, sebbene i contribuenti non abbiano la possibilità, in quest'ultimo caso, di apprezzare direttamente l'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti, anche i comuni che applicano la TARSU devono coprire con le relative entrate il costo dei servizi

di raccolta e smaltimento, per ricevere i quali pagano l'IVA sui corrispettivi dovuti ai soggetti che li forniscono.

Manifesta, infine, la piena disponibilità della propria parte politica per dare una soluzione definitiva e strutturale alle questioni affrontate nell'interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo rilevando preliminarmente come non sia stato possibile affrontare la complessa questione oggetto dell'interrogazione in occasione dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento del disegno di legge di conversione del decreto - legge n. 194 del 2009, recante proroghe di termini previsti da disposizioni legislative, a causa dell'inammissibilità delle proposte emendative che erano state presentate al riguardo.

Segnala, tuttavia, che è in corso di predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e dell'Agenzia delle entrate, una norma che consentirà di risolvere la questione sorta in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, prevedendo al riguardo l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che definisca le modalità con cui procedere, attraverso il meccanismo della compensazione fiscale, ai rimborsi dell'IVA corrisposta dai contribuenti sugli importi dovuti ai comuni a titolo di tariffa di igiene ambientale.

Assicura pertanto l'impegno a risolvere la questione evidenziata da parte del Governo, che individuerà sollecitamente le forme più opportune per tradurre in norma i predetti indirizzi.

Alberto FLUVI (PD), intervenendo in sede di replica, evidenzia come le norme recate dal Regolamento del Senato in materia di ammissibilità delle proposte emendative presentate ai disegni di legge di conversione di decreti-legge siano notoriamente meno restrittive di quelle dettate nella medesima materia dal Regolamento della Camera, tanto che la prassi seguita dall'Esecutivo è stata costantemente nel senso di approfittare di tale

circostanza quando ha avuto interesse ad ampliare il contenuto dei propri provvedimenti d'urgenza.

Si dichiara quindi insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando come l'Esecutivo sembri ben lungi, nei fatti, dal dare soluzione concreta ai problemi affrontati dall'interrogazione, sebbene la pronuncia della Consulta in materia risalga al luglio del 2009, e nonostante il proprio gruppo abbia sempre manifestato, finora, ampia disponibilità, anche in considerazione della complessità della questione, a favorire una risposta definitiva alle attese di tanti contribuenti.

**5-02426 Bragantini: Modalità di trasmissione delle certificazioni di regolarità delle dichiarazioni modello 770 trasmesse dagli amministratori di condominio.**

Matteo BRAGANTINI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Matteo BRAGANTINI (LNP) si dichiara soddisfatto della risposta, sottolineando, peraltro, l'opportunità che i chiarimenti forniti dal Sottosegretario siano resi noti a tutti gli uffici dell'Agenzia delle entrate, al fine di garantire che essi assumano al riguardo una prassi univoca, coerente con il dettato normativo.

**5-02427 Milo e Zeller: Cumulabilità delle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico con le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia su immobili soggetti al vincolo della tutela del patrimonio culturale.**

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), pur apprezzando la chiarezza della risposta, non la giudica del tutto soddisfacente, ritenendo che, in mancanza di un'esplicita previsione contraria, dovrebbe valere la regola della cumulabilità delle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico con le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia.

**5-02428 Barbato: Conseguenze delle iniziative di esternalizzazione all'estero assunte da alcuni gruppi bancari italiani.**

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV), nel ringraziare il Sottosegretario per la puntuale risposta, giudica inaccettabile che, a causa dei processi di esternalizzazione all'estero attuati dai due maggiori gruppi bancari italiani, anche soltanto 60 o 80 posti di lavoro, cui certamente aspirerebbero molti dei nostri giovani, siano coperti ricorrendo a personale straniero, a maggior ragione ove si aderisca a quella logica di salvaguardia dei livelli occupazionali dei cittadini italiani alla quale i deputati della Lega hanno sovente ispirato le proprie battaglie politiche.

Al di là dell'impegno, assunto da uno dei predetti gruppi, a non trasferire all'estero ulteriori attività fino alla fine del 2010, ritiene che Unicredit Banca e Intesa Sanpaolo, le quali hanno il loro *core business* in Italia, dovrebbero investire nel nostro Paese i profitti realizzati, anche in termini di offerte di lavoro, per non pregiudicare il grado di specializzazione e la professionalità raggiunti dal personale italiano e per continuare garantire alla propria clientela servizi efficienti, che risulterebbero invece inevitabilmente depotenziati dall'immissione di dipendenti i quali,

prima di diventare operativi, dovrebbero acquisire le necessarie competenze, prima di tutto linguistiche.

Prospetta quindi l'opportunità di procedere all'audizione della Banca d'Italia, sia per conoscere le motivazioni che hanno indotto l'Autorità di vigilanza ad autorizzare esternalizzazioni che modificano gli assetti organizzativi dei predetti gruppi bancari, sia per rappresentare a tale Autorità, nell'ambito di un confronto rispettoso dell'autonomia garantita dalla legge a quest'ultima, gli indirizzi del Parlamento in ordine all'efficienza dei servizi bancari e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

**5-02429 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi.**

Marco PUGLIESE (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco PUGLIESE (PdL) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Desidera quindi segnalare al Sottosegretario come, in molti casi, il tenore delle risposte predisposte dagli uffici del Governo ad atti di sindacato ispettivo svolti presso la Commissione non risulti pienamente coerente con il contenuto delle stesse interrogazioni. È il caso, ad esempio, dell'interrogazione del deputato Pugliese testé svolta, la quale intendeva fare luce sulla validità, contestata dall'Agenzia delle entrate, dei versamenti a titolo di definizione dei carichi di ruolo emessi tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2001, effettuati dai contribuenti a fronte di proposte in tal senso comunicate ai contribuenti

stessi dai concessionari della riscossione prima dell'entrata in vigore della norma che ha introdotto tale forma di definizione per i predetti ruoli, chiarendo se tali proposte di definizione siano state avanzate dai concessionari per evitare la perenzione dei ruoli medesimi.

Sottopone quindi al rappresentante del Governo l'esigenza che le risposte fornite risultino più puntuali, proponendo, in tale contesto, che una delle prossime sedute di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione sia dedicata a quegli atti di sindacato ispettivo la cui trattazione è stata rinviata su richiesta del Governo. Ulteriormente, si potrà valutare l'opportunità di procedere ad audizioni dei dirigenti dei diversi settori dell'Amministrazione tributaria, nel corso delle quali affrontare specificamente i temi oggetto delle interrogazioni a cui non sono state date risposte adeguate.

**La seduta termina alle 15.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 3 febbraio 2010.*

**Audizioni della dottoressa Livia Amidani Aliberti e dell'ingegner Lorena Capoccia, componente del Consiglio esecutivo del Gruppo Minerva della Federmanager, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 3 febbraio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

## ALLEGATO 1

**5-02426 Bragantini: Modalità di trasmissione delle certificazioni di regolarità delle dichiarazioni modello 770 trasmesse dagli amministratori di condominio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto rappresentato dalla S.V. Onorevole con l'interrogazione di cui trattasi, si fa presente quanto segue.

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », ha indicato il condominio fra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta, ma, data la diversa terminologia utilizzata dal legislatore nell'ambito delle disposizioni concernenti i condomini e la circostanza che il testo definitivo della norma individua il condominio quale sostituto di imposta e non l'amministratore di condominio, come originariamente proposto, sono opportuni alcuni chiarimenti.

Soggetto obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 è il condominio in quanto tale. Infatti, avendo assunto la qualifica di sostituto d'imposta, sarà tenuto ad effettuare le ritenute di acconto ogniqualvolta corrisponda compensi in denaro o in natura soggetti alle ritenute stesse.

Una precisazione si impone con riferimento al soggetto che in concreto sarà tenuto ad assolvere gli adempimenti connessi, considerato che il legislatore, nelle varie previsioni, ha identificato il soggetto obbligato talvolta nel condominio talaltra nell'amministratore stesso.

Al riguardo, si ricorda che il condominio negli edifici, disciplinato dagli articoli da 1117 e 1139 del codice civile, costituisce una particolare forma di comunione in cui

coesiste una proprietà individuale dei singoli condomini, costituita dall'appartamento e da una comproprietà.

Sui beni comuni dell'immobile (ad esempio, il suolo su cui l'edificio sorge, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, i portoni di ingresso ed i cortili eccetera).

Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà.

Inoltre, l'articolo 1129 del codice civile stabilisce che quando i condomini sono più di quattro, si deve nominare un amministratore (in mancanza di delibera provvede, su ricorso di un condomino, l'autorità giudiziaria), che dura in carica un anno e che, in forza dell'articolo 1131 del codice civile, ha la rappresentanza del condominio, può agire in giudizio contro i condomini e i terzi, e può essere convenuto in giudizio per ogni azione concernente le parti comuni dell'edificio.

Ciò posto, per i condomini con non più di quattro condomini, qualora non si è nominato l'amministratore, le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini che, utilizzando il codice fiscale del condominio medesimo, provvederà ad applicare le ritenute alla fonte, ad effettuarne i relativi versamenti e a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi. Con rife-

rimento a questo tipo di condominio, in mancanza di nomina dell'amministratore, non troveranno applicazione l'articolo 32, primo comma n. 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, disciplinante il potere degli uffici delle entrate di richiedere agli amministratori di condominio dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale, né l'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 concernente l'obbligo dell'amministratore di condominio di comunicare gli acquisti effettuati nell'anno solare e i dati dei relativi fornitori.

Diversamente, per i condomini con più di quattro condomini, per i quali l'articolo 1129 del codice civile prevede l'obbligo di nominare l'amministratore, nonché per quelli con non più di quattro condomini che, pur in assenza dell'obbligo di legge, abbiano provveduto a nominare un amministratore, e da ritenere che il soggetto normalmente incaricato dal condominio a porre in essere gli adempimenti correlati alle funzioni di sostituto d'imposta sia l'amministratore, già tenuto in forza di altre disposizioni di legge all'esecuzione degli adempimenti previsti in materia contributiva nei confronti degli istituti previdenziali.

Si deve quindi affermare, quanto alla natura giuridica del condominio, che si tratta di un ente di gestione collegiale di interessi individuali sfornito di autonomia patrimoniale e di personalità giuridica che non gode nemmeno di una autonomia patrimoniale perfetta distinta da quella dei suoi partecipanti e che agisce, in campo sostanziale e processuale, attraverso l'amministratore (presso il domicilio dello stesso) il quale è l'organo esecutivo cui spetta, quale mandatario dei condomini, la rappresentanza degli stessi in tutti i rapporti esterni del condominio relativi alle parti comuni.

Tale assunto lo si desume dal combinato disposto dell'articolo 46 del codice civile il quale stabilisce che «quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo

in cui è stabilita la loro sede» e dall'articolo 145 del codice di procedura civile il quale afferma che «la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale».

Al riguardo, la Cassazione con sentenza n. 976 del 28 gennaio 2000 ha affermato che «il condominio di edifici, non è una persona giuridica, ma un ente di gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato nell'ambito dell'edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell'amministratore che lo rappresenta».

Il condominio, quindi, come ha avuto modo di precisare ulteriormente la Suprema Corte, non ha una sede in senso tecnico per cui, ove non abbia designato nell'ambito dell'edificio condominiale un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell'amministratore che lo rappresenta (Cass. civ. Sez. II, 11-12-1993, n. 12208; Cass. civ. Sez. II, 02-08-2005, n. 16141; Cass. civ. Sez. II, 16-05-2007, n. 11303).

Per i motivi esposti, si può affermare, senza alcun intervento normativo al riguardo, che le comunicazioni e le notificazioni indirizzate al condominio devono essere effettuate, le prime, presso il domicilio privato dell'amministratore *pro tempore* dell'ente, le seconde, con la consegna « a mani proprie » allo stesso am-

ministratore *pro tempore* oppure in appositi locali condominiali — ma solo ed esclusivamente — se nell'edificio condominiale vi sono locali adibiti specificamente all'attività commerciale in modo tale da poter essere intesi *ex* articolo 139 del codice di procedura civile come « ufficio » dell'amministratore p.t. del condominio.

## ALLEGATO 2

**5-02427 Milo e Zeller: Cumulabilità delle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico con le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia su immobili soggetti al vincolo della tutela del patrimonio culturale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si chiede di conoscere se le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, di cui all'articolo 1, commi 344-349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano cumulabili con le agevolazioni previste per interventi su immobili soggetti al vincolo della tutela del patrimonio culturale dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

L'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, consente, infatti, espressamente la cumulabilità tra la detrazione del 36 per cento prevista per le spese di recupero edilizio e la detrazione del 19 per cento prevista per le spese di manutenzione, protezione o restauro degli immobili vincolati del patrimonio culturale, a condizione che quest'ultima detrazione sia ridotta nella misura del 50 per cento.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), ai commi 344 e seguenti, ha introdotto una detrazione d'imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica – attualmente applicabile fino al periodo d'imposta 2010 – secondo le modalità stabilite dal decreto di attuazione 19 febbraio 2007, e successive modificazioni, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del suddetto decreto ministeriale 19 febbraio 2007, la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi.

Con circolare n. 36 del 31 maggio 2007 è stato poi chiarito che l'articolo 10 del citato provvedimento va interpretato nel senso che non è consentita l'applicazione concorrente di altre detrazioni d'imposta, astrattamente riferibili ai medesimi interventi, quali quella del 36 per cento prevista per le ristrutturazioni edilizie.

Conseguentemente, il contribuente, in considerazione della sovrapposizione degli ambiti oggettivi delle due normative fiscali, potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra detrazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

Si deve, pertanto, ritenere che, in assenza di una espressa previsione normativa, la non cumulabilità disposta dal richiamato articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 sia riferibile anche alla detrazione del 19 per cento prevista dall'articolo 15, lettera g) del TUIR per le spese relative alla manutenzione e al restauro dei beni vincolati.

Rispetto alla questione posta dall'Onorevole interrogante, non appare conferente il richiamo all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,

di attuazione della direttiva comunitaria 2006/32/CE a norma del quale « gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali ... ».

Tale disposizione riguarda, infatti, il diverso ambito oggettivo di cumulabilità tra incentivi statali concessi per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e contributi erogati a livello comunitario o locale destinati alla medesima finalità.

## ALLEGATO 3

**5-02428 Barbato: Conseguenze delle iniziative di esternalizzazione all'estero assunte da alcuni gruppi bancari italiani.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'On. Barbato pone quesiti in ordine al presunto processo di esternalizzazione dei servizi bancari da parte di Unicredit ed Intesa Sanpaolo.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato quanto segue.

Con riferimento ad Intesa Sanpaolo, il progetto di conferire ad una società consortile le attività di servizio è volto ad ottimizzare la gestione dei servizi amministrativi e, in generale, ausiliari, svolti dal gruppo. A tal fine, Intesa Sanpaolo ha utilizzato una società già esistente, ridenominata « Intesa Sanpaolo Group Services », avente forma giuridica di società consortile.

Oggetto di conferimento alla società consortile sono i servizi informatici, operativi, immobiliari, organizzativi, nonché altri servizi di supporto svolti in precedenza dalla capogruppo.

Dal punto di vista organizzativo la società consortile risponde funzionalmente al *Chief Operating Officer* di Intesa Sanpaolo, che ne è contemporaneamente Direttore Generale. Dal punto di vista contrattuale, è stata mantenuta la preesistente struttura dei contratti di servizio tra la società e le diverse entità del gruppo.

Per quanto concerne la costituzione, da parte di Intesa Sanpaolo, di una nuova società strumentale, avente sede in Romania, la nuova entità – la cui costituzione è stata autorizzata dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, in data 28 aprile 2009 – ha la natura di cosiddetto *Payment Factory* in quanto è destinata a rappresentare il polo di riferimento per le banche del gruppo, italiane ed estere, nelle attività di *data entry*, verifiche, spunte e processi operativi di *back office* dell'area pagamenti e, secondo quanto riferito, disporrà inizialmente di 60/80 addetti.

L'iniziativa è stata ricondotta all'esigenza di contrastare le spinte concorrenziali esercitate nel settore dei servizi di pagamento anche da intermediari di matrice non bancaria e di rispondere, al contempo, alle necessità di una clientela sempre più attiva in ambito internazionale.

Per quanto riguarda Unicredit, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha precisato che le vicende societarie che hanno interessato tale gruppo negli ultimi anni – tra cui l'accentuazione della vocazione internazionale delle attività svolte – hanno condotto ad una modifica dell'assetto organizzativo, attualmente basato sulla specializzazione dei poli.

In tale contesto, talune attività sono state delocalizzate all'estero, dal 2005 al 2008, al fine di ottimizzare la gestione dei servizi amministrativi svolti, a favore di società del gruppo sia italiane che estere.

Il Gruppo Unicredit, a seguito di specifici accordi sindacali in materia, si è, comunque, impegnato a non trasferire all'estero ulteriori attività sino alla fine del 2010.

## ALLEGATO 4

**5-02429 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, avente ad oggetto la definizione dei carichi di ruolo pregressi di cui all'articolo 12, comma 2-ter, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Onorevole interrogante rileva che alcuni contribuenti hanno aderito alla definizione versando il 25 per cento della somma iscritta a ruolo sulla base di comunicazioni inviate dai concessionari prima dell'entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 2-ter (introdotto, in sede di conversione, dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 ed in vigore dal 12 agosto 2003). Dette definizioni sono state ritenute, per tale ragione, non perfezionate dagli uffici dell'Amministrazione.

In ossequio al principio di buona fede nei rapporti tra Amministrazione e contribuente, di cui all'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, è stato chiesto di riconoscere validità ai versamenti effettuati sulla base di comunicazioni ritenute invalide per causa imputabile esclusivamente al concessionario.

Preliminarmente, è necessario rilevare che l'articolo 12 della legge n. 289 del 2002 ha consentito al contribuente di definire i rapporti sorti con l'Amministrazione per effetto della richiesta di pagamento di somme iscritte in ruoli emessi da uffici statali e affidati, entro i termini indicati dalla disposizione in commento, ai concessionari della riscossione. Ai fini del perfezionamento della definizione, che avviene mediante il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo, il contribuente era tenuto a versare entro il 16 aprile 2003, almeno

l'80 per cento degli importi suddetti, versando il residuo 20 per cento entro il 16 aprile 2004.

Con decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 (convertito con legge n. 212 del 1° agosto 2003), è stata disposta la proroga del termine per il primo versamento in favore di quei soggetti che, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (25 giugno 2003), ancora non avessero effettuato i versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 12 della legge n. 289 del 2002, al 16 aprile 2004. La definizione è stata, inoltre, estesa anche ai ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari dal 1° gennaio al 30 giugno 2001. Conseguentemente, con decreto dell'8 aprile 2004, all'articolo 1, comma 2, lettera g), sono stati determinati i termini utili per il secondo versamento, disponendo che « ... il termine di versamento del residuo importo dovuto ai sensi dell'articolo 12, commi 2, secondo periodo e 2-ter, della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 143 del 2003 (25 giugno 2003) ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo articolo 12 ...è quello del... 18 aprile 2005 ».

Inoltre, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 1° agosto 2003 n. 212 (legge di conversione del decreto-legge n. 143 del 2003), sono considerati utili i versamenti effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini della definizione di cui all'articolo 12 della legge n. 289 del 2002.

Ciò premesso l'Agenzia delle entrate osserva che, dall'interrogazione in esame, non emerge se i contribuenti destinatari delle predette comunicazioni abbiano effettuato i versamenti entro i termini richiesti dalla legge il cui rispetto, secondo quanto più volte chiarito dall'Amministrazione, deve ritenersi determinante ai fini del perfezionamento della definizione. Come già chiarito, infatti, con circolare n. 28/E del 12 maggio 2003, mancando nella definizione di cui all'articolo 12 una disposizione analoga a quelle contemplate nelle altre fattispecie definitorie (e, in particolare, negli articoli 7, comma 5; 8, comma 3; 9, comma 12; 15, comma 5 e 16, comma 2) che ne fa salvi gli effetti pur in presenza di pagamento parziale, il versamento soltanto parziale degli importi dovuti alle scadenze di legge determina per il contribuente la decadenza dai benefici della sanatoria in questione.

Né, diversamente, appare costitutiva, ai fini del perfezionamento della definizione, la comunicazione inviata dal concessionario della riscossione, come emerge implicitamente dalla circolare n. 7/E del 2003, punto 8.2., in cui è stato chiarito che, qualora il debitore moroso non riceva, entro il 31 gennaio 2003, l'invito del concessionario della riscossione, lo stesso può rivolgersi al concessionario, anche telefonicamente, per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell'eventuale definizione del ruolo, in analogia a quanto chiarito nella circolare n. 3/E al punto 7.2.2. per i ruoli affidati anteriormente al 1° gennaio 1997.

Ciò premesso, si è dell'avviso che il mancato riconoscimento della definizione debba essere ricondotto, anziché all'invalidità della comunicazione del concessionario, all'erroneo versamento operato da parte di alcuni contribuenti per definire

carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

Analoga questione è stata già affrontata dall'agenzia delle entrate con risoluzione n. 150/E del 2005, in cui è stato chiarito che la validità della richiesta di definizione è subordinata, tra l'altro, alla sussistenza di un preciso limite temporale entro il quale il ruolo oggetto di definizione doveva essere affidato al concessionario.

Più precisamente, nel caso in cui il contribuente abbia inteso definire un ruolo affidato al concessionario in periodi successivi a quelli indicati dalle norme applicabili in ragione della rispettiva vigenza, l'eventuale versamento effettuato dal debitore non potrà ritenersi valido agli effetti della definizione agevolata. Ciò per l'evidente motivo che, in tale ipotesi, si ravvisa la carenza di uno dei presupposti essenziali individuati dalla norma stessa.

Pertanto, il contribuente il quale abbia effettuato un versamento correttamente determinato nell'ammontare (pari al 25 per cento di quanto dovuto) e relativo di un carico incluso in ruoli affidati ai concessionari tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2001 ma in data anteriore al 12 agosto 2003 (data di entrata in vigore, nell'articolo 12, del comma 2-ter), il versamento non può ritenersi utile per la relativa definizione.

Tale versamento, da considerare come acconto di quanto dovuto, non pregiudica, comunque, la possibilità per il contribuente di avvalersi correttamente della definizione del debito residuo (pari al 75 per cento dell'importo) a seguito dell'entrata in vigore del comma 2-ter nell'articolo 12, apportata dal decreto-legge n. 143 del 2003.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea, recante « Dialogo università-imprese ». (COM(2009)158 def.) ( <i>Deliberazione</i> ) .....	109
ALLEGATO ( <i>Programma</i> ) .....	115

#### ATTI COMUNITARI:

Libro verde: Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento. COM(2009)329 def.	
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Consiglio delle Regioni: Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore. COM(2009)487 def. ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	110
AVVERTENZA .....	114

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

#### La seduta comincia alle 9.10.

**Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea, recante « Dialogo università-imprese ». (COM(2009)158 def.)**

(*Deliberazione*).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, ai fini dello svolgimento di un'indagine conoscitiva

istruttoria, nell'ambito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, dell'atto comunitario relativo alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni recante « Un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo università-imprese » (COM(2009)158, sulla base del programma in distribuzione (*vedi allegato*)).

Propone quindi di deliberarne lo svolgimento.

La Commissione delibera quindi lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

**La seduta termina alle 9.15.**

**ATTI COMUNITARI**

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 9.15.**

**Libro verde: Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento.**

COM(2009)329 def.

**Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Consiglio delle Regioni: Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore.**

COM(2009)487 def.

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che l'esame dei provvedimenti in titolo, vertendo su materia analoga, sarà svolto congiuntamente. La Commissione procederà quindi alla votazione dei due pareri, sulla base delle proposte che verranno presentate dalla relatrice.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che l'8 luglio 2009 la Commissione ha presentato il libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento » (COM(2009)329), che ha avviato una consultazione, che si è chiusa il 15 dicembre 2009, intesa a definire nuove strategie per consentire a tutti i giovani di fare esperienze di mobilità che, consentendo loro di acquisire nuove competenze sul piano formativo e personale, offrano maggiori possibilità di competere a livello internazionale e di avere più possibilità di occupazione. Il Libro verde intende considerare la mobilità dei giovani in tutti i contesti di apprendimento, sia quelli formali come, ad esempio, in ambito universitario (i livelli « bachelor »,

« master » e « PhD ») sia quelli non formali o informali quali tirocini, apprendistati, scambi di giovani, attività di volontariato o formazione professionale all'interno o all'esterno dell'Unione europea. Sottolinea come il Libro verde in particolare: si concentra sulla mobilità dei giovani, ovvero le persone di età compresa tra 16 e 35 anni, pur non escludendo l'importanza della mobilità per l'apprendimento per tutti i gruppi di età, nello spirito dell'apprendimento permanente; intende promuovere la mobilità per l'apprendimento organizzata, ovvero collegata a specifici risultati dell'apprendimento per l'ottenimento di qualifiche, crediti e/o esperienze professionali, comprendendo anche l'attività di volontariato e l'apprendimento non formale, in quanto mezzi efficaci per raggiungere giovani che altrimenti rischierebbero di non rientrare nei programmi di mobilità per l'apprendimento, a condizione che le attività vengano adeguatamente convalidate. Rammenta come venga affrontata la mobilità tra i paesi che attualmente partecipano a programmi UE, cercando nel contempo di sviluppare scambi a livello mondiale, dedicando particolare attenzione alla mobilità transnazionale, esperienza considerata più interessante ed arricchente e particolarmente adatta ad una consultazione comunitaria; promuove non solo la mobilità transfrontaliera « tra simili », ma anche quella intersettoriale, ad esempio gli spostamenti intersettoriali tra l'ambiente scolastico e quello imprenditoriale e viceversa; tra il mondo dell'istruzione e quello del volontariato; tra la formazione professionale e le università; tra gli organismi di ricerca pubblici e le aziende; è incentrato sulla mobilità fisica, ma riconosce anche il valore della mobilità virtuale, l'utilizzo delle TIC per il gemellaggio e lo scambio di giovani nel contesto dell'apprendimento, quale mezzo per preparare, arricchire e completare l'esperienza della mobilità fisica e quale attività che presenta almeno alcuni dei vantaggi della mobilità fisica.

Ricorda che il Consiglio istruzione dell'11-12 maggio 2009 ha approvato con-

clusioni su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (« ET 2020 »), nelle quali la mobilità di discenti, insegnanti e formatori di insegnanti è considerata, in una prospettiva di apprendimento permanente, un obiettivo prioritario da estendere gradualmente a tutti i discenti. Aggiunge che la mobilità trova un particolare rilievo nel contesto del processo paneuropeo di Bologna finalizzato alla costruzione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA). La recente relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore (COM(2009)487), presentata dalla Commissione il 21 settembre 2009, ricorda infatti l'obiettivo del 20 per cento di mobilità tra gli studenti universitari entro il 2020, definito nell'aprile 2009 dalla Conferenza dei ministri responsabili per l'istruzione superiore nell'ambito del processo di Bologna. In tale contesto, la Commissione prospetta il riesame degli indirizzi europei per la certificazione della qualità degli istituti superiori, proponendo di inserire la dimensione della mobilità tra i criteri di valutazione delle università.

Aggiunge che la Commissione ritiene necessario, in primo luogo, approfondire con le parti interessate le questioni legate alla fase di preparazione, cruciale ai fini di una buona riuscita dell'esperienza di mobilità. La Commissione chiede, in particolare, come promuovere meglio la mobilità e motivare i giovani, sviluppando, ad esempio, l'orientamento e l'informazione relativa alle possibilità di finanziamento, alle opportunità di apprendimento e agli aspetti pratici. Inoltre, la Commissione chiede come rimuovere gli ostacoli linguistici, culturali, giuridici, nonché quelli alla portabilità di sovvenzioni e prestiti, ovvero quelli che impediscono agli studenti di disporre di sussidi pubblici allo studio in uno Stato membro diverso da quello che li ha erogati. In particolare, la Commissione fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che, nella sentenza relativa alle cause riunite C-11/06 Morgan e C-12/06

Bucher del 23 ottobre 2007 afferma che la competenza degli Stati membri in materia di contenuto dei programmi d'insegnamento ed organizzazione dei sistemi d'istruzione va esercitata nel rispetto della legislazione comunitaria e, in particolare, nel rispetto della libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione di cui all'articolo 18 del trattato.

Fa osservare che la Commissione, infine, chiede alle parti interessate come migliorare la promozione della mobilità da e verso l'UE, come garantire la qualità elevata del periodo di mobilità e come raggiungere i gruppi socialmente svantaggiati. Alcune problematiche legate al periodo che effettivamente si trascorre all'estero, secondo la Commissione, potrebbero acuirsi a causa dell'ampliamento delle possibilità di mobilità per i giovani. La Commissione cita, ad esempio, la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili, soprattutto nelle grandi città, nonché di strutture di accoglienza comprensive di uffici di consulenza, mense, servizi sanitari. In tale contesto, la Commissione chiede di conoscere buone pratiche che consentano alle organizzazioni di accoglienza di offrire servizi di tutoraggio per aiutare i partecipanti a integrarsi efficacemente nella nuova situazione e assistenza continuativa. La Commissione chiede, inoltre, se la mancanza di strumenti idonei a garantire un adeguato riconoscimento e convalida dell'apprendimento, anche non formale, sia un ostacolo alla mobilità. La Commissione ricorda che la responsabilità per la corretta attuazione degli strumenti europei – quali, ad esempio, il Sistema europeo di trasferimento e di accumulo dei crediti ECTS (per l'istruzione superiore), il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), il quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, Europass, il certificato Youthpass per gli scambi di giovani ed il volontariato, la Carta europea di qualità per la mobilità – ricade sulle autorità nazionali, pur suggerendo che accordi di riconoscimento a livello

regionale e settoriale potrebbero favorire progressi più rapidi in materia di riconoscimento. La Commissione chiede con quali modalità autorità pubbliche a tutti i livelli, partner della società civile e aziende potrebbero sviluppare attività comuni o partenariati territoriali a vantaggio della mobilità. Tali attività, secondo la Commissione, dovrebbero coinvolgere tutti i settori, dall'insegnamento linguistico ai servizi di volontariato e, in particolare, la Commissione chiede come motivare le imprese ad un maggiore coinvolgimento. La Commissione chiede, inoltre, come utilizzare in modo ottimale le tecnologie per l'informazione e la comunicazione (TIC) per offrire opportunità di mobilità virtuale e se vada estesa ad altri settori la strategia eTwinning, che attualmente favorisce i gemellaggi fra le scuole. La Commissione chiede, altresì, come impegnare maggiormente i « moltiplicatori », ovvero insegnanti, formatori, operatori e studenti che hanno avuto esperienze personali di mobilità, considerati dalla Commissione le persone più adatte a promuoverla.

Sottolinea che la Commissione, infine, chiede se sia utile definire strategie sulla base di obiettivi, e a quale livello (europeo, nazionale, istituzionale, settoriale, eccetera). Secondo la Commissione, il finanziamento europeo rischia di non essere sufficiente per conseguire gli obiettivi proposti e, pertanto, occorrerà ricercare modalità per ampliare la base finanziaria attuale coinvolgendo, ad esempio, gli istituti d'insegnamento, gli organismi della società civile e le autorità locali.

Con riferimento alla Comunicazione della Commissione sulla certificazione della qualità nell'istruzione superiore, ricorda che la relazione della Commissione in esame, presentata il 21 settembre 2009, costituisce la prima relazione triennale della Commissione sullo sviluppo dei sistemi di certificazione della qualità nei vari Stati membri e sulle attività di cooperazione svolte a livello europeo, COM(2009)487 def. secondo quanto previsto dalla raccomandazione (2006/143/CE) del 15 febbraio 2006 sul proseguimento

della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore. Rileva come la certificazione della qualità sia considerato un settore in cui avviare una concreta collaborazione tra i 46 paesi che partecipano al processo di Bologna – finalizzato a costruire uno Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA) – con altre regioni del mondo, tale da favorire l'affermarsi di una credibilità a livello internazionale dello Spazio europeo dell'istruzione superiore stesso. La certificazione della qualità nell'istruzione superiore è al centro dell'impegno comunitario per la costruzione di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore coerente, compatibile e stimolante, in linea con gli obiettivi del processo di Bologna: si ritiene, infatti, che essa rappresenti un elemento capace di garantire trasparenza e contribuire all'affidabilità e alla credibilità dell'istruzione superiore sia nei confronti dei cittadini e dei datori di lavoro europei, sia di studenti e studiosi provenienti da altre parti del mondo. Rammenta che la raccomandazione del 2006, sopra citata, intendeva incoraggiare gli istituti d'istruzione superiore (IIS) a introdurre o sviluppare sistemi interni di certificazione della qualità, e le agenzie di certificazione della qualità o di accreditamento ad applicare un insieme di norme e indirizzi europei per la certificazione della qualità adottati nel 2005 nell'ambito del processo di Bologna (Conferenza interministeriale di Bergen). Sottolinea, in tale contesto, che la Commissione ha rilevato un forte impegno delle IIS a sviluppare sistemi interni di valutazione, peraltro orientati a misurare i risultati dell'apprendimento, e un forte sviluppo delle agenzie e delle reti di certificazione della qualità, la cui attività si è concentrata soprattutto sulla valutazione dei programmi. Per tali ultimi soggetti, tuttavia, la Commissione, rileva un quadro piuttosto eterogeneo sia per quanto riguarda le dimensioni degli attori in campo, sia riguardo il loro campo di attività, sia per la limitata capacità di offrire una dimensione europea della cer-

tificazione della qualità. Per ciò che riguarda l'applicazione delle norme e degli indirizzi europei per la certificazione della qualità, la Commissione rileva un'eterogeneità nell'interpretazione di tali criteri sia a livello nazionale, sia a livello di agenzie e di IIS, sottolineando in aggiunta che tali criteri non tengono conto dell'importanza di rispettare i requisiti di base dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (ad esempio per quanto riguarda il quadro europeo delle qualifiche) e alle relative priorità (ad esempio, l'occupabilità e la mobilità). Sebbene la Commissione apprezzi la forte crescita dell'infrastruttura di certificazione della qualità a livello europeo – la Commissione ricorda, tra l'altro, l'associazione europea di certificazione della qualità (European Association for Quality Assurance, ENQA), istituita nel 2000 e che conta oggi 48 membri provenienti da 23 paesi diversi, il gruppo E4 che ha proposto le norme e gli indirizzi adottati nel 2005, il consorzio europeo per l'accreditamento (European Consortium for Accreditation, ECA), il Registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR), istituito dal gruppo E4 nel 2008, con il sostegno della Commissione, come nuovo ente giuridico – tuttavia si ritiene necessario favorire ulteriori progressi in termini di trasparenza, comparabilità, indipendenza e professionalità delle agenzie di valutazione in modo da rendere il sistema sufficientemente credibile e affidabile, capace di instaurare il clima di fiducia necessario. Una distinzione più chiara tra i ruoli degli organismi europei (ENQA, ECAR e ECA) e la messa a disposizione di un facile accesso on line delle istituzioni e dei programmi valutati, inoltre, potrebbe incrementare ulteriormente l'efficienza dell'infrastruttura di certificazione della qualità.

Aggiunge quindi che le norme e gli indirizzi europei potrebbero essere ulteriormente perfezionati al fine di rendere la certificazione della qualità più coerente con lo sviluppo dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, con parti-

colare riferimento a: rispetto della struttura principale (tre cicli) come requisito di base di qualità all'interno dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, in linea con il quadro europeo delle qualifiche (EQF); l'inserimento dell'occupabilità e della mobilità tra i criteri prioritari per la valutazione della qualità degli IIS; l'inclusione nei sistemi interni di certificazione della qualità degli IIS di altre dimensioni chiave, quali la qualità generale dei servizi per gli studenti, l'orientamento professionale/lavorativo, lo sviluppo di capacità di gestione finanziaria e l'attuazione della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori. Infine, la Commissione ritiene necessario sviluppare un numero più elevato di marchi europei di qualità basati, ad esempio, su campi disciplinari piuttosto che su ambiti ristretti di specializzazione professionale, nonché incoraggiare le agenzie nazionali di certificazione della qualità a sviluppare attività oltre i propri confini, ad esempio, chiarendo le questioni della portabilità dell'accreditamento nazionale all'interno dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, e della certificazione di qualità per l'istruzione superiore transnazionale all'interno dello spazio stesso.

Rammenta come la Commissione appoggi, altresì, lo sviluppo di strumenti per la trasparenza, atti a completare la certificazione della qualità, in particolare quelli che offrono un raffronto tra la qualità dei diversi IIS e dei relativi programmi, annunciando l'intenzione di portare a termine uno studio di fattibilità volto a sviluppare un nuovo approccio multidimensionale e personalizzato alla classificazione mondiale delle università. In ordine all'attività del Consiglio, ricordo che il Consiglio istruzione del 26-27 novembre 2009 ha approvato conclusioni sullo sviluppo del ruolo dell'educazione in un triangolo della conoscenza perfettamente funzionante, che individua sette priorità d'azione per gli Stati membri che dovrebbero, tra l'altro, collaborare al fine di definire approcci nuovi alla valutazione della qualità, specialmente per

l'istruzione superiore, in base ai quali si possano esaminare, in particolare, i risultati ottenuti integrando la ricerca e l'innovazione nell'insegnamento e nelle funzioni didattiche fondamentali. Sottolinea infine che tali criteri dovrebbero, altresì, includere i risultati ottenuti dalle istituzioni nei seguenti settori: creazione di un ambiente d'apprendimento che stimoli approcci improntati alla creatività e all'imprenditorialità; arricchimento delle conoscenze; preparazione degli studenti al loro futuro sociale ed economico. Il Consiglio istruzione del 26-27 novembre 2009 ha, inoltre, svolto un dibattito orientativo sul ruolo della trasparenza per promuovere l'eccellenza nell'istruzione superiore in Europa, nel corso del quale le delegazioni hanno sottolineato il ruolo decisivo della garanzia della qualità nello sviluppo del settore dell'istruzione superiore e la sua importanza per aumentare la mobilità degli studenti, dei ricercatori e degli insegnanti. In particolare, il Consiglio ha sottolineato l'importanza del riconoscimento reciproco tra sistemi nazionali, che andrebbe sviluppato nel contesto del processo di Bologna. Rileva inoltre come la certificazione della qualità si riveli sempre più come uno strumento importante volto a chiarire cosa si intenda per qualità stessa e cosa, in Europa, per eccellenza. Tramite il progresso dei sistemi di certificazione l'eccellenza viene misurata con criteri e parametri definiti che l'Europa aiuta a determinare.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che nell'ambito dell'esame dei provvedimenti comunitari sarà svolta dalla Commissione una indagine conoscitiva istruttoria, per approfondire i temi rilevanti fin qui affrontati. Come convenuto nella riunione del 28 gennaio 2010 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite VII e XIV, alle audizioni che verranno svolte dalla Commissione cultura potranno partecipare anche i componenti della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, ringrazia la Presidente per aver saputo valorizzare, con l'avvio di un'indagine conoscitiva su questi atti comunitari, il ruolo della Commissione Cultura, scienza e istruzione. È la prima volta che una Commissione parlamentare può esprimere, in questi ambiti, degli indirizzi al Governo, di cui l'Esecutivo, a sua volta, potrà farsi portatore in sede europea.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea (COM(2009)158 def.) recante « Dialogo università-imprese », ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento**

**PROGRAMMA**

*Audizioni:*

Rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Rappresentanti del Ministero del lavoro e politiche sociali.

Rappresentanti di Confindustria.

Rappresentanti della Conferenza dei Rettori (CRUI).

Il termine per la conclusione dell'indagine è fissato per la fine del mese di febbraio 2010.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ANAS s.p.a., dott. Pietro Ciucci, sulla situazione del settore autostradale in Italia ..... 116

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 116

ALLEGATO (*Parere approvato dalla VIII Commissione*) ..... 120

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008. C. 3033 Governo (*Parere alla III Commissione*) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 117

##### SEDE REFERENTE:

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. C. 2780 Mario Pepe (PdL) (*Esame e rinvio*) ..... 118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 119

AVVERTENZA ..... 119

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 3 febbraio 2010.*

**Audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ANAS s.p.a., dott. Pietro Ciucci, sulla situazione del settore autostradale in Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.50.

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — In-*

*terviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 13 gennaio 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che è inutilmente decorso il termine assegnato alla Conferenza unificata per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo, chiedendo che la Commissione si esprima sul medesimo provvedimento per garantire la prosecuzione dell'*iter* approvativo. Avverte, altresì, che la V Commissione Bilancio ha espresso in data odierna i prescritti rilievi sul provvedimento in esame.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere presentata (*vedi allegato*).

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.**

**C. 3033 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 2 febbraio 2010.

Daniele MARANTELLI (PD) ricorda che nella seduta di ieri ha richiesto chiarimenti al Governo in merito a possibili varianti che interesserebbero la realizzazione del collegamento in esame e ad

eventuali costi aggiuntivi che alcuni comuni sarebbero costretti a sostenere. Chiede, quindi, se non sia possibile esplicitare nella proposta di parere un'osservazione in ordine alla necessità di garantire a tali comuni le necessarie risorse economiche.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene importante che si proceda celermente alla ratifica dell'Accordo, mentre qualsiasi problematica inerente la realizzazione tecnica del progetto potrà essere approfondita in prosieguo.

Il viceministro Roberto CASTELLI, in ordine ai chiarimenti sollecitati dal deputato Marantelli, afferma che allo stato non risultano cambiamenti in ordine alla realizzazione del progetto infrastrutturale in esame, mentre è a conoscenza di alcune riserve, peraltro allo stato non formalizzate, della ditta vincitrice dell'appalto che riguardano, comunque, il progetto tecnico, estraneo al contenuto del disegno di legge di ratifica all'esame della Commissione. Ritiene, quindi, che le perplessità sollevate dal deputato Marantelli dovrebbero essere sollevate in sede di Conferenza delle regioni, peraltro, già tenutasi sul punto. Esprime, pertanto, perplessità in ordine all'inserimento di un'osservazione, esulando la problematica dalla tematica oggetto del provvedimento in esame.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'am-*

biente e la tutela del territorio e del mare,  
Roberto Menia.

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.**

**C. 2780 Mario Pepe (PdL).**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, sottolinea che l'articolo unico della proposta di legge in esame è volto a sostituire le denominazioni del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e del rispettivo Ente parco – istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 – con le nuove denominazioni « Parco nazionale degli Alburni, del Cilento e Vallo di Diano » e « Ente parco nazionale degli Alburni, del Cilento e Vallo di Diano ».

Ricorda che la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 individua una serie di parchi nazionali tra i quali, all'articolo 34, comma 1, lettera b), figura anche il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria). L'articolo 8 della medesima legge dispone, poi, che i parchi nazionali vengano istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione. Le riserve naturali statali, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

Rammenta, inoltre, che, ai sensi del predetto decreto di istituzione, l'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente. Sono organi dell'Ente parco: il presidente, il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti, nonché la comunità del Parco.

La relazione illustrativa motiva tale modifica con la necessità di adeguare la denominazione del parco con una migliore corrispondenza alla realtà territoriale in

quanto all'interno del parco, che insiste su una superficie complessiva di 178.172 ettari sparsi su 80 comuni, gli Alburni offrono il 65 per cento delle aree naturali.

La relazione afferma, inoltre, che, considerato che il Parco è tra quelli con le migliori prospettive di sviluppo turistico e che il territorio degli Alburni è quasi integralmente interessato dalle aree di massima tutela, con le restrizioni che a tale qualificazione conseguono, appare opportuno accogliere le esigenze delle popolazioni e delle amministrazioni locali nel veder riconoscere tale territorio nella denominazione.

La relazione, ricorda, inoltre, anche il rilievo internazionale del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in quanto inserito, nel 1997, dal Comitato consultivo sulle riserve della biosfera dell'UNESCO, nella Rete mondiale delle « riserve della biosfera », concetto con il quale si intendono gli ecosistemi terrestri, costieri e marini meritevoli di tutela, al fine di preservare un equilibrio, duraturo nel tempo, tra uomo e ambiente attraverso la conservazione della diversità biologica, la promozione dello sviluppo economico e la salvaguardia degli annessi valori culturali.

La proposta di legge in esame prevede che entro un mese dalla data di entrata in vigore venga emanato un apposito decreto da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto, gli organi dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano provvedono alle conseguenti modifiche dello statuto e degli altri atti ufficiali del medesimo Ente.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) solleva talune perplessità sul fatto che una denominazione troppo estesa della denominazione del Parco possa incidere negativamente in termini di comunicazione e pubblicità dell'area.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 3 febbraio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.50 alle 15.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno  
non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Disposizioni per favorire il recupero delle  
terre incolte a rischio ambientale.*

*C. 399 Mario Pepe.*

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (Atto n. 157).**

**PARERE APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

*ART. 15-bis.*

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità di cui al presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 177 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	121
ALLEGATO ( <i>Ulteriore proposta di parere del relatore</i> ) .....	125

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. C. 3071 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	122
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 3073 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	122
ERRATA CORRIGE .....	122

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**

**Atto n. 177.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2010.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la Commissione deve ora procedere

nell'esame dello schema di decreto legislativo relativo alla riforma delle Camere di commercio; a tale proposito, comunica che è pervenuta alla presidenza una lettera del ministro per i rapporti con il Parlamento, indirizzata al Presidente della Camera, che, in relazione all'assegnazione con riserva da questi effettuata in data 11 gennaio, comunica che il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello sviluppo economico, ha deliberato la procedura in via d'urgenza, come prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 281 del 1997, chiedendo che le Commissioni parlamentari siano autorizzate a procedere nell'approvazione del parere anche in mancanza del prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.

Comunica, peraltro, che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso i rilievi alla X Commissione sullo schema in esame; riterrebbe quindi opportuno, ove la

Commissione concordasse, rimandare l'approvazione del parere ad una data successiva, che consenta di valutare i rilievi della V Commissione.

La Commissione concorda.

Andrea LULLI (PD) precisa di aver preso atto della richiesta del Ministro per i rapporti con il Parlamento, ma a suo avviso sarebbe stato più corretto acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, illustra un'ulteriore proposta di parere in cui, oltre alle osservazioni già formulate, si prevede una condizione volta a consentire alle imprese l'iscrizione a più associazioni (*vedi allegato*).

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.**

**C. 3071 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Allasia ha formulato una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.**

**C. 3073 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Pelino, impegnata in altra sede istituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 277 del 2 febbraio 2010, a pagina 76, aggiungere:

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172.**

#### NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva

2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE (Atto n. 172);

apprezzando le modifiche proposte ai fini di eliminare le aree di criticità che sono emerse nell'applicazione del decreto n. 115 del 2008;

rilevando nel contempo l'opportunità attraverso l'atto in definizione di correggere anche altre disposizioni del medesimo decreto, in particolare in relazione all'attività di controllo esercitata dall'AEEG, all'incentivazione delle nuove tecnologie di generazione distribuita dell'energia elettrica, e alla trasparenza degli oneri di sistema;

sollecitando il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'Allegato II del decreto n. 115 del 2008, relativo al contratto servizio energia, che ha mostrato criticità operative nell'applicazione, rendendolo difficilmente utilizzabile e compromettendone in tal modo la finalità, ovvero favorire lo sviluppo dei servizi energetici;

delibera di esprimere

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità, al fine di superare le criticità che si sono manifestate nella promozione e nella operatività di nuove tecnologie, quale quella della generazione distribuita dell'energia elettrica, di modificare l'attuale previsione, contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto n. 115, di un solo cliente finale. Tale previsione infatti esclude dalla definizione i sistemi volti a realizzare programmi di efficienza energetica incentrata su più clienti finali, tipici dei sistemi a generazione distribuita, e ne impedisce la diffusione nella grande distribuzione, nei centri commerciali, nell'industria immobiliare, oltre che nei condomini e nei grandi condomini; a tal fine appare opportuno modificare

l'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto n. 115 al fine di comprendere, nella definizione di « sistema efficiente di utenza » la presenza contemporanea dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili e dell'unità di cogenerazione ad alto rendimento, la previsione di una rete senza obbligo di connessione a terzi e la previsione di uno o più clienti finali o gruppi di clienti finali;

b) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1 dello schema di decreto, di aggiungere i seguenti commi:

« 1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono aggiunte le seguenti parole: “; sul medesimo impianto la fornitura di tali servizi è incompatibile con il ruolo di cui alla lettera s), incluso il soggetto che ne detiene il controllo, indipendentemente dalla quantità di energia venduta”.

1-ter. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera cc) è aggiunta la seguente:

“cc-bis) ‘terzo responsabile dell'esercizio e manutenzione di impianti utilizzati per le finalità del presente decreto’: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici” ».

c) valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto correttivo, dopo l'articolo 3, il seguente: « ART. 3-bis. – (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008). – 1. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008 dopo le parole: “verifica il rispetto delle regole” sono inserite le seguenti: “da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1” »;

d) in riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), dello schema di decreto correttivo, occorre che il Governo provveda a chiarire nel testo, ai fini di

un migliore funzionamento del mercato interno dell'energia con riguardo ai corrispettivi tariffari e agli oneri di sistema, che i clienti finali vengono assoggettati solo ad oneri sull'energia effettivamente prelevata;

e) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 5, comma 1, lettera c), aggiungendo le seguenti parole: « e le parole: “aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi” sono sostituite dalle seguenti: “con potenza inferiore o uguale a 20 kW” »;

f) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 17, comma 1, lettera

d), del decreto n. 115, concernente la misurazione e la fatturazione del consumo energetico, inserendo, dopo le parole: « indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente » le seguenti: « e le misure qualitative e quantitative necessarie per evitare, laddove dovuto, il pagamento della penale »;

g) valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 5, il seguente:

« Art. 5-bis. – (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 115 del 2008). – 1. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed è aggiunto il periodo: “Tale servizio non può essere svolto, per il medesimo impianto, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s)” ».

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 177.**

**ULTERIORE PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto n. 177);

manifestato particolare apprezzamento per il riconoscimento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quali autonomie funzionali sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, esplicitamente e correttamente menzionato dal medesimo schema di decreto, nonché per il vincolo di applicazione del principio di sussidiarietà quale criterio informativo delle azioni per lo svolgimento dei compiti e funzioni affidati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura stesse,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

a) con riferimento al comma 13 dell'articolo 1 dello schema, che modifica l'articolo 12, della legge n. 580 del 1993, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. È fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associa-

zioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. »;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento al comma 11 dell'articolo 1 dello schema, che modifica l'articolo 10 della legge n. 580 del 1993, nel rispetto del principio di pari opportunità, valuti il Governo l'opportunità di introdurre, alla fine del comma 2, le seguenti parole: «nonché la rappresentanza femminile, tenuto conto delle caratteristiche e della composizione del tessuto produttivo e imprenditoriale di ogni singola circoscrizione territoriale »;

b) con riferimento al comma 19 dell'articolo 1 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, concernente il finanziamento delle camere di commercio, in relazione al comma 8, relativo al fondo di perequazione, valuti il Governo l'opportunità di prevedere nelle modalità di ripartizione che una quota dello stesso fondo non destinata ad omogeneizzare l'espletamento nelle camere di commercio delle funzioni amministrative sia destinata, anche alle Unioni regionali delle camere di commercio che contribuiscono al fondo di perequazione per la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento della produzione e dell'economia, sulla base di accordi di programmazione negoziata con le regioni.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali. C. 2875 Gneccchi (Esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto) .....	126
Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino (Seguito dell'esame e rinvio) .....	128
ALLEGATO 1 (Emendamenti) .....	133
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino (Seguito dell'esame e rinvio) .....	132
ALLEGATO 2 (Emendamenti) .....	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	132

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza  
del presidente Silvano MOFFA.

#### La seduta comincia alle 14.50.

#### Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali.

C. 2875 Gneccchi.

(Esame e rinvio – Nomina di un Comitato  
ristretto).

La Commissione inizia l'esame del  
provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva  
che la proposta di legge n. 2875, composta  
di un solo articolo, intende novellare l'ar-  
ticolo 86 del Testo unico delle leggi sul-  
l'ordinamento degli enti locali, di cui al  
decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine

di introdurre una tutela previdenziale in  
favore di talune categorie di amministra-  
tori locali che, sulla base della normativa  
vigente, ne sono attualmente sprovvisti. In  
particolare, fa presente che l'intervento  
normativo è volto ad introdurre l'obbligo  
per l'ente locale di riconoscere, in favore  
degli amministratori locali che – al mo-  
mento dell'assunzione della carica o nel  
corso del mandato – non risultino titolari  
di pensione e non siano iscritti ad alcuna  
forma previdenziale obbligatoria, il paga-  
mento dei seguenti trattamenti: una cifra  
« forfetaria » annuale versata, per quote,  
alla Gestione separata dell'INPS per i  
lavoratori autonomi o parasubordinati  
non coperti da assicurazione previdenziale  
(di cui all'articolo 2, comma 26, della legge  
n. 335 del 1995); la quota spettante al  
datore di lavoro per gli amministratori che  
al momento dell'assunzione della carica  
sono iscritti a un fondo di previdenza  
complementare.

Rileva che la presente proposta di legge intende, pertanto, modificare la disciplina della posizione giuridica dei predetti amministratori locali, con particolare riguardo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, andando a colmare una lacuna legislativa, per la quale, allo stato, un cittadino – che venisse eletto presso amministrazioni locali – rischierebbe di non godere di alcun trattamento pensionistico o comunque di beneficiarne in misura molto ridotta, nel caso in cui si trovasse, al momento dell'assunzione della carica, in stato di disoccupazione o non svolgesse alcuna attività autonoma, ovvero laddove la condizione di lavoratore dipendente (collocato in aspettativa non retribuita) o autonomo – richiesta attualmente dalla legge ai fini del versamento dei contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi a carico dell'amministrazione locale – venisse meno successivamente.

Segnala, inoltre, che la proposta in questione tiene conto della possibilità che l'amministratore sia iscritto a un fondo chiuso di previdenza complementare, prevedendo che l'ente locale subentri al versamento della suddetta quota di contribuzione al fondo stesso posta dalla legge a carico del datore di lavoro, nel rispetto dei principi del secondo pilastro previdenziale, istituito con la legge n. 335 del 1995.

Considerate le importanti misure recate dal provvedimento e in attesa di conoscere anche le considerazioni che, su di esso, saranno svolte dal Governo, valuta comunque in termini positivi le finalità dell'intervento normativo proposto, preannunciando l'intenzione di approfondirne il contenuto nel seguito dell'esame, anche alla luce degli eventuali contributi che emergeranno dal dibattito. Fa notare, peraltro, che resta ferma l'esigenza di verificare anche l'eventuale sussistenza di profili problematici circa la possibile onerosità del progetto di legge, atteso che esso non reca alcuna clausola di natura finanziaria.

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva di avere presentato la proposta di legge in esame, giudicando doveroso assicurare

una tutela previdenziale in favore di talune categorie di amministratori locali che, sulla base della normativa vigente, ne sono attualmente sprovviste, al fine di evitare che l'assunzione di una carica in sede territoriale possa inficiare il godimento di un trattamento pensionistico, soprattutto nei casi in cui l'eletto o l'amministratore locale sia un soggetto disoccupato o sottoposto a procedure di mobilità. Nell'osservare che è in gioco il rispetto di un « principio cardine » dell'ordinamento, in base al quale al pagamento di qualsiasi emolumento deve corrispondere un'adeguata copertura contributiva, ritiene importante intervenire sia sul versante della previdenza assicurativa obbligatoria sia su quello della previdenza complementare, attesa la necessità di fornire una copertura per periodi di lavoro svolti al servizio della collettività. Si dichiara, pertanto, disponibile a valutare le osservazioni e i suggerimenti che emergeranno dal dibattito, in vista di un miglioramento del testo in esame.

Giuliano CAZZOLA (PdL), pur condividendo lo spirito della proposta in esame, osserva che sarebbe più funzionale al raggiungimento delle sue finalità estendere la platea dei soggetti sottoposti all'obbligo di iscrizione presso la gestione separata dell'INPS, in luogo della previsione del versamento di una cifra « forfetaria » annuale, le cui entità e modalità di calcolo appaiono peraltro poco chiare nel testo: osserva che sarebbe pertanto preferibile modificare la legge n. 335 del 1995 e non il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Ciò consentirebbe, a suo avviso, di configurare un intervento normativo di portata più generale ed uniforme, capace di comprendere anche aspetti connessi alla definizione delle relative aliquote contributive.

Marialuisa GNECCHI (PD), intervenendo per una precisazione, ribadita la sua piena disponibilità a discutere di eventuali proposte di modifica del testo in esame – tra cui anche quella citata dal deputato Cazzola in relazione ad un eventuale in-

tervento sulla legge n. 335 del 1995 – che ne aumentino il grado di efficacia, fa notare che una modalità di versamento contributivo connessa al meccanismo delle quote già esiste nell'ordinamento, con riferimento ai lavoratori autonomi, ed è definita con decreto ministeriale in termini « forfetari ». Fa notare che tale forma di copertura previdenziale per quote è stata ripresa nel testo in esame, in quanto appare in grado di assicurare una maggiore parità di trattamento tra cittadini eletti o nominati presso amministrazioni locali, attesa l'estrema diversificazione che può riguardare la loro situazione occupazionale. In conclusione, auspica che il confronto tra i gruppi in Commissione possa far giungere ad un testo il più condiviso possibile, che sia in grado di conseguire gli obiettivi prefissati.

Lucia CODURELLI (PD), nel ricordare che la problematica in oggetto è già stata sottoposta all'attenzione del Parlamento mediante la presentazione di un suo atto di sindacato ispettivo, intende confermare l'atteggiamento costruttivo del proprio gruppo, in vista del raggiungimento di un obiettivo comune, che è quello di assicurare una copertura previdenziale soprattutto a quegli amministratori locali privi della condizione di lavoratori dipendenti o autonomi al momento dell'assunzione della carica.

Giovanni PALADINI (IdV) ritiene che la Commissione debba chiarire, nel seguito dell'istruttoria legislativa, l'entità della cifra « forfetaria » annuale prevista nel testo in esame e le sue modalità di calcolo, nonché la reale dimensione della platea dei beneficiari. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, infatti, si domanda se, nell'ambito di applicazione del provvedimento, debbano rientrare solo gli assessori oppure anche i consiglieri comunali e provinciali.

Silvano MOFFA, *presidente*, prende atto che, pur emergendo un'univoca volontà dei componenti della Commissione di modificare la disciplina relativa alla posizione

giuridica degli amministratori locali, con particolare riguardo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, in vista di una loro migliore tutela, occorre valutare con attenzione quali siano le soluzioni più adeguate al raggiungimento degli obiettivi sopraindicati, attesa anche la necessità di verificare eventuali aspetti di disparità di trattamento tra soggetti svolgenti la medesima funzione amministrativa, nonché di approfondire i profili connessi alla possibile onerosità del provvedimento.

Propone, quindi, che la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto, per garantire un proficuo seguito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge in esame.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta sono stati presentati numerosi emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge in titolo, ai quali si sono nel frattempo aggiunte le proposte emendative del gruppo dell'Italia dei Valori (*vedi allegato 1*).

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Froner 1.1, Delfino 1.3, Bonino 1.4, Di Biagio 1.5, a condizione che sia riformulato nel senso di espungere le parole « e di orientamento », Bonino 1.6, Vincenzo Antonio Fontana 1.7, Cazzola 1.9, Lulli

1.12, a condizione che sia limitato alle sole lettere *a)* e *b)*, Bonino 1.16, Vincenzo Antonio Fontana 1.20, Vincenzo Antonio Fontana 1.22, a condizione che si preveda che le parti sociali siano soltanto « sentite », Cazzola 1.23 ed identici emendamenti Delfino 1.24, Cazzola 1.25 e Lulli 1.26, nonché sugli emendamenti Bonino 1.27 e 1.28, Cazzola 1.29, Vincenzo Antonio Fontana 1.32 e 1.34, Cosenza 1.39, a condizione che sia limitato alle parole da « incentivare » sino a « mestieri d'arte », Vincenzo Antonio Fontana 1.40, Cazzola 1.47, Cosenza 1.44 e 1.45, Bonino 1.46, Cazzola 2.1 e 2.2.

Invita, quindi, al ritiro dei restanti emendamenti presentati.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Froner 1.1.

La Commissione approva l'emendamento Froner 1.1.

Guido BONINO (LNP) ritira il suo emendamento 1.2.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Delfino 1.3 e Bonino 1.4.

Aldo DI BIAGIO (PdL), nel ringraziare il relatore per la disponibilità dimostrata, dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.5, sottolineando come tale emendamento sia diretto a ripristinare una corretta definizione in ordine alle esperienze formative in Italia e all'estero.

La Commissione approva l'emendamento Di Biagio 1.5, nella sua nuova formulazione (*vedi allegato 1*).

Luigi BOBBA (PD) esprime la propria netta contrarietà all'emendamento Bonino 1.6, osservando che il tema dell'orientamento professionale, anche alla luce di quanto emerge da altri ordinamenti europei, risulta fondamentale in un sistema efficiente di formazione continua, in quanto intrinsecamente collegato all'esi-

genza di sviluppare le capacità professionali del lavoratore, al fine di renderle « spendibili » in un contesto competitivo sempre più complesso e difficile. Ritiene pertanto che il riferimento a strutture competenti in grado di assicurare tale forma di orientamento vada nella direzione di una migliore tutela del lavoratore, nella prospettiva di garantirgli la possibilità di formarsi un adeguato bagaglio di competenze.

Guido BONINO (LNP), pur ritenendo condivisibili le osservazioni svolte dal deputato Bobba, ritiene opportuno individuare una formula lessicale diversa da quella attualmente prevista dal testo unificato, che fa impropriamente riferimento alla promozione del diritto all'orientamento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene opportuno procedere alla votazione dell'emendamento Bonino 1.6, di cui è cofirmatario, osservando che nel prosieguo dell'esame parlamentare vi saranno altre occasioni di confronto per individuare adeguate soluzioni alle questioni testé poste, anche alla luce dei prescritti pareri che le Commissioni competenti esprimeranno sul provvedimento.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto del dibattito svolto, ricorda che la Costituzione non prevede un diritto all'orientamento, come invece sembrerebbe al momento emergere dalla lettura formale del testo unificato in esame; per tale ragione, non può che prendere atto della ribadita volontà di procedere alla votazione dell'emendamento Bonino 1.6, fermo restando che la Commissione potrà tornare ad affrontare tale argomento nel seguito dell'*iter* parlamentare.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Bonino 1.6 e Vincenzo Antonio Fontana 1.7.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL) ritira il suo emendamento 1.8.

La Commissione approva l'emendamento Cazzola 1.9.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL) ritira il suo emendamento 1.10.

Giovanni PALADINI (IdV) insiste per la votazione del suo emendamento 1.100, osservando che esso mira a richiedere ai soggetti abilitati a svolgere attività di formazione il possesso di adeguati requisiti tecnici e organizzativi che garantiscano circa la loro stessa affidabilità, a tutela degli stessi lavoratori da formare, nonché a prevedere un obbligo generale di trasparenza dei relativi bilanci.

Luigi BOBBA (PD), pur prendendo atto delle motivazioni espresse dal deputato Paladini, fa presente che le finalità del suo emendamento 1.100 sono già previste dalla legge n. 40 del 1987, richiamata proprio dalla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato in esame; ritiene, pertanto, di poter assicurare che la mancata approvazione di detto emendamento non comprometterebbe affatto gli obiettivi che esso si propone.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Paladini 1.100 e Froner 1.11.

Teresio DELFINO (UdC) auspica l'approvazione dell'emendamento Lulli 1.12, nella nuova formulazione proposta dal relatore, che consentirebbe peraltro di considerare assorbito il proprio emendamento 1.14.

Luigi BOBBA (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Lulli 1.12, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Lulli 1.12, nella sua nuova formulazione (*vedi allegato 1*).

Giuliano CAZZOLA (PdL) ritira il suo emendamento 1.13, una parte del quale può considerarsi, a suo avviso, sostanzialmente assorbita dall'approvazione del-

l'emendamento Lulli 1.12, nella sua nuova formulazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che l'emendamento Delfino 1.14 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Lulli 1.12, nella sua nuova formulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Delfino 1.15 e approva l'emendamento Bonino 1.16.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bonino 1.16, risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti Cazzola 1.17 e Vincenzo Antonio Fontana 1.18.

Guido BONINO (LNP) ritira il suo emendamento 1.19.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vincenzo Antonio Fontana 1.20 e respinge l'emendamento Porcino 1.101.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL) ritira il suo emendamento 1.21.

La Commissione respinge l'emendamento Paladini 1.102.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL) dichiara la propria disponibilità ad accogliere una riformulazione del suo emendamento 1.22, nei termini in precedenza prospettati dal relatore.

Luigi BOBBA (PD) giudica difficilmente comprensibili le motivazioni che hanno indotto il relatore ad esprimere parere favorevole sull'emendamento Vincenzo Antonio Fontana 1.22, sia pur riformulato, atteso che un eventuale ruolo delle parti sociali sembrerebbe mal conciliarsi con i compiti affidati ad INVALSI e ISFOL, che costituiscono organismi di natura meramente tecnica.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Vincenzo Antonio Fontana 1.22, considerata anche la fondatezza delle motivazioni testé esposte dal deputato Bobba.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), preso atto del dibattito sinora svolto, ritira il suo emendamento 1.22.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Porcino 1.103, approva l'emendamento Cazzola 1.23, gli identici emendamenti Delfino 1.24, Cazzola 1.25 e Lulli 1.26, nonché gli emendamenti Bonino 1.27 e 1.28, respinge l'emendamento Paladini 1.104 ed approva l'emendamento Cazzola 1.29.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Cazzola 1.29, risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti Delfino 1.30 e 1.31.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vincenzo Antonio Fontana 1.32, respinge l'emendamento Cosenza 1.33, approva l'emendamento Vincenzo Antonio Fontana 1.34 e respinge l'emendamento Delfino 1.35.

Aldo DI BIAGIO (PdL), accogliendo l'invito in precedenza formulato dal relatore, ritira i suoi emendamenti 1.36 e 1.37.

La Commissione respinge l'emendamento Cosenza 1.38.

Giuliano CAZZOLA (PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Cosenza 1.39, accogliendone la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Cosenza 1.39, nella sua nuova formulazione (*vedi allegato 1*), l'emendamento Vincenzo Antonio

Fontana 1.40 e respinge l'emendamento Porcino 1.105.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL) ritira il suo emendamento 1.41.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Paladini 1.106 e approva l'emendamento Cazzola 1.47.

Teresio DELFINO (UdC) ritira il suo emendamento 1.42.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lulli 1.43, approva gli emendamenti Cosenza 1.44 e 1.45, Bonino 1.46 e Cazzola 2.1, respinge l'emendamento Porcino 2.5 ed approva l'emendamento Cazzola 2.2.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il testo unificato delle proposte di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere.

Luigi BOBBA (PD) ricorda alla presidenza di avere già segnalato, per le vie brevi, l'esigenza di prevedere un nuovo coinvolgimento delle parti sociali nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, secondo quanto richiesto, nei giorni scorsi, dai tre sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente di avere a sua volta ricevuto la richiesta di un nuovo momento di confronto sul testo in esame da parte di CGIL, CISL e UIL; in tal senso, dichiara di non avere alcun problema a prevedere una consultazione informale delle parti sociali sul provvedimento risultante dagli emendamenti approvati, secondo modalità che potranno essere definite nell'ambito della prevista riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.**

**C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, si è convenuto di rinviare alla giornata odierna l'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge in titolo. Comunica peraltro che, rispetto ai predetti emendamenti, è stato nel frattempo presentato l'emendamento Cazzola 1.7 ed è stata apportata una correzione di natura tecnico-formale all'emendamento 2.2 del relatore (*vedi allegato 2*).

Avverte, infine, che – essendo imminente la ripresa delle votazioni in Assemblea – occorre nuovamente rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 3 febbraio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale (C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino).**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, *inserire le seguenti:* delle norme degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione,.

**1. 1.** Froner, Fedriga.

**(Approvato)**

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* il diritto *inserire le seguenti:* dei cittadini e.

**1. 2.** Bonino, Munerato, Fedriga, Di Biagio, Bobba, Delfino.

*Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* inoccupati *inserire le seguenti:* e dei disabili.

**1. 3.** Delfino, Poli.

**(Approvato)**

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* il livello educativo *con le seguenti:* il livello formativo e professionale.

**1. 4.** Bonino, Munerato, Fedriga.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:*

1) la promozione di tirocini formativi e di orientamento in Italia e all'estero da

parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione professionale.

**1. 5.** Di Biagio.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:*

1) la promozione di tirocini formativi in Italia e all'estero da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione professionale.

**1. 5.** (Nuova formulazione). Di Biagio.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:* all'orientamento.

**1. 6.** Bonino, Munerato, Fedriga.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:* riconoscendo sino a: sociali *con le seguenti:* riconoscendo alle regioni il compito di disciplinare tali servizi in relazione alle esigenze delle rispettive aree territoriali, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti sociali in materia di contrattazione e di formazione continua nelle aziende.

**1. 7.** Vincenzo Antonio Fontana.

**(Approvato)**

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: allo scopo fino a: che possono avvalersene con le seguenti: , affidando alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità di attuazione.

**1. 8.** Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: tramite la con le seguenti: tramite le istituzioni della e dopo la parola: detenzione aggiungere le seguenti: e post-detenzione.

**1. 9.** Cazzola.

**(Approvato)**

Al comma 1, lettera f), primo periodo, sopprimere le parole: e in relazione con le istituzioni formative di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40 e successive modificazioni, nonché al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1987, n. 125.

**1. 10.** Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole da: in relazione con le istituzioni formative fino a: n. 125, con le seguenti: con enti privati che si occupino prevalentemente di formazione e che applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria, rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività, non perseguano scopi di lucro e siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle predette attività.

**1. 100.** Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e a quelle volte a promuovere il reinserimento dei soggetti disoccupati di lunga durata, qualificare le figure professionali meno qualificate e, in particolare, favorire e sostenere l'occupabilità dei lavoratori ultraquarantacinquenni, delle

donne che ritornano al lavoro dopo un periodo di assenza per maternità, cura ed educazione dei figli o per altri motivi, e dei giovani in stato di disoccupazione di lunga durata o che si trovino in particolari condizioni di disagio, disabilità o di detenzione; favorire, soprattutto nelle piccole e medie imprese, l'attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53, in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

*f-bis)* prevedere programmi di formazione per i lavoratori per i quali sia stata avviata la procedura di mobilità, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, e per quelli che a seguito di procedura di mobilità esperita siano iscritti nelle liste di mobilità;

*f-ter)* prevedere programmi di formazione per i lavoratori disabili, svantaggiati e molto svantaggiati di cui al Regolamento n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e per coloro che si trovino in particolari condizioni di detenzione;

*f-quater)* prevedere programmi di formazione per le donne che ritornano al lavoro dopo un periodo di assenza per maternità, cura ed educazione dei figli o per altri motivi;

*f-quinquies)* favorire, soprattutto nelle piccole e medie imprese, l'attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53, in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

**1. 11.** Froner.

Al comma 1, lettera f), ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) prima delle parole: piccole e medie imprese aggiungere la seguente: micro;

b) dopo le parole: piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: come definite dallo « Small Business Act per l'Europa » Com (2008) 394;

c) aggiungere in fine le parole: attraverso la previsione di specifiche incentivazioni anche economiche.

**1. 12** Lulli, Bobba.

Al comma 1, lettera f), ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) prima delle parole: piccole e medie imprese aggiungere la seguente: micro;

b) dopo le parole: piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: come definite dallo « Small Business Act per l'Europa » Com (2008) 394.

**1. 12** (Nuova formulazione) Lulli, Bobba.

**(Approvato)**

Alla lettera f), ultimo periodo, prima delle parole: piccole e medie imprese aggiungere la parola: micro e aggiungere in fine le parole: attraverso la previsione di specifiche incentivazioni anche economiche.

**1. 13.** Cazzola.

Al comma 1, lettera f), prima delle parole: piccole e medie imprese inserire la seguente: micro.

**1. 14.** Delfino, Poli.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: attraverso la previsione di specifiche incentivazioni, anche economiche.

**1. 15.** Delfino, Poli.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) riconoscere il diritto all'aggiornamento professionale dei quadri e dei dirigenti.

**1. 16.** Bonino, Munerato, Fedriga.

**(Approvato)**

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: e promuovere iniziative formative specifiche finalizzate all'integrazione dei lavoratori stranieri.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera t), dopo la parola: intermittenti aggiungere le parole: e promuovere iniziative formative finalizzate all'integrazione dei lavoratori stranieri.

**1. 17.** Cazzola, Di Biagio.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: promuovere iniziative formative specifiche finalizzate all'integrazione dei lavoratori stranieri.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) promuovere iniziative formative specifiche finalizzate all'integrazione dei lavoratori stranieri.

**1. 18.** Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con le seguenti:

h) coordinare i piani formativi aziendali, finanziati con risorse pubbliche, con le indicazioni della relativa programmazione provinciale e regionale;

h-bis) predisporre, di concerto con le aziende, appositi percorsi formativi finalizzati all'assunzione di non meno del 50 per cento dei corsisti, per almeno tre anni, da parte delle aziende partner.

**1. 19.** Bonino, Munerato, Fedriga.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: programmazione provinciale e regionale; inserire le seguenti: ove definita, tenendo altresì conto dei contenuti dei piani formativi finanziati dai fondi interprofessionali.

nali con le risorse delle aziende ad essi aderenti.

**1. 20.** Vincenzo Antonio Fontana.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: , predisporre con le seguenti: predisponendo.*

**1. 101.** Porcino, Paladini.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: di non meno del 50% con le seguenti: di non meno del 30 per cento.*

**1. 21.** Vincenzo Antonio Fontana.

*Al comma 1, lettera h), dopo la parola: partner aggiungere le seguenti: e di almeno il 20 per cento a tempo indeterminato al termine dei tre anni.*

**1. 102.** Paladini, Porcino.

*Al comma 1, lettera i), dopo la parola: INVALSI inserire le seguenti: e con il concorso delle parti sociali.*

**1. 22.** Vincenzo Antonio Fontana.

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: e informale.*

**1. 103.** Porcino, Paladini.

*All'articolo 1, lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: prevedendo per categorie specifiche, quali i quadri e i dirigenti, sistemi di certificazione differenziati che abbiano almeno un rappresentante delle rispettive categorie tra i valutatori.*

**1. 23.** Cazzola.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: legge 8 agosto 1995, n. 335, inserire le seguenti: nonché dei soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.*

\* **1. 24.** Delfino, Poli.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: legge 8 agosto 1995, n. 335, inserire le seguenti: nonché dei soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.*

\* **1. 25.** Cazzola.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: legge 8 agosto 1995, n. 335, inserire le seguenti: nonché dei soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.*

\* **1. 26.** Lulli.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera l), sopprimere il punto 2).*

**1. 27.** Bonino, Munerato, Fedriga.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

**1. 28.** Bonino, Munerato, Fedriga.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

**1. 104.** Paladini, Porcino.

*Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: apprendistato sino alla fine della lettera con le seguenti: apprendistato, disciplinato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.*

**1. 29.** Cazzola.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera n), dopo la parola: apprendistato inserire le seguenti: e il contratto di inserimento.*

**1. 30.** Delfino, Poli.

*Al comma 1, lettera n), dopo la parola: anche inserire le seguenti: concorrere all'.*

**1. 31.** Delfino, Poli.

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

*n-bis) dare attuazione all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003, promuovendo percorsi di alta formazione in collaborazione con le parti sociali.*

**1. 32.** Vincenzo Antonio Fontana.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera o), dopo la parola: promuovere inserire le seguenti: , con particolare riguardo alle piccole e medie imprese operanti nelle Regioni comprese nell'Obiettivo 1.*

**1. 33.** Cosenza.

*Al comma 1, lettera o), dopo la parola: distanza, aggiungere le seguenti: , sostenere l'utilizzo di metodologie flessibili e perso-*

*nalizzate che favoriscano la formazione nelle imprese di minori dimensioni;*

**1. 34.** Vincenzo Antonio Fontana.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole da: attraverso fino a: finanza pubblica.*

**1. 35.** Delfino, Poli.

*Al comma 1, lettera q) sostituire le parole: differenziate a seconda della condizione economica, sociale e lavorativa con le seguenti: che tengano conto delle condizioni economiche, sociali e lavorative nonché della residenza in aree svantaggiate e dell'eventuale onere sostenuto a seguito di trasferimento della residenza o domicilio in altra regione da parte di un lavoratore o praticante nell'espletamento del proprio lavoro o progetto di tirocinio di cui alla lettera a).*

**1. 36.** Di Biagio.

*Al comma 1, lettera q) dopo la parola: borse di studio aggiungere le seguenti: ulteriori condizioni agevolate di accesso ai rimborsi totali o parziali degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui alla lettera a);*

**1. 37.** Di Biagio.

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

*q-bis) incentivare e promuovere la formazione professionale, anche attraverso i potenziamento degli stage, in particolare nelle attività del settore primario e del settore secondario oggi considerate meno attraenti dei giovani per il loro ingresso nel mondo del lavoro.*

**1. 38.** Cosenza.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

*q-bis*) incentivare lo strumento della formazione professionale con particolare attenzione al settore dei mestieri d'arte (artigianato, costruzione di mobili di qualità, restauro), oggi considerato sempre meno attraente dai giovani che si affacciano sul mercato del lavoro.

**1. 39.** Cosenza, Cazzola.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

*q-bis*) incentivare lo strumento della formazione professionale con particolare attenzione al settore dei mestieri d'arte;

**1. 39** (Nuova formulazione). Cosenza, Cazzola.

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) promuovere la semplificazione delle procedure burocratiche, amministrative e di rendicontazione dei piani finanziati con contributi pubblici, orientando la valutazione su criteri di efficienza e di efficacia della formazione in relazione agli obiettivi;

**1. 40.** Vincenzo Antonio Fontana.

**(Approvato)**

Al comma 1, lettera r), aggiungere in fine le parole: per l'iscrizione e per la partecipazione a corsi di formazione, per la deduzione delle spese sostenute e per usufruire di misure di sostegno per la formazione professionale.

**1. 105.** Porcino, Paladini.

Al comma 1, lettera s), dopo la parola: rappresentative, aggiungere le seguenti: , disciplinare l'adesione volontaria dei da-

tori di lavoro ai predetti fondi con le modalità e nella misura stabilite dal regolamento di ciascun fondo, esonerando i datori di lavoro che vi aderiscono dall'obbligo del versamento del contributo integrativo obbligatorio dello 0,30 per cento;

**1. 41.** Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole da: di offerta regionali fino a: n. 125, con le seguenti: regionali di offerta formativa professionale siano organizzati anche con il concorso degli enti privati che si occupino prevalentemente di formazione e che applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria, rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività, non perseguano scopi di lucro e siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle predette attività.

**1. 106.** Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, come ridefinito ai sensi della legge 38 marzo 2003, numero 53, e della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 con le seguenti: di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

**1. 47.** Cazzola.

**(Approvato)**

Al comma 1, alla lettera z), sostituire le parole: sentite le parti sociali con le seguenti: d'intesa con le parti sociali.

\* **1. 42.** Delfino, Poli.

*Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: sentite le parti sociali con le seguenti: d'intesa con le parti sociali.*

\* **1. 43.** Lulli.

*Al comma 1, lettera z), aggiungere infine le seguenti parole: , assicurando che siano garantiti i medesimi standard qualitativi sull'intero territorio nazionale.*

**1. 44.** Cosenza, Cazzola.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:*

*z-bis) effettuare un monitoraggio sui risultati ottenuti dalle regioni, con particolare attenzione a quelle comprese nell'Obiettivo 1, nell'esercizio dei poteri e delle funzioni in materia di formazione professionale loro affidati dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, al fine di valutare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie alla stessa legge n. 845 del 1978.*

**1. 45.** Cosenza, Cazzola.

**(Approvato)**

*Al Titolo, sostituire le parole: Norme sul riconoscimento e sulla, con le seguenti: Disposizioni per la.*

**1. 46.** Bonino, Munerato, Fedriga.

**(Approvato)**

ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni con le parole: all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**2. 1.** Cazzola.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire la parola: sentite con le seguenti: previa intesa con.*

**2. 5.** Porcino, Paladini.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le parole: o successivamente,.*

**2. 2.** Cazzola.

**(Approvato)**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago (C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino).**

## EMENDAMENTI

## ART. 1.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 7 aprile 2005; aggiungere le seguenti:* le disposizioni previste dal comma 2 al comma 5 si applicano, altresì, ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato che non godano dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni;

**1. 1. Delfino, Poli.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 17 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

*Conseguentemente:*

*al comma 5, sostituire le parole: dal triennio 2010-2012 con le seguenti: dall'anno 2012;*

*al comma 8, sostituire le parole: 1° gennaio 2010 con le seguenti: 1° gennaio 2012;*

*sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

## ART. 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di

euro per l'anno 2012 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, detto stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 7. Cazzola.**

*Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: doppio con la seguente: triplo.*

**1. 2. Borghesi, Paladini, Porcino.**

*Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*c) non aver superato dieci giornate lavorative in cinque mesi.*

**1. 3. Borghesi, Paladini, Porcino.**

*Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.*

*Conseguentemente, dopo il comma 20, inserire il seguente:*

21. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3, lettera c), pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**1. 4.** Madia, Bellanova.

*Sopprimere il comma 6.*

**1. 5.** Delfino, Poli.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Tra i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, sono inseriti anche quelli con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato che non godano dell'indennità di chiamata di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

**1. 6.** Caparini, Fedriga.

#### ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole: il foglio d'ingaggio può essere individuale o collettivo con le seguenti: Il foglio di ingaggio deve essere individuale.*

**2. 1.** Borghesi, Paladini, Porcino.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Le imprese dello spettacolo espletano le pratiche di assunzione dei lavoratori minori, per lo svolgimento di attività dello spettacolo, presso l'ispettorato del lavoro dove esse hanno sede. L'ispettorato del lavoro comunica agli ispettorati territoriali, siti nei luoghi presso i quali si svolge l'attività lavorativa del minore, le debite autorizzazioni per le eventuali azioni ispettive.

**2. 2.** Il Relatore.

#### ART. 4.

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*2-bis.* In sede di prima applicazione, possono altresì venire iscritti nel registro di cui al comma 1, coloro che presentano una domanda corredata da idonea certificazione dell'attività artistica svolta, che dovrà essere valutata dalla Commissione di cui al comma 2-ter.

*2-ter.* Per la valutazione delle domande di cui al comma 2-bis, viene nominata, con il decreto di cui al comma 4, una commissione composta da 5 membri, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

**4.1.** Borghesi, Paladini, Porcino.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 2.** Borghesi, Paladini, Porcino.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131, approvato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	142
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	147

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	143
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento approvato ed emendamento Buttiglione 3.7 (Nuova formulazione)</i> ) .....	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	146
AVVERTENZA .....	146

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 3 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.**

**Nuovo testo C. 2131, approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e abb.**  
(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina 14.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 3 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il sottosegretario di Stato Eugenia Maria Roccella.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, propone, anche sulla base di quanto emerso nella seduta di ieri, di accantonare l'emendamento Laura Molteni 3.8 (*Nuova formulazione*), riservandosi di proporre una ulteriore riformulazione al fine di riferirlo all'articolo 4.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Laura Molteni 3.8 (*Nuova formulazione*).

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) chiede se sia stato indicato come sostituto di uno dei membri del suo gruppo impossibilitati a partecipare alla seduta odierna.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che l'onorevole Della Vedova non risulta tra le sostituzioni indicate dal gruppo cui appartiene.

Constata, quindi, l'assenza dei presentatori degli emendamenti Mura 3.18, Buchino 3.30 e Mura 3.19: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 3.33.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Mura 3.20: si intende vi abbiano rinunciato.

Marco CALGARO (Misto-ApI) illustra il suo emendamento 3.12, volto a rendere più chiare le disposizioni relative al contenuto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

La Commissione respinge l'emendamento Calgaro 3.12.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 3.21.

Livia TURCO (PD) fa suo l'emendamento Palagiano 3.21.

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 3.21, fatto proprio dall'onorevole Livia Turco (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 3.22: si intende vi abbiano rinunciato.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) illustra il suo emendamento 3.7, volto ad assicurare il carattere personale e non delegabile della scelta di rifiutare terapie essenziali per salvare la vita del paziente.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) dichiara di non comprendere le ragioni che hanno indotto il collega Buttiglione a riferire il suo emendamento 3.7 all'articolo 3. In particolare, si chiede se questa scelta sia volta ad escludere qualsiasi trattamento terapeutico essenziale per il mantenimento della vita dal contenuto proprio delle dichiarazioni anticipate di trattamento, rilevando come questo rappresenterebbe una notevole estensione del divieto relativo all'idratazione e all'alimentazione artificiali. Più in generale, desidera richiamare un recente articolo del professor Vittorio Possenti, pubblicato sulla rivista « Paradoxa », in cui l'autore, da cattolico,

sottolinea come non tutti gli imperativi morali possano essere tradotti in norme giuridiche vincolanti e invita, pertanto, il legislatore a non trasformare concezioni etiche in leggi dello Stato. Lo stesso professor Possenti conclude affermando che, in presenza di un rifiuto espresso in una dichiarazione anticipata di trattamento, non si può imporre al paziente l'alimentazione o l'idratazione artificiali, non perché esista un diritto soggettivo a morire, cui corrisponderebbe un assurdo dovere di uccidere, bensì perché esiste un diritto a non curarsi e a lasciarsi morire.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) chiede ai proponenti di chiarire cosa si intenda, all'emendamento Buttiglione 3.7, per trattamento «essenziale per il mantenimento della vita» e perché si faccia riferimento all'istituto della delega, quando il progetto di legge in questione istituisce la dichiarazione anticipata di trattamento del paziente interessato e prevede la nomina di un fiduciario.

Paola BINETTI (PD) ritiene che l'emendamento Buttiglione 3.7 sia volto, al pari di altri presentati anche dal suo gruppo, a impedire forme di eutanasia, sebbene, sotto altro profilo, esso possa essere considerato pleonastico.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC), per ragioni di coerenza con quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 3, riformula il suo emendamento 3.7, sostituendo le parole «un trattamento terapeutico essenziale per il mantenimento della vita» con le seguenti: «forme di sostegno vitale» (*vedi allegato 2*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Buttiglione 3.7 (*Nuova formulazione*).

Il sottosegretario Maria Eugenia ROCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Buttiglione 3.7 (*Nuova formulazione*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, invita i presentatori a riformulare l'emendamento Livia Turco 3.34, sostituendo le parole «di eutanasia» con le seguenti: «eutanasiche attive od omissive», e aggiungendo, infine, le seguenti parole: «ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

Livia TURCO (PD) si rammarica della proposta di riformulazione avanzata dal relatore, che dichiara quindi di non accogliere, ritenendo che, come già evidenziato nel corso del dibattito, il riferimento agli articoli del codice penale rischi di essere superfluo o addirittura limitativo della portata del divieto. Il suo rammarico dipende, in particolare, dalla constatazione della mancanza di volontà, da parte della maggioranza, di ricercare una seppur minima convergenza con l'opposizione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) si associa al rammarico espresso dalla collega Livia Turco per l'atteggiamento del relatore, rilevando come l'emendamento in questione si limiti a riproporre quanto già previsto all'articolo 1, comma 1, lettera c).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ribadisce la sua proposta di riformulazione, volta semplicemente a rendere più chiaro il contenuto dell'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 3.34.

Livia TURCO (PD) invita il presidente a dare conto delle sostituzioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni indicate dai gruppi.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL), intervenendo sugli identici emendamenti Brugger 3.5, Palagiano 3.25 e Livia Turco 3.35, ricorda come, secondo il citato arti-

colo del professor Possenti, la facoltà di rifiutare le cure mediche debba essere annoverata tra i diritti fondamentali dell'uomo, mentre il provvedimento in esame introduce un dovere di continuare a vivere, esigibile da parte dello Stato. In questo modo, a suo avviso, si va contro l'opinione di molti scienziati e filosofi cattolici, approvando, per giunta, una norma che non regge dal punto di vista giuridico. Ancora più grave appare però il tentativo di invocare, a sostegno del presente intervento normativo, la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, la quale impone invece di riconoscere a tali persone gli stessi diritti dei soggetti senza disabilità, tra i quali, ovviamente, rientra il diritto di rifiutare le cure.

Antonio PALAGIANO (IdV), pur essendo consapevole della indisponibilità del relatore e del Governo a lasciarsi persuadere, desidera chiarire che il suo emendamento 3.25 muove dall'ampia convergenza del personale medico, emersa anche nel corso delle audizioni, nel considerare l'alimentazione e l'idratazione artificiali alla stregua di trattamenti medici. Inoltre, come dimostra quanto sta avvenendo in Aula in questi giorni, il Parlamento tenta, sempre più spesso, di approvare leggi che si potrebbero definire « a tempo », essendo chiarissimo che andranno incontro a sentenze di incostituzionalità. In proposito, poco importa, a suo avviso, che l'idratazione e l'alimentazione artificiali siano definiti trattamenti sanitari, essendo comunque evidente che la loro imposizione contrasta con il diritto costituzionale all'inviolabilità della persona umana.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), osserva, con riferimento agli emendamenti in esame e al successivo emendamento Livia Turco 3.46, che il richiamo alla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità risulta pretestuoso e strumentale, essendo utilizzato per finalità opposte a quelle che emergono, con tutta chiarezza, dalla lettura dell'articolo 25 della citata Conven-

zione. Rileva, inoltre, come il comma 5 dell'articolo 3 si basi sull'equiparazione, del tutto priva di fondamento, dell'alimentazione ed idratazione artificiali alla semplice assunzione di cibo e acqua, mentre si tratta di atti terapeutici, per giunta talvolta di elevata complessità.

Livia TURCO (PD), premesso che il suo emendamento soppressivo 3.25 si lega strettamente al successivo 3.46, sostitutivo dei commi 5 e 6, ricorda che, nonostante la pluralità di orientamenti riscontrabili tra i medici, numerosi documenti dimostrano l'individuazione di alcuni punti fermi, su cui una larghissima maggioranza dei medici concorda. Innanzitutto, si fa riferimento a forme di « nutrizione » artificiale, espressione che esclude in modo più chiaro forme ordinarie di alimentazione. Inoltre, sebbene l'alimentazione e l'idratazione artificiali siano definite forma di sostegno vitale, si aggiunge sempre che esse sono assicurate da competenze mediche e sanitarie.

Ileana ARGENTIN (PD) ritiene che, come già evidenziato da alcuni colleghi, il richiamo alla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità sia, in questa sede, del tutto strumentale. Ricorda anche, in proposito, come ogni giorno i disabili siano oggetto di evidenti discriminazioni in ambito sanitario e come la citata Convenzione sia volta precisamente a impedire tali discriminazioni. Appare quindi quantomeno singolare che, invece di eliminare tali discriminazioni, si intervenga sulla sola fase terminale della vita del disabile, imponendogli di vivere a tutti i costi.

Massimo POLLEDRI (LNP), premesso che circa il 50 per cento dei soggetti in stato vegetativo viene nutrito attraverso mezzi del tutto ordinari, come ad esempio un cucchiaino, osserva che, seguendo le argomentazioni portate da alcuni colleghi dell'opposizione, si dovrà almeno convenire sul fatto che questo tipo di alimentazione non può essere equiparato ad una terapia.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Brugger 3.5, Palagiano 3.25 e Livia Turco 3.35.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE REFERENTE*

*Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.*

*C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.*

*Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.*

*C. 1732 Porcu.*

## ALLEGATO 1

**Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131, approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 2131, approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb., recante « Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia »;

considerato che gli ordinamenti didattici delle professioni sanitarie sono attualmente regolati con decreto interministeriale, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, e che, diversamente, l'articolo 1, comma 2, non prevede il concerto di quest'ultimo Ministro, ma solo che lo stesso debba essere « sentito »;

ritenuto che il disposto di cui alla lettera *b*) del comma 2 non chiarisca se la prova di selezione cui si fa riferimento sia la medesima prova selettiva generalmente prevista per l'accesso al corso universitario in fisioterapia o, invece, sia una prova *ad hoc*,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

*a)* al comma 2, la parola: « sentito » sia sostituita dalle seguenti: « di concerto con »;

*b)* al comma 2, lettera *b*), le parole: « di una prova » siano sostituite dalle seguenti: « della prova ».

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.**

**EMENDAMENTO APPROVATO ED EMENDAMENTO BUTTIGLIONE  
3.7 (NUOVA FORMULAZIONE)**

ART. 3.

*Al comma 3, sostituire le parole: può essere, con le seguenti: può anche essere.*

**3. 21.** Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

**3-bis.** Il rifiuto di forme di sostegno vitale costituisce un atto personale che non può essere delegato.

**3. 7. (Nuova formulazione).** Buttiglione, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Volontè, Capitanio Santolini.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	149
Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Atto n. 182 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	149
AVVERTENZA .....	149

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

#### Sui lavori della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, su richiesta del rappresentante del Governo motivata da un sopraggiunto impedimento, lo svolgimento di interrogazioni è stato rinviato ad altra data.

**Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.**

**Atto n. 182.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata prospettata l'ipotesi di procedere ad ulteriori audizioni; invita pertanto i gruppi a formulare le relative proposte in tempi brevi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 14.35.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### INTERROGAZIONI

*5-01612 D'Ippolito Vitale: Misure in favore del settore agricolo in relazione ai danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche del 2009.*

*5-02193 Margiotta: Iniziative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in merito al regime di agevolazioni sul gasolio per il riscaldamento delle serre.*

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i> ) .....	150
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	151
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .	151
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	152

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

#### **La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.**

**Atto n. 169.**

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'or-

dine del giorno, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che a causa del protrarsi dei lavori dell'Assemblea il viceministro Romani – che aveva dato la propria disponibilità a partecipare alla nostra seduta – non può essere presente, essendo contemporaneamente convocata la seduta delle Commissioni riunite Cultura e Trasporti.

Ha dato tuttavia la propria disponibilità a intervenire domani mattina, in una seduta che potrà essere convocata prima dell'avvio dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 4 gennaio ma che – non essendo pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni – la Commissione non si è sinora espressa. Avverte tuttavia che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha chiesto che – essendo inutilmente decorso il termine assegnato alla Conferenza per la formulazione del proprio parere – le Commissioni si esprimano sullo schema di decreto.

Intervenendo quindi in sostituzione del relatore, on. Consiglio, formula una proposta di parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'or-

dine del giorno, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2010.

Enrico FARINONE (PD) osserva preliminarmente come il decreto legislativo in esame rivesta particolare importanza, sia per la materia affrontata che per i margini di miglioramento che reca. Ricorda che si tratta di un provvedimento frutto di un lungo lavoro istruttorio, avviato dal Ministro Bonino, e di un'opera di ricognizione di dati e analisi delle situazioni territoriali – peraltro non completata – che doveva portare a « governare » la rivoluzione avviata con la Direttiva 2006/123/CE, nello spirito di una liberazione delle opportunità di crescita, già contenuto nelle politiche avviate dal Governo Prodi e dal Ministro Bersani.

Vi sono tuttavia alcuni temi sui quali è necessaria un'analisi puntuale, anche per le ricadute effettive che si avranno a livello di tessuto imprenditoriale e sociale. Si riferisce, in particolare, alla materia del lavoro, della tutela dei consumatori, della tutela della concorrenza, dell'assetto del territorio. La complessità di temi e il coinvolgimento di tutte le organizzazioni di categoria, imprenditoriali, sindacali, gli ordini professionali – nonché l'assenza del parere della Conferenza Stato-regioni – impongono un esame attento e non affrettato dello schema di decreto.

In questa fase, intende richiamare all'attenzione dei colleghi alcuni punti di ordine generale.

Evidenzia in primo luogo l'incompletezza del monitoraggio delle procedure autorizzatorie delle attività commerciali che doveva essere svolto regione per regione. Si trattava di un percorso necessario per evitare un recepimento difforme della legge a livello regionale (nei regolamenti e nelle procedure amministrative), rischio che fra l'altro minaccia di stimolare malsane competizioni fra le diverse regioni e di rendere incerta l'attività imprenditoriale. Questo monitoraggio (avviato ai tempi del ministro Bonino) non è mai stato completato. Ciò potrebbe determinare – a suo avviso – delle possibili sfasature nel recepimento delle direttive a

livello regionale. Invita quindi il relatore ed il Governo a chiarire se si intenda portare avanti questo lavoro di analisi, rilevando come, sotto tale profilo, sia particolarmente importante acquisire il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.

Richiama, in secondo luogo, la questione, ormai improcrastinabile in Europa, di un « diritto al lavoro » europeo, cioè una normativa uniforme che regoli lavoratori che sempre più numerosi opereranno in Stati dei quali non sono cittadini, assicurando il massimo delle tutele. Occorre evitare che fra le pieghe delle normative nazionali di recepimento della Direttiva in oggetto sia consentita una sorta di *dumping* sociale, nel senso di un utilizzo di lavoratori lì dove sono più « convenienti » per trattamento economico o tutele assicurate. Occorre evitare che una scarsa informazione e una insufficiente messa in rete delle pubbliche amministrazioni europee venga sfruttata per creare aree di lavoro nero. Occorre inoltre impedire il conflitto sociale tra lavoratori del luogo e lavoratori « distaccati » assunti in un altro Stato, con regimi contrattuali meno favorevoli, in concorrenza sleale con i residenti. Gli articoli 23 (condizioni di lavoro dei prestatori comunitari distaccati) e 26 (in tema di semplificazione amministrativa) non paiono a prima vista offrire tutta la certezza necessaria ai lavoratori. Occorrerà anche esaminare meglio e valutare il rispetto dei criteri di delega che, su queste materie, il Parlamento aveva inserito all'articolo 41 della legge Comunitaria 2008.

Si sofferma, quindi sulle garanzie che alcune forme di regolamentazione, superate da questo decreto, assicuravano agli utenti e ai consumatori e che andrebbero comunque garantite. Si tratta, ad esempio, di mantenere un valore alla pianificazione commerciale per alcuni tipi di strutture che hanno un impatto ambientale e infrastrutturale notevole nelle realtà urbane e la cui apertura deve continuare a rispettare normative urbanistiche e edilizie, pena l'insorgere di problemi di circolazione stradale, sicurezza, sostenibilità am-

bientale. Occorre, inoltre, mantenere un controllo sulla sussistenza di alcuni principi di moralità e di deontologia in capo ad alcuni prestatori di servizi alla collettività, oggi giustamente richiesti per l'iscrizione ad albi e registri che la Direttiva cancella.

Ha richiamato alcune questioni di carattere generale, ma – come già detto – vi sono aspetti specifici, riguardanti ad esempio gli ordini professionali, i giornalisti, la ristorazione, gli agenti immobiliari che meritano un esame di dettaglio e che potranno essere affrontati nel seguito della discussione sul provvedimento.

Sandro GOZI (PD) ribadisce che i temi affrontati dal collega Farinone sono questioni molto importanti di carattere generale e che occorre, nel prosieguo della discussione, affrontare nel dettaglio anche alcuni aspetti specifici dello schema di decreto, con particolare riferimento, tra l'altro, ai temi del regime autorizzatorio delle regioni per le attività commerciali e del diritto del lavoro.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, ringrazia i colleghi per gli interventi svolti, che testimoniano la complessità del provvedimento e meritano attenta riflessione. La vastità degli ambiti toccati dallo schema di decreto in esame solleva numerosissime questioni, che, purtroppo, non potranno tutte trovare risposta nel corso dell'esame in Commissione. Desidera tuttavia assicurare il suo massimo impegno e disponibilità nel successivo *iter* del provvedimento.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione .....	153
------------------------------------	-----

*Mercoledì 3 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Andrea PASTORE.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

##### **Sui lavori della Commissione.**

Il PRESIDENTE ricorda – come già segnalato nella seduta del 28 gennaio – che sono stati acquisiti i rilievi formulati dalla Commissione difesa del Senato sugli atti del Governo n. 165 (Schema di decreto legislativo recante: « Riordino del codice dell'ordinamento militare ») e n. 166 (Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare ») e dalle Commissioni agricoltura del Senato e della Camera sugli atti del Governo n. 164 (Schema di decreto legislativo recante: « Riordino della normativa sull'attività agricola ») e n. 168 (Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola »).

Comunica che è stato predisposto, per ciascuno degli atti all'ordine del giorno della Commissione, un documento preparatorio ai fini della redazione dei pareri al Governo. Rammenta inoltre che la Commissione è stata autorizzata a esprimere il

parere al Governo usufruendo della proroga di venti giorni che l'articolo 14, comma 23, della legge n. 246 del 2005 prevede, in considerazione della complessità e dell'ampiezza degli interventi di semplificazione e riassetto realizzati con i provvedimenti all'ordine del giorno. Il termine prorogato scade il 3 febbraio, ossia in data odierna: dopo aver richiamato il disposto dell'articolo 14, comma 23, il presidente PASTORE ribadisce l'opinione che la Commissione debba attendere l'espressione dei pareri del Consiglio di Stato e, per i provvedimenti in materia di attività agricola, della Conferenza Unificata – in attesa dei quali gli atti sono assegnati con riserva – prima di esprimersi sugli schemi di decreto all'ordine del giorno, anche in considerazione dei profili di problematicità derivanti – ad esempio – dalle delegificazioni previste e dalle norme concernenti l'entrata in vigore dei riassetti così realizzati. A tal fine propone di informare i Presidenti delle Camere che la Commissione è orientata a esprimere il proprio parere oltre il termine del 3 febbraio, compatibilmente con il termine finale per l'esercizio della delega, con l'auspicio che il Governo attenda il parere stesso.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

**La seduta termina alle 14.30.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori .....	154
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ( <i>Audizione svolta</i> ) ..	155

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono, per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il presidente, dottor Corrado Calabrò, accompagnato dal segretario generale, ingegner Roberto Viola, dal capo di gabinetto, dottor Guido Stazi, dal direttore Contenuti audiovisivi e multimediali, dottoressa Laura Aria, e dal capo ufficio stampa, dottor Mario Calderoni, e, per la RAI, il dottor Stefano Luppi e il dottor Daniele Mattaccini.*

#### **La seduta comincia alle 14.20.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Il senatore BUTTI (PdL) chiede un intervento del Presidente presso la RAI per sollecitare una puntata riparatrice della trasmissione «In h», condotta da Lucia Annunziata, che riequilibri l'intervista al presidente Vendola andata in onda domenica 31 gennaio.

Secondo il PRESIDENTE il rispetto della *par condicio* può essere dimostrato o smentito solo alla conclusione di tutto il programma.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritiene che, al di là del mero conteggio delle presenze, la *par condicio* complessiva deve essere garantita.

Il senatore MORRI (PD) sottolinea il rischio che in questo periodo molti candidati alle elezioni regionali, invitati per l'attuale ruolo istituzionale ricoperto, usufruiscano di ampi spazi televisivi. Nel caso del programma anzidetto sarebbe estremamente complesso fare una complessiva considerazione di tutti i programmi, le stagioni dell'anno e gli ascolti.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno un intervento presso la RAI per sollecitare l'introduzione di parametri correttivi per quelle trasmissioni che, caratterizzate dall'intervista del conduttore a una sola persona, si prestano con difficoltà alla garanzia della perfetta *par condicio*.

**PROCEDURE INFORMATIVE****Audizione del Presidente dell'Autorità  
per le garanzie nelle comunicazioni.**

*(Audizione svolta).*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che della odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Introduce quindi l'audizione del Presidente dell'Agcom.

Il presidente CALABRÓ illustra le proposte contenute nella bozza di delibera che l'Autorità ha predisposto per quanto di propria competenza, soffermandosi sulla recente giurisprudenza in materia della Consulta e del TAR del Lazio.

Pongono quesiti i deputati BELTRANDI (PD), MERLO (PD), SARDELLI (Misto-MpA-Sud) e RAO (UdC) e il senatore MORRI (PD).

Alle domande risponde il Presidente dell'Agcom.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.15.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	156
Audizione del Presidente della Regione Puglia .....	156
Sui lavori della Commissione .....	157

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Interviene il presidente della Regione Puglia, onorevole Nichi Vendola accompagnato dall'assessore alle politiche della salute, dottor Tommaso Fiore, dall'assessore all'ecologia, dottor Onofrio Introna e dal Capo di Gabinetto, dottor Francesco Manna.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

#### **Audizione del Presidente della Regione Puglia.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Presidente della Regione Puglia, onorevole Nichi Vendola, accompagnato dall'assessore alle politiche della salute, dottor Tommaso Fiore e dall'assessore all'ecologia, dottor Onofrio Introna. Ricorda che l'audizione ha per oggetto il tema del condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, su cui la Commissione ha avviato un ampio dibattito e svolto alcune audizioni.

Il Presidente VENDOLA svolge la sua relazione.

Intervengono per le materie di competenza l'assessore FIORE, con un passaggio in seduta segreta, e l'assessore INTRONA.

Il Presidente VENDOLA prende nuovamente la parola per un'integrazione alla relazione svolta.

Il PRESIDENTE, in vista dell'imminente inizio della seduta pomeridiana

della Camera dei Deputati, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**Sui lavori della Commissione.**

Dopo che la senatrice DELLA MONICA ha annunciato il deposito di una richiesta dei componenti del Gruppo PD relativa alla partecipazione alla missione programmata la prossima settimana a Reggio Ca-

labria, interviene il senatore LUMIA per chiedere di valutare la possibilità di audire i rappresentanti nazionali di Confindustria in Commissione, alla luce delle loro recenti dichiarazioni.

Il PRESIDENTE assicura che porrà la richiesta del senatore Lumia all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

**La seduta termina alle 15.40.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	158
AVVERTENZA .....	158

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.*

**La seduta comincia alle 8.15.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il presidente D'ALEMA svolge alcune comunicazioni concernenti l'attività e l'organizzazione dei lavori del Comitato, in relazione alle quali intervengono formulando osservazioni e proposte i senatori ESPOSITO, QUAGLIARIELLO e RUTELLI e i deputati BRIGUGLIO, CICCHITTO e ROSATO.

**La seduta termina alle 9.15.**

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 e del 22 dicembre 2009.*

*Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del dottor Alberto Brambilla, Presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul Rapporto del NSVP sugli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	159
--	-----

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 3 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

**Audizione del dottor Alberto Brambilla, Presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul Rapporto del NSVP sugli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Alberto BRAMBILLA, *Presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LANNUTTI (IdV) e i deputati Giuliano CAZZOLA (PdL), Giulio SANTAGATA (PD), Nedo Lorenzo POLI (UdC) a più riprese, Giorgio JANNONE, *presidente*, e la deputata Carmen MOTTA (PD).

Il dottor Alberto BRAMBILLA, *Presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale*, replica ai quesiti posti e alle osservazioni formulate, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che la sintesi del Rapporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

#### S O M M A R I O

Audizione del Presidente della Regione siciliana, on. Raffaele Lombardo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	160
AVVERTENZA .....	160

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.*

#### **La seduta comincia alle 14.35.**

**Audizione del Presidente della Regione siciliana, on. Raffaele Lombardo.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente della Regione siciliana, On. Raffaele Lombardo, accompagnato dall'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, Pier Carmelo Russo.

Raffaele LOMBARDO, *Presidente della Regione siciliana*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Giovanni FAVA (LNP), i senatori Candido DE ANGELIS (PdL) e Giampiero DE TONI (IdV) ed il deputato Daniela MELCHIORRE (Misto).

Raffaele LOMBARDO, *Presidente della Regione siciliana*, risponde ai quesiti posti.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mauro LIBÈ (UdC), Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Raffaele LOMBARDO, *Presidente della Regione siciliana*, e Pier Carmelo RUSSO, *Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità della Regione siciliana*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Presidente della Regione siciliana e l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità della Regione siciliana per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Pres. Franco Ionta, Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ( <i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i> ) .....	161
AVVERTENZA .....	161

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. — Interviene il Pres. Franco Ionta, Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Audizione del Pres. Franco Ionta, Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.**  
(*Svolgimento dell'audizione e conclusione*).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'audizione e svolge alcune considerazioni preliminari.

Il Pres. Franco IONTA, *Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria*, svolge un'ampia relazione.

Intervengono, svolgendo considerazioni e ponendo quesiti, i deputati Doris LO MORO (PD), Giovanni Mario Salvino BUR-TONE (PD) e, a più riprese, Leoluca ORLANDO, *presidente*.

Il Pres. Franco IONTA, *Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria*, risponde, con più interventi, alle domande ed alle considerazioni formulate.

Il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia il Pres. Ionta e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'odierna audizione.

**La seduta termina alle 15.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Renato Farina)

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione ..... 3

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni del deputato Nicola Cosentino (Doc. IV, n. 6) (*Esame e rinvio*) ..... 4

### COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

AVVERTENZA ..... 7

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 8

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 16

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere dei relatori*) ..... 18

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico*) ..... 20

ALLEGATO 3 (*Proposta alternativa di parere del gruppo dell'Italia dei Valori*) ..... 24

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Sui lavori del Comitato ..... 36

Decreto-legge 193/09: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Emendamenti C. 3084-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 36

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008. C. 3033 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	36
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	44
Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	37
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	45
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. Nuovo testo C. 2064 Grimoldi (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	38
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	46
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-01224 Sani: Abrogazione delle leggi istitutive dei comuni di Seggiano e di Follonica ....	38
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	47
5-01257 Zazzera: Mancato accoglimento della richiesta di convocazione del consiglio comunale di Martina Franca sulla questione dell'assunzione di personale .....	39
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	48
5-02086 Schirru: Espulsione di un cittadino senegalese.	
5-02088 Pili: Espulsione di un cittadino senegalese.	
5-02098 Zaccaria: Espulsione di un cittadino senegalese .....	39
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	49
Variatione nella presidenza di un gruppo parlamentare .....	40
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	40
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	40
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	42
AVVERTENZA .....	43
<b>II Giustizia</b>	
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084/A .....	51
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari. Atto n. 185 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	51
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	53
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sull'attuazione del principio della ragionevole durata del processo.	
Seguito dell'audizione dei componenti del Tavolo tecnico in materia di piante organiche degli uffici giudiziari, istituito dal Consiglio superiore della magistratura il 13 gennaio 2010 ( <i>Seguito dell'audizione e conclusione</i> ) .....	52

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	54
Sui lavori della Commissione .....	55
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « <i>Indonesian Trade Promotion Center</i> » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008. C. 3082 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	56
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. C. 2451 Governo, approvato dal Senato, C. 12 Zeller e C. 1298 Froner ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	57

## INTERROGAZIONI:

5-02235 Motta: Sul respingimento alla frontiera marocchina dell'attivista saharawi Aminetou Haidar .....	60
ALLEGATO 1 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	63
5-02303 Mecacci: Sulla condanna del dissidente cinese Liu Xiaobo .....	60
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	64
5-02304 Mecacci: Sulla repressione delle manifestazioni di opposizione in Iran .....	61
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	65
5-02319 Di Stanislao: Sulla partecipazione dell'Italia alle missioni civili dell'Unione europea ..	61
ALLEGATO 4 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	67

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	62
Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	62
Indagine conoscitiva sugli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	62

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	68
---	----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura e della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 Di Stanislao ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	68
--	----

## COMITATO RISTRETTO:

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ». C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi .....	68
--	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Atto n. 175 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	70
--	----

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari. Atto n. 179 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72
Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Atto n. 178 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	73
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	74
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.	
Audizione del Presidente della SVIMEZ, dott. Nino Novacco ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	75
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Atto n. 175 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	76
Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Atto n. 178 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	79
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	81
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. Nuovo testo C. 2064 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	84
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998. Nuovo testo C. 2934 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	86
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 177 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .	89
Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Atto n. 182 (Rilievi alla XIII Commissione) ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .	92

**VI Finanze**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02425 Fluvi e Causi: Problematiche conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale circa la sottoposizione all'IVA della tariffa di igiene ambientale .....	97
5-02426 Bragantini: Modalità di trasmissione delle certificazioni di regolarità delle dichiarazioni modello 770 trasmesse dagli amministratori di condominio .....	99
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	101
5-02427 Milo e Zeller: Cumulabilità delle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico con le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia su immobili soggetti al vincolo della tutela del patrimonio culturale .....	99
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	104
5-02428 Barbato: Conseguenze delle iniziative di esternalizzazione all'estero assunte da alcuni gruppi bancari italiani .....	99
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	106
5-02429 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi ...	100
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	107

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni della dottoressa Livia Amidani Aliberti e dell'ingegner Lorena Capoccia, componente del Consiglio esecutivo del Gruppo Minerva della Federmanager, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati .....	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	100

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea, recante « Dialogo università-imprese ». (COM(2009)158 def.) ( <i>Deliberazione</i> ) .....	109
ALLEGATO (Programma) .....	115

## ATTI COMUNITARI:

Libro verde: Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento. COM(2009)329 def.	
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Consiglio delle Regioni: Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore. COM(2009)487 def. ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	110
AVVERTENZA .....	114

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ANAS s.p.a., dott. Pietro Ciucci, sulla situazione del settore autostradale in Italia .....	116
--	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	116
ALLEGATO (Parere approvato dalla VIII Commissione) .....	120

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008. C. 3033 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	117
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. C. 2780 Mario Pepe (PdL) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	118
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	119
---	-----

AVVERTENZA .....	119
------------------	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 177 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	121
---	-----

ALLEGATO ( <i>Ulteriore proposta di parere del relatore</i> ) .....	125
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. C. 3071 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	122
---	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 3073 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	122
--	-----

ERRATA CORRIGE .....	122
----------------------	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali. C. 2875 Gnechchi ( <i>Esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	126
--	-----

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	128
---	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	133
---	-----

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	132
---	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	140
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	132
---	-----

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131, approvato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	142
--	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	147
--	-----

**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	143
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento approvato ed emendamento Buttiglione 3.7 (Nuova formulazione)</i> ) .....	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	146
AVVERTENZA .....	146

**XIII Agricoltura****ATTI DEL GOVERNO:**

Sui lavori della Commissione .....	149
Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Atto n. 182 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	149
AVVERTENZA .....	149

**XIV Politiche dell'Unione europea****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i> ) .....	150
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	151
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) ..	151
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	152

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

Sui lavori della Commissione .....	153
------------------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sull'ordine dei lavori .....	154
------------------------------	-----

**PROCEDURE INFORMATIVE:**

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ( <i>Audizione svolta</i> ) ..	155
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	156
Audizione del Presidente della Regione Puglia .....	156
Sui lavori della Commissione .....	157

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Comunicazioni del Presidente .....	158
AVVERTENZA .....	158

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

## AUDIZIONI:

Audizione del dottor Alberto Brambilla, Presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul Rapporto del NSVP sugli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	159
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Audizione del Presidente della Regione siciliana, on. Raffaele Lombardo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	160
AVVERTENZA .....	160

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

## AUDIZIONI:

Audizione del Pres. Franco Ionta, Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ( <i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i> ) .....	161
AVVERTENZA .....	161

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,40



\*16SMC0002790\*